Donne e transizione ecologica

a cura di

Lilli Casano e Barbara Pozzo

Giappichelli

Donne e transizione ecologica

IUSTITIAM COLIMUS

Donne e transizione ecologica

a cura di

Lilli Casano e Barbara Pozzo

Giappichelli

© Copyright 2026 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111
http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 979-12-211-1167-5
ISBN/EAN 979-12-211-6109-0 (ebook - pdf)
ISBN/EAN 979-12-211-6852-5 (ebook - epub)

Il volume è stato realizzato nell'ambito del Progetto "ENTRUST - WomEN's work and sustainability: Towards gendeR jUSt Transitions", finanziato dall'Università degli Studi dell'Insubria attraverso il Fondo per ricercatori a tempo determinato (esercizio 2022).

G. Giappichelli Editore

Questo libro è stato stampato su carta certificata, riciclabile al 100%

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

pag.

Prefazione. La transizione che verrà, *Stefania Barca* IX

Le ragioni di una ricerca su transizione ecologica e parità di genere, *Lilli Casano, Barbara Pozzo* 1

L'uguaglianza di genere nel prisma delle politiche europee sulla sostenibilità, *Barbara Pozzo* 7

Considerazioni sul discorso teorico relativo al genere e all'ambiente nella transizione socio-ecologica in corso, *Elena Nalato, Barbara Pozzo* 29

"Per chi è la transizione ecologica?". Alcune riflessioni su transizione ecologica e intersezionalità, *Federica Piras* 49

Parità di genere e transizione ecologica in prospettiva comparatistica dentro e fuori l'Unione europea: Francia, Germania, Regno Unito e Canada, *Valentina Jacometti* 75

Donne e migrazioni climatiche: sfide e prospettive del diritto internazionale, *Stefano Fanetti, Giacomo Furlanetto* 89

Questioni di genere e disastri: disuguaglianze e vulnerabilità agli impatti del cambiamento climatico, *Francesca Ainger* 107

L'uguaglianza di genere nella transizione ecologica: la prospettiva giuslavoristica, *Lilli Casano* 131

Conclusioni 155

Gli Autori 159

Prefazione
La transizione che verrà

Stefania Barca [*]

Questo volume affronta un aspetto chiave delle politiche della transizione ecologica, offrendo conoscenze essenziali e prospettive innovative non soltanto per chi fa ricerca su questi temi, ma anche – forse soprattutto – per chi prende le decisioni o si proponga di orientarle. Si tratta di un contributo importante e necessario per far fronte ad una lacuna conoscitiva – quella della prospettiva di genere – che rischia di invalidare l'efficacia delle politiche di transizione. Parafrasando una popolare canzone italiana del 1979, il Novecento è finito ormai – e con esso il mito delle magnifiche sorti e progressive dell'economia fossile – "ma qualcosa ancora qui non va" [1]: la transizione ecologica è entrata ormai a pieno titolo nel discorso pubblico e negli orientamenti delle politiche economiche e sociali, e con essa la promessa di un nuovo modello di sviluppo, orientato alla economia verde, o anche economia circolare, e alla cosiddetta decarbonizzazione (il passaggio dalle fonti energetiche fossili a quelle rinnovabili), e tutto questo, si ritiene, "porterà una trasformazione" sostanziale nelle relazioni tra la sfera economico-sociale e quella ambientale. Sebbene tale promessa possa farsi risalire all'ultimo decennio del secolo scorso, a partire dagli accordi presi al primo summit della Terra di Rio de Janeiro (1992) su una agenda politica che avrebbe dovuto portare il mondo verso la sostenibilità nel 21mo secolo (Agenda 21), le emissioni di CO2 non hanno fatto che aumentare esponenzialmente, la crisi della biodiversità ha raggiunto un grado tale da far parlare di 'ecocidio', e il nuovo secolo si è aperto all'insegna di una evidente accelerazione delle catastrofi climatiche, oltre che ad una pandemia la cui gravità è stata direttamente correlata con la carenza e le enormi diseguaglianze nella distribuzione di adeguate infrastrutture della cura.

---

[*] Università di Santiago de Compostela/CISPAC.

[1] Lucio Dalla, *L'anno che verrà* (1979).

Questo quadro fosco contrasta evidentemente con gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite per il terzo millennio fin dal 2000, poi ribattezzati Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030), che promettono di "trasformare il nostro mondo" attraverso un nutrito numero di interventi in diversi aspetti dello sviluppo umano, a partire dalla fine della povertà e della fame, e includendo l'uguaglianza di genere, intrecciati con obiettivi di sostenibilità ambientale quali la lotta ai cambiamenti climatici e alla degradazione degli ecosistemi marini e terrestri. Come hanno osservato diverse voci critiche, l'aver incluso la crescita del PIL tra gli OSS ha reso l'impresa di compatibilizzare politiche sociali e politiche ambientali praticamente impossibile, dal momento che le prime dipendono dall'espansione illimitata dell'economia e le seconde ne sono direttamente penalizzate. La premessa per una felice integrazione delle due sarebbe stata, secondo l'approccio adottato dal secondo Summit di Rio (2012) e contenuto nel documento ufficiale, *Il futuro che vogliamo*, una dematerializzazione dell'economia che, neanche a dirsi, non accenna a manifestarsi. Al contrario, le energie rinnovabili e le economie circolari si sono appena aggiunte – senza sostituirle – alle fossili, e le politiche della cosiddetta decarbonizzazione stanno favorendo soprattutto una nuova espansione delle opportunità di investimento legata alla estrazione di minerali rari, oltre che a una pressione insostenibile sulle risorse idriche e sul suolo.

Cosa c'entra tutto questo con la dimensione di genere? Come mostrano tutti i contributi contenuti in questo volume, il nesso tra genere e transizione ecologica è al tempo stesso centrale e ubiquo, e dunque difficile da mettere a fuoco e difficile da affrontare mediante strumenti normativi. Da una parte, infatti, una notevole messe di dati e di studi di caso ha dimostrato come le donne – insieme con altre categorie considerate 'soggetti vulnerabili' – siano maggiormente colpite dai cambiamenti climatici, nonché dalla degradazione ambientale in genere, a causa delle disuguaglianze economiche e sociali di cui sono fatte oggetto in gradi diversi in tutte le società (per esempio, accesso al mercato del lavoro, alla formazione, alle risorse naturali e a quelle finanziarie, all'energia, ai mezzi di trasporto, a cui si aggiunge il maggiore peso del lavoro di cura non pagato). In questo senso, una efficace transizione ecologica servirebbe a ridurre i costi aggiuntivi sopportati dalle donne a causa della crisi ambientale planetaria. Dall'altra parte, i contributi di questo volume mostrano anche come le stesse politiche della transizione costituiscano allo stato attuale causa di ulteriori diseguaglianze e aggravi per le donne e i 'soggetti vulnerabili', mediante incentivi ai settori economici con occupazione prevalentemente maschile o a mercati a cui le donne hanno un accesso ridotto, come quello dell'auto elettrica, mentre sistematicamente marginalizzati rimangono quei settori come l'economia della cura, il trasporto pubblico, e l'agricoltura

contadina, dove la presenza femminile è più marcata. Dunque, per poter ridurre, piuttosto che aumentare, le diseguaglianze di genere, la transizione ecologica dev'essere orientata da una ottica di genere, che la riqualifichi e ridefinisca sostanzialmente. E tuttavia, questa riqualificazione è un oggetto di difficile definizione. Non può scaturire dallo sforzo ad includere il soggetto 'donna' nelle attuali politiche, per il semplice motivo che tale soggetto è una categoria astratta che non tiene conto delle differenze tra donne o dell'intersezione tra diversi assi di diseguaglianza sociale. Ed è qui che il volume fornisce uno dei suoi principali contributi alla discussione su questo tema, dal momento che tutti gli autori assumono una prospettiva 'intersezionale', che va cioè al di là della sfera femminile tout court per cogliere le radici più profonde del nesso tra genere e transizione ecologica, e delle possibili risposte normative. In estrema sintesi, l'approccio adottato qui non è tanto *gender mainstreaming* (incorporare le donne nelle politiche ecologiche) quanto *gender transformative* – ossia, ripensare radicalmente tali politiche perché conducano ad una trasformazione complessiva e strutturale, ovvero quella che nel volume si definisce come 'transizione eco-sociale'.

In sintesi, questo volume ci aiuta innanzitutto a mettere a fuoco il nesso strutturale tra le diseguaglianze intersezionali in cui il genere è inscritto, e la crisi ecologica, e di conseguenza a formulare le domande giuste su come la transizione ecologica possa portare ad una trasformazione reale. Un esempio concreto della rilevanza sociale di questo approccio viene dall'esperienza della rete internazionale *Just Transition and Care*, che riunisce rappresentanti sindacali ed esponenti di movimenti sociali di diversi settori del lavoro di cura, tanto salariato come non salariato, inteso in senso ampio per includere dal lavoro domestico a quello della cura comunitaria, della produzione alimentare di sussistenza, della protezione ambientale, della cura sanitaria e dell'istruzione – tutti settori attualmente esclusi dalle politiche della transizione ecologica [2]. Attraverso una autoinchiesta svolta tra il 2021 e il 2024, la rete si è interrogata su cosa fosse necessario per alleviare i costi della crisi ecologica e delle diseguaglianze sociali che ne scaricano il peso maggioritario su tutti coloro che provvedono ai bisogni più fondamentali delle persone e dell'ambiente biofisico, ed ha formulato rivendicazioni politiche essenziali per una giusta transizione ecologica dal punto di vista del lavoro di cura. In linea con le indicazioni provenienti da questo volume, la prospettiva della rete JTC affronta il tema del nesso tra genere e transizione ecologica in chiave intersezionale, dal momento che la maggior parte del

[2] Si veda https://www.unrisd.org/en/research/projects/just-transition-and-care.

lavoro di cura su questo pianeta viene svolto, a costo basso o addirittura gratuitamente, dalle donne delle comunità a basso reddito (contadine, indigene, afrodiscendenti, migranti, lavoratrici domestiche e dell'assistenza, caregivers non pagate) più marginalizzati economicamente e più vulnerabili ai costi ambientali dell'attuale modello di sviluppo. Sono convinta che la transizione che verrà potrà solo essere trasformativa, e dunque efficace, se partirà da questa prospettiva.

Le ragioni di una ricerca su transizione ecologica e parità di genere

Lilli Casano, Barbara Pozzo

La sostenibilità ambientale e l'uguaglianza di genere rappresentano obiettivi essenziali per affrontare l'enorme sfida di traghettare l'economia globale verso modelli più sostenibili. Tuttavia, i processi legati a questi due obiettivi sono raramente considerati in termini di connessioni e interazioni reciproche.

Con l'avvio del processo di transizione ecologica, sostenuto da importanti sforzi da parte di governi e istituzioni internazionali in tutto il mondo, si è fatta strada la consapevolezza della necessità di una transizione "giusta" [1], in grado di prevenire i possibili effetti negativi di questa grande trasformazione sulle fasce vulnerabili della società [2]. Tuttavia, è stato a lungo trascurato [3] come la transizione ecologica, avendo un forte impatto sui modelli organizzativi delle economie e delle società nel loro complesso, rischi di aggravare, piuttosto che ridurre, le differenze di genere, peggiorando anche le condizioni svantaggiate delle donne nel mercato del lavoro.

Solo di recente (e in una prospettiva molto limitata, come cercheremo di dimostrare) si è cominciato a considerare l'impatto possibile della transizione ecologica sulla condizione delle donne (così come su altri gruppi sociali vulnerabili). La questione ha progressivamente guadagnato attenzione da parte

---

[1] D.J. DOOREY, *A Law of Just Transitions? Putting Labor Law to Work on Climate Change*, in *Osgoode Legal Studies Research Paper Series*, 2016.

[2] UN ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, Commission on the Status of Women, Sixity-Sixth session, "Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes", Agreed Conclusions, E/CN.6/2022/L.7.

[3] Nel dibattito internazionale del primo decennio degli anni 2000 si registrano poche eccezioni, con specifico riferimento alla necessità di considerare il ruolo delle donne e del lavoro riproduttivo sociale e ambientale nella transizione ad una economia verde (si veda A. NIGHTINGALE, *The nature of gender: work, gender, and environment*, in *Environment and planning D: Society and space*, 2006, 24(2), 165-185).

di organizzazioni e istituzioni internazionali (Nazioni Unite, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, Organizzazione Internazionale del Lavoro, Commissione Europea), ed istituzioni finanziarie globali ed europee (Banca Mondiale, Banca Europea per gli Investimenti).

Nel maggio 2023, un rapporto [4] del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) [5] ha confermato la debolezza delle strategie e delle politiche riguardanti la transizione ecologica a livello globale, con riferimento alla dimensione di genere e delle vulnerabilità in generale. Come afferma chiaramente il rapporto, non è possibile affrontare i problemi della equità e giustizia dei processi in atto (chi partecipa alla pianificazione e all'implementazione del processo di adattamento, chi riceve investimenti, chi e come ne beneficia) [6] senza considerare il peso delle disuguaglianze intersezionali che spesso colpiscono in misura maggiore le donne.

Tutte le sfere del processo di transizione ecologica sembrano essere interessate: se i cambiamenti climatici, il degrado delle risorse naturali e dell'atmosfera, la perdita di biodiversità, hanno impatti più severi sulle donne in tutto il mondo, anche le strategie di adattamento (la lotta contro il cambiamento climatico, l'eliminazione delle emissioni di gas che alterano il clima, la promozione dell'uso di energie rinnovabili) possono avere impatti residuali per i gruppi vulnerabili (comprese le donne) o addirittura essere dannose per loro. Questo è particolarmente vero con riferimento alla sfera lavorativa, per via di ruoli sociali tradizionali e stereotipati, che impongono ancora oggi alle donne di farsi carico in modo prevalente di un triplice carico di lavoro (cioè lavoro retribuito sul mercato, lavoro domestico e di cura della famiglia, lavoro gratuito e volontario per la conservazione e tutela di beni comuni) e di fenomeni quali la segregazione di genere nel mondo del lavoro, che influenzano la distribuzione di opportunità in ogni settore.

Secondo i risultati di una Indagine dell'OCSE [7] del 2020, pochi Paesi adottano un approccio di *mainstreaming* di genere nelle politiche ambientali [8]. Le

---

[4] L. AGUILAR REVELO, C. TAN, J. OCAMPO, *Gender considerations in the IPCC Sixth assessment report (AR6)*, IPCC, maggio 2023.

[5] L'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il riscaldamento globale.

[6] L. AGUILAR REVELO, C. TAN, J. OCAMPO, *op. cit.*, 168.

[7] OECD, *EPOC Survey on integrating gender in environmental policies. Reporting on key findings*, 10 dicembre 2020.

[8] Tra questi il rapporto cita Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica,

aree più comuni in cui è integrata la dimensione di genere nella formulazione delle politiche ambientali a livello globale sono le seguenti: la protezione delle donne dalle condizioni avverse dovute ai cambiamenti climatici; l'*empowerment* femminile in settori strategici come agricoltura e silvicoltura; la partecipazione delle donne ai processi decisionali riguardanti le politiche ambientali; il sostegno alla partecipazione femminile alla imprenditoria verde e ai cosiddetti *green jobs*. Tuttavia, in pochissimi casi si assiste alla raccolta sistematica di dati riguardanti i processi di transizione ecologica disaggregati per genere, indispensabili anche al fine di considerare gli impatti di genere degli investimenti rivolti a settori come energia, trasporti, estrazione mineraria, agricoltura, pesca, ecc., o per progettare politiche che tengano realmente in considerazione le diverse esigenze di donne e uomini [9].

Anche negli ultimi cinque anni, e nonostante l'evidente cambio di rotta imposto dallo shock pandemico nelle agende politiche e di riforma di tutto il mondo, il nesso di genere-ambiente è rimasto sostanzialmente ignorato dalla gran parte della produzione normativa che ha affrontato la transizione ecologica a livello globale, con pochissimi esempi di positiva integrazione della prospettiva di genere e intersezionale nelle politiche climatiche e ambientali [10]. Anche quando la dimensione di genere è considerata o *mainstreamed*, d'altra parte, difficilmente si tratta di misure e di politiche in grado di intervenire alla radice sulle infrastrutture sociali e normative responsabili dei divari di genere e di rendere realmente agibili i diritti delle donne [11].

Recentemente, organizzazioni come l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere (EIGE), da tempo impegnate a sostenere una evoluzione delle politiche eurounitarie in direzione di una Europa giusta ed equa anche con specifico riferimento alle disuguaglianze di genere, hanno iniziato a prestare attenzione al nesso di genere-ambiente. Nel 2023, l'EIGE ha infatti incluso alcuni indicatori relativi ai processi di transizione ecologica nell'elaborazione del noto Indice di Uguaglianza di Genere, iniziando a monitorare le condizioni delle donne in due settori chiave (il settore energetico e dei trasporti) e l'equilibrio di genere nelle strutture e nei processi decisionali riguardanti il cambiamento climatico e l'ambiente.

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Giappone, Lituania, Lussemburgo, Messico, Spagna e Svezia.

[9] OECD, *op. cit.*

[10] Si veda il recente report EIGE, *Good practices on gender mainstreaming in the European Green Deal: Towards a more gender equal and greener Europe*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, ottobre 2024.

[11] L. AGUILAR REVELO, C. TAN, J. OCAMPO, *op. cit.*, 24.

Il ritardo registrato a livello normativo riflette, d'altra parte, l'assenza di un inquadramento chiaro del problema nella letteratura scientifica di riferimento. Sebbene sia condivisa l'opinione che non possa esserci giustizia climatica finché non esisterà uguaglianza tra uomini e donne, scarsa attenzione è stata dedicata all'interconnessione tra queste due diverse dimensioni, facendo emergere nuovi interrogativi per la ricerca su questi temi [12], soprattutto in prospettiva comparativa: il nesso genere-ambiente, infatti, è una questione di dimensione globale, ma con implicazioni molto variabili in diverse parti del mondo.

Un corpo significativo di ricerca e di dati si è consolidato nel tempo nei paesi in via di sviluppo e nel cosiddetto Sud globale. Qui, l'impatto più severo che il cambiamento climatico ha sulle donne – a dispetto del ruolo essenziale che le donne svolgono nella gestione delle risorse naturali e nei settori più colpiti dal cambiamento climatico – è stato chiaramente dimostrato [13]. Questo ha portato a importanti iniziative volte a promuovere strategie di intervento mirate: tra queste, per citarne una, i Piani d'Azione di Genere sul Cambiamento Climatico promossi a partire dal 2010 dalla *Global Gender and Climate Alliance* (GGCA) [14] con l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) [15], che hanno portato all'identificazione di sfide specifiche riguardanti il nesso genere-ambiente in molti paesi in via di sviluppo.

Da questo corpus di conoscenze, è possibile trarre validi insegnamenti anche per i paesi sviluppati e per il cosiddetto Nord globale [16].

Qui emergono però sfide diverse, legate principalmente alla diffusione di modelli di consumo e produzione sostenibili, la cui responsabilità ricade

---

[12] S. FREDMAN, *Greening the Workforce: A Feminist Perspective*, in *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 39 (3) 2023, 337-358.

[13] Si veda F. DENTON, *Climate change vulnerability, impacts and adaptation: why does gender matter?*, in *Gender and Development*, 10 (2) 2022, 10-20. Una grande quantità di studi è stata prodotta da gruppi di ricerca collegati alle Nazioni Unite ed organizzazioni non governative che si occupano delle connessioni tra genere, ambiente e sviluppo (GED), che si concentrano quasi esclusivamente sugli impatti materiali del cambiamento climatico sulle donne vulnerabili nel Sud del mondo.

[14] La *Global Gender and Climate Alliance* (GGCA) è stata lanciata durante la *UN Climate Change Conference* a Bali nel dicembre 2007 e riunisce più di 60 soggetti tra agenzie delle nazioni Unite e organizzazioni non governative.

[15] Fondata nel 1948, l'IUCN è l'autorità mondiale sullo stato del mondo naturale e sulle misure necessarie per salvaguardarlo, composta da oltre 1.000 organizzazioni, tra cui più di 80 Stati, più di 110 agenzie governative e più di 800 organizzazioni non governative.

[16] Vedi M. GRIFFIN COHEN (ed.), *Climate Change and Gender in Rich Countries. Work, public policy and action*, Routledge, 2017.

prevalentemente sulle donne; connesso al precedente, il problema della cosiddetta "time poverty", che può essere amplificato dalle politiche di sostegno alla transizione ecologica e riguarda prevalentemente le donne lavoratrici [17]; la capacità di "voice", ovvero di partecipazione alla formulazione delle politiche ed alla governance della transizione ecologica; i rischi occupazionali e la diseguale distribuzione delle opportunità lavorative create dalla transizione ecologica per via dei fenomeni di segregazione orizzontale e verticale.

L'assenza di modelli teorici e interpretativi delle trasformazioni in corso, in grado di fornire risposte adeguate a queste questioni specifiche, sembra essere parte del problema: poiché le interpretazioni dei processi di transizione ecologica, nella maggior parte dei casi, mantengono nozioni tradizionali di progresso, crescita, sviluppo, lavoro, difficilmente riescono a diventare veicoli per una trasformazione sociale radicale.

Queste riflessioni sono state il punto di partenza di un progetto interdisciplinare sul rapporto tra transizione ecologica e discriminazioni di genere intitolato ENTRUST – *WomEN's work and sustainability: Towards gendeR jUSt Transitions*, finanziato nel 2022 dall'Università degli Studi dell'Insubria [18], che ha visto coinvolte come componenti del gruppo di ricerca docenti e giovani ricercatrici del Dipartimento di Diritto Economia e Culture della stessa Università, ma ha mobilitato una ampia rete internazionale di esperti in diversi ambiti disciplinari, attraverso una serie di attività convegnistiche e workshop, e nel contesto della pubblicazione di un numero monografico della rivista interdisciplinare *Professionalità Studi*, che ha anticipato alcuni dei risultati qui più diffusamente presentati [19].

Il progetto ENTRUST ha avuto l'obiettivo di studiare l'impatto della transizione ecologica sulla condizione delle donne nel mercato del lavoro in una prospettiva comparativa, e di raccogliere informazioni sugli interventi normativi e sulle politiche adottate a livello internazionale, nazionale, regionale, volti a promuovere l'integrazione tra politiche ambientali, economiche, sociali e di genere. Ciò ha implicato una riflessione profonda sul nesso tra genere e ambiente e sulla sua traduzione normativa, sulla scia dell'ispirazione fornita dal contributo dell'economia ecologica femminista su questo tema, che ha suggerito di approfondire, tra gli altri, il legame fondamentale tra la

---

[17] E. HYDE, M.E. GREENE, G.L. DARMSTADT, *Time poverty: obstacle to women's human rights, health and sustainable development*, in *Journal of global health*, 10(2), 2020, 020313.

[18] Il progetto è stato finanziato con le risorse del Bando dell'Università dell'Insubria per l'erogazione del Fondo per ricercatori a tempo determinato – 2022.

[19] L. CASANO (a cura di), *Lavoro e disuguaglianze nella transizione socio-ecologica*, fascicolo n. 4/2023, *Professionalità Studi*.

disuguaglianza/ingiustizia di genere nella crisi ecologica e la regolamentazione e la distribuzione del lavoro essenziale di assistenza per la riproduzione sociale e ambientale.

Muovendo dai risultati del progetto ENTRUST, i contributi raccolti in questo volume intendono contribuire alla diffusione di nuove chiavi di lettura per inquadrare il nesso genere-ambiente, in una prospettiva interdisciplinare, indispensabile per inquadrare un fenomeno ancora sommerso, ma che sta emergendo, all'incrocio tra problematiche ad oggi affrontate separatamente e in diversi ambiti disciplinari (l'equità e la giustizia sociale nei processi di transizione ecologica, la dimensione di genere delle politiche ambientali nel discorso europeo e internazionale sulla sostenibilità, la condizione delle donne nei mercati del lavoro trasformati dalle transizioni epocali in atto, le migrazioni climatiche, l'impatto sociale – ed in particolare di genere – dei disastri naturali causati dal cambiamento climatico), che attraverso questo volume si spera possano iniziare a dialogare, aprendo spazi per nuove ricerche sul tema.

L'uguaglianza di genere nel prisma delle politiche europee sulla sostenibilità

Barbara Pozzo

Sommario: 1. Il quadro europeo: il principio di uguaglianza tra uomo e donna. – 2. Il principio di sostenibilità nelle politiche europee. – 3. I programmi d'azione in campo ambientale e l'integrazione delle politiche di genere. – 4. La tutela dell'ambiente e la collaborazione con il mercato. – 5. I nuovi percorsi di finanza verde. – 6. Alcune prime conclusioni: *gender mainstreaming* e transizione verde.

1. Il quadro europeo: il principio di uguaglianza tra uomo e donna

L'uguaglianza tra uomini e donne costituisce un principio fondativo del Trattato istitutivo dell'allora Comunità Economica Europea sin dal 1957.

Oggi il principio di uguaglianza tra uomini e donne riceve un ampio riconoscimento: è sancito dall'articolo 2 [1] e dall'articolo 3, comma 3 [2], del Trattato sull'Unione europea (TUE), nonché dagli articoli 8 [3], 10 [4], 19 [5],

---

[1] Articolo 2: "*L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini*".

[2] Articolo 3, comma 3: "*L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore*".

[3] Articolo 8: "*Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne*".

[4] Articolo 10: "Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale".

[5] Articolo 19: "Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze

153 [6] e 157 [7] del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'UE fa riferimento alla uguaglianza tra uomini e donne nell'articolo 21 [8] e 23 [9], principi peraltro tutti già presenti nella nostra Carta Costituzionale del 1948 [10].

In particolare, l'articolo 153 TFUE consente all'UE di intervenire nell'ambito più ampio delle pari opportunità e della parità di trattamento nelle questioni relative all'occupazione. L'articolo 157 TFUE autorizza anche l'azione positiva finalizzata all'emancipazione femminile [11]. L'articolo 19 TFUE prevede altresì l'adozione di provvedimenti legislativi per combattere

---

da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale".

[6] Articolo 153: "*Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori ... i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;*".

[7] Articolo 157: "*1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.*

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.".

[8] Articolo 21. Non discriminazione "*1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali*".

[9] Articolo 23. Parità tra uomini e donne: "*La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato*".

[10] M. MILITELLO, *Principio di uguaglianza e di non discriminazione tra Costituzione italiana e Carta dei diritti fondamentali dell'UE (artt. 3 Cost.; art. 20 e art. 21 Carta di Nizza)*, in *Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona"*.INT-77/2010, 2010, 59.

[11] A. PETERS, *The Many Meanings of Equality and Positive Action in Favour of Women under European Community Law-A Conceptual Analysis*, in *European Law Journal* 2.2, 1996, 177-196.

tutte le forme di discriminazione, incluse quelle fondate sul sesso.

Nel corso del tempo, la Corte di Giustizia ha trasformato il principio di uguaglianza in un diritto fondamentale nel contesto comunitario [12] e il legislatore europeo ha concretizzato tale diritto attraverso la promulgazione di un ampio numero di regolamenti e direttive [13].

Con il caso *Defrenne v. Sabena* [14], ad esempio, la Corte diede concreta applicazione all'articolo 119 del Trattato di Roma [15], che prevedeva il principio di parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro [16], contribuendo a definire il concetto di *effetto diretto* e *orizzontale* del diritto europeo.

Il legislatore comunitario, dal canto suo, ha promulgato una copiosa normativa volta a concretizzare i grandi principi contenuti nel Trattato.

Tra i principali interventi si ricordano la *direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale* [17]; la *direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di*

---

[12] A. BRZEZIŃSKA, *Gender equality in the case law of the European court of justice*, in *Institute for European Studies Working Paper* 2, 2009.

[13] C. DOCKSEY, *The principle of equality between women and men as a fundamental right under community law*, in *Indus. LJ* 20, 1991, 258.

[14] Sentenza della Corte dell'8 aprile 1976. Gabrielle Defrenne contro Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Bruxelles-Belgio. Parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile. Causa 43-75. Raccolta della Giurisprudenza 1976-00455. ECLI: ECLI:EU:C:1976:56.

[15] Si veda ora articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

[16] Articolo 119. Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della a parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi d a presente articola, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura, 61 che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

[17] Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, GU L 6 del 10.1.1979, 24-25.

allattamento [18]; la *direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale* concluso dall'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), dal Centro europeo dell'impresa pubblica (CCEP), e dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) [19].

Va inoltre ricordata la *direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000* [20] che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale), la quale vieta la discriminazione basata sulla razza o sull'origine etnica in numerosi ambiti, compresi l'occupazione, la protezione e le prestazioni sociali, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi destinati al pubblico, incluso l'alloggio, che all'articolo 17 prevede che si debba tenere conto dell'impatto che la direttiva ha su uomini e donne [21].

Di pochi anni successiva è la *direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura* [22], che istituisce un quadro per l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso a beni e servizi e la loro fornitura, estendendo la protezione contro la discriminazione fondata sul sesso oltre il

---

[18] Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), GU L 348 del 28.11.1992, 1-7.

[19] Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES – Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, GU L 14 del 20.1.1998, 9-14.

[20] Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, GU L 180 del 19.7.2000, 22-26.

[21] Articolo 17. Relazione "*1. Entro 19 luglio 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva. 2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva*".

[22] Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, GU, 21.12.2004, L 373/37.

tradizionale ambito del mercato del lavoro includendo i settori dell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e mettendo in atto l'obbligo della parità di trattamento nelle transazioni economiche quotidiane che incidono sulla vita delle persone. La direttiva si applica a coloro che forniscono al pubblico beni e servizi remunerati nel settore pubblico e privato, al di fuori della sfera privata e familiare (articolo 3). Secondo l'articolo 6 della direttiva, il principio della parità di trattamento non esclude l'adozione di provvedimenti tesi a prevenire o compensare disparità di genere nel settore dei beni e dei servizi (*azioni positive*).

Un ambito di particolare interesse di applicazione della direttiva in discussione è il settore delle assicurazioni. La direttiva infatti sottolinea come talune categorie di rischi possano variare in funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è un fattore determinante, ma non necessariamente l'unico, nella valutazione dei rischi assicurati. A questo proposito, la direttiva prevede che per quanto concerne i contratti di assicurazione di questo tipo di rischi gli Stati membri possono decidere di autorizzare deroghe alla norma dei premi e delle prestazioni unisex, "*a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basa il calcolo sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico*" [23]. Tali deroghe sono consentite solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la norma unisex. La direttiva prevede inoltre che cinque anni dopo il recepimento della stessa, gli Stati membri avrebbero dovuto riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuariali e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data del suo recepimento.

Va ricordato a questo proposito che dopo la Sentenza sul caso Test-Achats della Corte di Giustizia dell'Unione Europea [24], la regola unisex deve essere applicata senza alcuna deroga (dal 21 dicembre 2012). Da quel momento, per tutti i nuovi contratti firmati da quella data, si applica il principio della tariffa unisex al settore assicurativo. In ogni caso, i costi associati alla gravidanza e alla maternità non devono dar luogo a differenze in termini di premi e prestazioni.

Per semplificare l'attuazione della sentenza della Corte, la Commissione Europea ha adottato delle *Linee guida sull'applicazione della Direttiva 2004/113/CE al settore assicurativo* [25].

---

[23] Considerando 19.

[24] Causa C-236/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 29 giugno 2009 – Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres, GU C 205 del 29.8.2009, 28-28; Sentenza del 1° marzo 2011, causa C-236/09 (GU C 130 del 30.4.2011, 4).

[25] Linee direttrici per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore

Con specifico riferimento al settore giuslavoristico, vanno inoltre ricordate la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro [26]; la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego [27]; la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio [28]; la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio [29]; la direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure.

Devono infine essere ricordate la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione [30].

---

delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats) Testo rilevante ai fini del SEE, GU C 11 del 13.1.2012, 1-11.

[26] Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303 del 2.12.2000, 16-22.

[27] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU L 204 del 26 luglio 2006, 23-36.

[28] Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, GU L 180 del 15.7.2010, 1-6.

[29] Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, GU L 188 del 12.7.2019, 79-93.

[30] Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i

Con riferimento ad un ambito che vede la donna oggetto di abusi, e quindi con una rilevanza penale delle condotte prese in considerazione, sono state adottate la *direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011*, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime [31], la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato [32] e, da ultimo, le due direttive del 2024: la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica [33] e la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime [34].

Vanno infine ricordate la direttiva 2024/1499 del Consiglio, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura [35] e la direttiva 2024/1500 sulle

---

relativi meccanismi di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE), PE/81/2022/REV/1, GU L 132 del 17.5.2023, 21-44.

[31] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, GU L 101 del 15.4.2011, 1-11.

[32] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, GU L 315 del 14.11.2012, 57-73.

[33] Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, PE/33/2024/REV/1, GU L, 2024/1385, 24.5.2024.

[34] Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, PE/14/2024/REV/1, GU L, 2024/1712, 24.6.2024.

[35] Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto

norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego [36].

Da questa breve disamina dei principali interventi dell'Unione Europea, si può intuire come dapprincipio il principio di uguaglianza tra uomini e donne non venisse interpretato come una concretizzazione del principio di sostenibilità, che entrerà nei trattati e nelle agende politiche europee solo più tardi.

2. Il principio di sostenibilità nelle politiche europee

Il principio di sostenibilità, che non era inizialmente previsto nei testi fondativi, nel 1992, con il Trattato di Maastricht [37], entra a pieno titolo nell'agenda dell'Unione Europea, che si prefigge i seguenti obiettivi quello di "*promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato*" [38].

Che con il *Trattato di Maastricht* si volesse prendere in considerazione il principio di sostenibilità nelle sue diverse componenti: quello ambientale, quello economico e quello sociale, appare chiaro anche dalle *Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per creare la Comunità Europea* ed in particolare dal nuovo articolo 2 che stabilisce che "*La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3A, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti*

---

riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, ST/10788/2023/REV/1, GU L, 2024/1499, 29.5.2024.

[36] Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, PE/92/2023/REV/1, GU L, 2024/1500, 29.5.2024.

[37] Trattato sull'Unione europea, GU C 191 del 29.7.1992, 1-112.

[38] Disposizioni Comuni, articolo B.

l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri".

Oggi il *Trattato* [39] riprende il *principio dello sviluppo sostenibile* in diverse disposizioni: oltre che nel Preambolo [40], il principio dello sviluppo sostenibile è sancito dall'articolo 3, dove è collegato alla realizzazione del mercato interno ("*L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico*") [41], ma anche con il ruolo che l'Europa intende svolgere a livello internazionale per promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo («*Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite*») [42]. Nella stessa linea si collocano le *Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione* [43], ove si ribadisce che l'Unione intende favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà; e che intende contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile.

Anche il *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* menziona

---

[39] Trattato sull'Unione Europea (Versione Consolidata), GU 26.10.2012, C 326/13.

[40] Preambolo: "*Determinati a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori*".

[41] Articolo 3.3.

[42] Articolo 3.5.

[43] Articolo 21.

espressamente il principio di sostenibilità, sia per quanto concerne la tutela dell'ambiente [44], sia per quanto concerne gli obiettivi di politica economica [45].

Il principio dello sviluppo sostenibile è ulteriormente ribadito dalla Carta dei diritti fondamentali [46], che dopo averlo richiamato nel suo Preambolo [47] dedicata all'ambiente, che recita: «*Un livello elevato di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente sono integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile*».

L'interpretazione del principio dello sviluppo sostenibile ha subito nel corso del tempo un'evoluzione. Se, dapprincipio, il principio dello sviluppo sostenibile sembrava rifarsi al concetto che si può ritrovare nel Rapporto Brundtland: «*Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni*» [48], la necessità di comprendere, da un punto di vista pratico, quali fossero le misure legislative che avrebbero dovuto essere adottate per raggiungere questo magico punto di equilibrio tra le esigenze di oggi e quelle di domani, hanno portato ad un intenso dibattito che ha arricchito il principio di nuovi contenuti, anche per quanto riguarda i rapporti di genere [49].

La stessa Commissione Brundtland riconosceva che "*la sostenibilità fisica non può essere garantita se le politiche di sviluppo non tengono conto di aspetti quali i cambiamenti nell'accesso alle risorse e nella distribuzione dei costi e dei benefici. Anche la nozione ristretta di sostenibilità fisica implica*

---

[44] Articolo 11: "*Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile*".

[45] Articolo 119, comma 3. che fa riferimento ad una "bilancia dei pagamenti sostenibile"; articolo 140, comma 1, che fa riferimento alla "*sostenibilità della situazione della finanza pubblica*".

[46] Carta dei diritti fondamentali dell'UE, GU C 202 del 7.6.2016, 389-405.

[47] Carta dei diritti fondamentali dell'UE, Preambolo: "*L'Unione ... si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento*".

[48] G. BRUNDTLAND, *Our Common Future*, OUP, 1987, 43.

[49] E. BROWN-WEISS, *Fairness to Future Generation: International Law, common patrimony and intergenerational Equity*, United Nations University Press, 1989; A.S. MANNE, *Intergenerational Altruism, Discounting and the Greenhouse Debate*, Stanford University, 1996; D.A. FARBER, P.A. HEMMERSBAUGH, *The Shadow of the Future: Discount Rates, Later Generations, and the Environment*, in 46 *Vanderbilt L.R.* 267, 1993.

una preoccupazione per l'equità sociale tra le generazioni, una preoccupazione che deve logicamente essere estesa all'equità all'interno di ciascuna generazione" [50].

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso si sono sviluppati diversi studi che hanno messo in luce come la questione del genere e della sostenibilità presenti almeno due aspetti: il contributo differenziato di uomini e donne alla sostenibilità e l'impatto differenziato della sostenibilità su uomini e donne [51].

Ma è soprattutto con gli *Obiettivi di Sviluppo del Millennio* (Millennium Development Goals), che si fondano sulla *Dichiarazione del Millennio* delle Nazioni Unite, firmata nel settembre 2000, che la discriminazione contro le donne entra a pieno titolo nell'Agenda dello sviluppo sostenibile [52]. La *Dichiarazione del Millennio* delle Nazioni Unite chiedeva gli Stati di impegnarsi per raggiungere entro il 2015 otto obiettivi: sradicare la povertà estrema e la fame nel mondo, rendere universale l'istruzione primaria, promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie, garantire la sostenibilità ambientale, ed – infine – sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo.

Con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata nel 2015 [53], si compie un ulteriore passo avanti [54], stabilendo 17 Obiettivi, declinati in 169 target, in cui il quinto Obiettivo "*Achieve gender equality and empower all women and girls*" è interamente dedicato all'uguaglianza di genere e all'emancipazione di tutte le donne e le adolescenti. In questa prospettiva, garantire ad ogni donna

---

[50] *Our Common Future*, *op. loc. cit.*

[51] R. MEINZEN-DICK, C. KOVARIK, A.R. QUISUMBING, *Gender and sustainability*, in *Annual Review of Environment and Resources* 39, 2014, 29-55.

[52] J.W. MCARTHUR, *The origins of the millennium development goals*, in *SAIS Review of International Affairs* 34.2, 2014, 5-24; A. SAITH, *From Universal Values to Millennium Development Goals: Lost in Translation,* in *Development and Change*, Volume 37, Issue 6, FORUM 2006, November 2006, 1167-1199; D. HULME, *The Millennium Development Goals (MDGs): A Short History of the World's Biggest Promise*, (September 30, 2009). BWPI Working Paper No. 100, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1544271 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1544271.

[53] Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs.

[54] J.D. SACHS, *From millennium development goals to sustainable development goals*, in *The lancet* 379.9832, 2012, 2206-2211; P. NANDA, *The journey from the millennium development goals to the sustainable development goals*, in *Denv. J. Int'l L. & Pol'y* 44, 2015, 389.

il completo sviluppo del proprio potenziale così come l'effettivo esercizio dei diritti, l'accesso alle risorse e a pari opportunità, viene considerato determinante per realizzare l'uguaglianza e accelerare il raggiungimento dello sviluppo sostenibile [55].

A differenza di quanto stabilito negli Obiettivi di sviluppo del millennio, il cui terzo obiettivo [56] si limitava a promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, il quinto Obiettivo di sviluppo sostenibile prevede, all'interno dei suoi nove target, riferimenti specifici alla partecipazione delle donne alla vita economica, politica e sociale, al rispetto dei diritti sessuali e riproduttivi e alla distribuzione delle attività domestiche non retribuite, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione ('*to achieve*') della parità tra i sessi e l'emancipazione di 'tutte' le donne e le 'adolescenti' [57].

Come tutti gli altri Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) inclusi nell'Agenda, anche il quinto riflette le tre dimensioni fondamentali dello sviluppo sostenibile: economica, ambientale e sociale. Il termine "sostenibile" indica un modello di sviluppo alternativo, interno ai contesti locali ed ecologicamente sostenibile, in grado di integrare la crescita economica con la tutela degli equilibri naturali del pianeta e il rispetto dei principi di giustizia, uguaglianza ed equità.

Tra questi principi, l'equità occupa un ruolo centrale, che si manifesta sia come giusta distribuzione delle risorse tra le generazioni attuali (equità intragenerazionale), sia come garanzia di pari opportunità per le generazioni future (equità intergenerazionale). Insieme alla partecipazione attiva e alla condivisione delle responsabilità, l'equità rappresenta un pilastro fondamentale dello sviluppo sostenibile, in particolare della sua dimensione sociale [58].

L'evoluzione del concetto di sostenibilità a livello internazionale ha sicuramente influito sull'interpretazione del concetto nel contesto dell'Unione Europea, dove appare chiaro anche nel susseguirsi dei diversi programmi di azione in campo ambientale.

---

[55] S. TORALDO, *L'uguaglianza di genere: un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile*, in *Agenda 2030: un viaggio attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile*, 2021, a cura di Enrico Giovannini e Angelo Riccaboni, ASviS e Santa Chiara Lab, ISBN 979-12-80634-01-6, 118.

[56] Terzo Obiettivo: "*Promote gender equality and empower women*".

[57] S. TORALDO, *op. loc. cit.*

[58] A. LANZA, *Lo sviluppo sostenibile*, Il Mulino, 2006.

3. I programmi d'azione in campo ambientale e l'integrazione delle politiche di genere

Accanto al copioso dibattito che si è sviluppato sui temi del genere e della sostenibilità e all'importante legislazione in materia di uguaglianza sopra citata, l'UE ha dato vita quella che ormai si può definire la più avanzata normativa a livello mondiale in materia di tutela dell'ambiente e di economia sostenibile e circolare, che via via prende sempre più in considerazione la prospettiva di genere.

In particolare, a partire dal *Quinto programma d'azione in campo ambientale* adottato dalla Commissione il 18 marzo 1992 intitolato "*Per uno sviluppo durevole e sostenibile*" [59], si prendeva in considerazione l'ampliamento del ventaglio degli strumenti di politica ambientale.

Al fine di guidare il cambiamento nell'approccio alle problematiche ambientali e al fine di incentivare uno spirito di "*responsabilità condivisa*", la Commissione si faceva portavoce dell'esigenza di proporre un ventaglio più ampio di strumenti che rendesse le imprese partecipi di un processo di sensibilizzazione e di presa di coscienza delle problematiche ambientali [60].

Accanto agli strumenti di politica ambientale tradizionali, quelli basati sul modello comando-controllo, venivano a collocarsi i cd. strumenti di mercato, che comprendono tasse, oneri, specifici incentivi ambientali, sistemi di scambio di autorizzazioni, regimi di etichettatura ecologica e di bilancio ambientale, la disciplina della responsabilità per danni causati all'ambiente e, infine, gli accordi ambientali [61].

Successivamente, con il *Sesto programma d'azione in campo ambientale* [62], che lanciava le strategie per il periodo 2002-2010, la Commissione

---

[59] Il Quinto Programma è stato pubblicato in GUCE C 138/5, 17.5.1993.

[60] I nuovi strumenti di politica ambientale e il concetto di "responsabilità condivisa" vengono esaminati al punto 7 del Quinto Programma d'azione, GUCE C 138/70, 17.5.1993.

[61] Comunicazione della Commissione, *L'ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, "Verso la sostenibilità"*, Bruxelles, 24.11.1999, COM (1999) 543 def. Nella successiva Comunicazione, intitolata: *L'ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro?* che costituiva una relazione intermedia sull'applicazione del programma, la Commissione dava conto del fatto che negli ultimi cinque anni fossero state attuate molte nuove iniziative negli Stati membri per incentivare l'impiego degli strumenti di mercato, riconoscendo alle nuove politiche il raggiungimento dei risultati auspicati.

[62] Si veda la *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni sul Sesto Programma di azione*

indicava chiaramente che uno degli scopi della politica ambientale dovesse essere quello di indurre il mercato a lavorare per l'ambiente attraverso una migliore collaborazione con il mondo imprenditoriale, introducendo programmi premiali per le aziende con le migliori prestazioni ambientali, promuovendo un'evoluzione verso prodotti e processi più verdi, incentivando l'adozione di marchi ecologici che permettessero ai consumatori di confrontare prodotti analoghi in base alle prestazioni ambientali.

Questo approccio strategico integrato avrebbe dovuto portare all'introduzione "*di nuove modalità di interazione con il mercato*" … che "*coinvolga i cittadini, le imprese e altri ambienti interessati, per indurre i necessari cambiamenti dei modelli di produzione e di consumo pubblico e privato che incidono negativamente sullo stato dell'ambiente e sulle tendenze in atto*" [63].

Nel *Settimo Programma* di azione dell'Unione in materia di ambientale, pubblicato nel 2013, intitolato "*Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta*" [64], la Commissione indicava le linee guida fino al 2020, coniugando – nell'ambito di una rifondata concezione di benessere, in cui la prosperità economica e il benessere dell'Unione vengono messi in stretta dipendenza dal suo capitale naturale – le ragioni dell'ambiente con quelle del mercato [65].

Il *Settimo Programma di azione* riflette l'impegno dell'Unione di trasformarsi in un'economia verde inclusiva che garantisca crescita e sviluppo, tuteli la salute e il benessere dell'uomo, crei posti di lavoro dignitosi, riduca le ineguaglianze, investa sulla biodiversità [66].

Al fine di raggiungere tali ambiziosi traguardi, la Commissione sottolinea come sia necessaria "*un'opportuna combinazione di strumenti politici*" [67], finalizzata a far acquisire agli operatori economici e ai consumatori una migliore comprensione dell'impatto ambientale delle loro attività e a gestirlo.

---

per l'ambiente della Comunità Europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" – Sesto programma di azione per l'ambiente, Bruxelles, 24.1.2001, COM (2001) 31 definitivo; si veda inoltre la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, in GUCE 10.9.2002, L 242/1.

[63] Vedi il 6° considerando della decisione n. 1600/2002 che istituisce il Sesto Programma d'azione in campo ambientale.

[64] Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020, in GU del 28.12.2013, L 354/171, 171-200.

[65] Punto 17 del programma d'azione.

[66] Punto 10 del programma d'azione.

[67] 33° Considerando della decisione n. 1386/2013/UE.

Tali strumenti politici si concretizzano in un ampio vaglio di strumenti giuridici, di diritto pubblico e di diritto privato, tra cui si ricomprendono incentivi economici, strumenti di mercato, obblighi di informazione, nonché in misure e strumenti volontari che impegnano i portatori d'interesse a vari livelli, ad integrazione dei quadri legislativi [68].

Nel 2019, la Commissione ha pubblicato il *Green Deal*, che mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra, raggiungendo la neutralità climatica. Tra gli obiettivi del *Green Deal*, vi sono quelli di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dell'Unione dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze, così come quelli di dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile, affinché nessuna persona e nessun luogo siano esclusi.

Tali obiettivi venivano presi in considerazione nell'*Ottavo programma d'azione* in campo ambientale [69], pubblicato nel 2022, che indica le azioni politiche e normative europee da intraprendere fino al 2030 al fine di implementare gli *Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030,* nonché quelli individuati nella Comunicazione sul *Green Deal* europeo. Il suo scopo è quello di rinsaldare l'azione dell'Europa per il raggiungimento del traguardo della neutralità climatica. A tal fine, l'articolo 2 individua sei obiettivi prioritari che dovrebbero essere perseguiti nell'ambito del programma: la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici da parte dell'ambiente, della società e «*di tutti i settori dell'economia*»; «*accelerare la transizione a un'economia circolare*»; «*perseguire l'inquinamento zero*»; «*proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità*»; «*ridurre le pressioni climatiche connesse alla produzione e al consumo*».

Il programma "*mira ad accelerare, in modo equo e inclusivo, la transizione verde a un'economia climaticamente neutra, sostenibile, priva di sostanze tossiche, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sull'energia rinnovabile, resiliente, competitiva e circolare, e a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, mediante, tra l'altro, l'interruzione e*

---

[68] 33° Considerando della decisione n. 1386/2013/UE.

[69] Decisione n. 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, in GU del 12.4.2022, L 114, 22-36.

l'inversione del processo di perdita della biodiversità. Esso sostiene e rafforza un approccio integrato all'attuazione delle politiche, basandosi sul Green Deal europeo" [70].

L'*Ottavo programma d'azione* in campo ambientale prende in considerazione, più di quanto non avessero fatto i programmi d'azione precedenti, le questioni di genere in relazione ai problemi ambientali e al cambiamento climatico.

In particolare, l'*Ottavo programma d'azione* ricorda che il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Forum globale sull'ambiente dell'OCSE "*hanno evidenziato che i cambiamenti climatici hanno un impatto specifico di genere*" [71]. Dato che i ruoli differenziati per genere causano anche vulnerabilità differenti di donne e uomini agli effetti dei cambiamenti climatici e gli impatti di questi ultimi acuiscono le disparità di genere, risulta necessario adottare una prospettiva di genere per quanto riguarda le azioni e le finalità legate al conseguimento degli obiettivi prioritari dell'*Ottavo programma d'azione* al fine garantire che non si perpetuino le disuguaglianze di genere.

Per questo motivo, l'articolo 3 stabilisce che il raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'*Ottavo programma d'azione* richiede alla Commissione, agli Stati membri, alle autorità regionali e locali e ai portatori di interessi, a seconda dei casi, di: "*integrare la dimensione di genere in tutte le politiche in materia di clima e ambiente, anche attraverso l'inclusione di una prospettiva di genere in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche*" [72].

Tale evoluzione può essere compresa solo alla luce del dibattito che nel frattempo si era sviluppato a livello internazionale, ove il principio di uguaglianza e dell'empowerment femminile venivano sempre più compresi come un pilastro importante dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile.

4. La tutela dell'ambiente e la collaborazione con il mercato

Come si è avuto modo di vedere, a partire dal Quinto Programma d'azione in campo ambientale, le Istituzioni Europee hanno cercato una maggiore collaborazione con il mercato [73].

---

[70] Articolo 1, comma 2 della decisione n. 591/2022/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022.

[71] Considerando 20 della decisione n. 591/2022/UE.

[72] Articolo 3, lettera g).

[73] Cfr. *supra sub* 3.

Tuttavia, il mercato non raggiunge da solo i risultati agognati. Serve un quadro normativo adeguato, che dia i corretti incentivi alle imprese e le adeguate informazioni ai consumatori perché possano agire come operatori del cambiamento.

In questa prospettiva, la Commissione ha operato sia sul fronte dell'offerta, con una adeguata politica rivolta alle imprese, che sul fronte della domanda, elaborando strategie rivolte ai consumatori.

Per quanto concerne il versante della domanda, va ricordata la *Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013*, intitolata *Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace* [74], in cui la Commissione sottolinea come la politica dei consumatori possa fornire gli strumenti di mercato che consentano ai cittadini, in quanto consumatori, di effettuare scelte favorevoli all'ambiente. Il tentativo di portato avanti dalla Commissione è quello di creare un circolo virtuoso: migliorare la resa ambientale generale dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, promuovere ed incentivare la domanda di prodotti migliori e di tecnologie di produzione migliori, aiutando i consumatori a scegliere meglio grazie ad un'etichettatura maggiormente coerente e semplificata.

Da qui i diversi interventi attuati in questa prospettiva: dalla etichettatura dei prodotti [75], alla eco-progettazione dei prodotti [76] agli interventi in materia di durabilità e riparabilità dei prodotti e contro il greenwashing [77], con

---

[74] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo, Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013, *Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace*, COM/2007/0099 def.

[75] Come nel caso dell'Ecolabel, istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 (Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 27 del 30.1.2010, 1-19. Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

[76] Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), PE/106/2023/REV/1, GU L, 2024/1781, 28.6.2024.

[77] Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE) PE/64/2023/REV/1, GU L, 2024/825, 6.3.2024.

l'obiettivo di mettere fine all'economia lineare per introdurre un modello di economia circolare.

È in questo contesto che si colloca il *Piano d'azione per l'economia circolare del 2020* [78], con cui la Commissione propone una revisione del diritto dei consumatori dell'UE per garantire che i consumatori ricevano informazioni affidabili e pertinenti sui prodotti presso il punto vendita, sulla loro durata di vita, sulla disponibilità di servizi di riparazione, pezzi di ricambio e manuali di riparazione e che ha ricevuto una puntuale concretizzazione con la già citata direttiva 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione [79].

Sul versante delle imprese, una politica di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali è stata sviluppata con il supporto allo sviluppo della Responsabilità Sociale d'Impresa, a partire dal Libro Verde del 2001 [80], il cui obiettivo è «*l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate*».

Nel 2011, la Commissione pubblicava una rinnovata Strategia per la Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) [81], in cui il tema della responsabilità sociale delle imprese veniva presentato come un interesse delle imprese. In particolare, un approccio strategico nei confronti del tema della responsabilità sociale delle imprese doveva considerarsi sempre più importante per la loro competitività, potendo portare benefici in termini di gestione del rischio, riduzione dei costi, accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse umane e capacità di innovazione.

Tra gli strumenti di applicazione della RSI, venivano presentati i *codici di condotta*, come strumenti volontari di autoregolamentazione con cui le aziende, oltre a fissare i propri valori di riferimento, stabiliscono tutta una serie di regole comportamentali che spesso hanno lo scopo di gestire l'impatto che l'attività delle imprese può avere sull'ambiente o sulla società.

---

[78] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva*, COM/2020/98 final.

[79] Cfr. *supra*, nota 77.

[80] Libro Verde, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese* (presentato dalla Commissione, Bruxelles, 18.7.2001 COM (2001) 366 definitivo.

[81] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, COM (2011) 681 definitivo.

5. I nuovi percorsi di finanza verde

Con l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici nel 2015 [82], appare chiaro che il quadro giuridico internazionale sta spingendo per rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente al clima [83].

Secondo l'Accordo di Parigi, che caratterizzerà lo scenario internazionale volto a creare uno sforzo globale per combattere il cambiamento climatico, i Paesi sviluppati dovranno svolgere un ruolo particolare, assumendo un ruolo guida nella mobilitazione dei finanziamenti per il clima da un'ampia varietà di fonti, strumenti e canali, sostenendo specifiche strategie nazionali e tenendo conto delle esigenze e delle priorità dei Paesi in via di sviluppo.

Da qui prende le mosse lo sviluppo di un'apposita normativa a livello europeo sulla finanza verde [84]. Anche in questo contesto va sottolineata l'importanza della prospettiva di genere nella realizzazione di un quadro normativo volto a rendere l'UE più sostenibile e più resiliente ai cambiamenti climatici. Si ricorderà in particolare come la direttiva 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, in vigore dal 1° gennaio 2023 [85], ponga un forte accento sulla dimensione di genere.

In particolare, sottolinea come "*i principi di rendicontazione di sostenibilità che riguardano la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore dovrebbero specificare, tra l'altro, le informazioni da comunicare*

---

[82] Accordo di Parigi (OJ L 282 19.10.2016, p. 4, CELEX: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)); S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 1, 2016, 81-121; E. CAMPO, *L'Accordo di Parigi sul clima (12 dicembre 2015*), in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, 2016, 353-394.

[83] P. COPPOTELLI, *La strategia europea sullo sviluppo sostenibile. In particolare, la finanza sostenibile e le modifiche al quadro regolamentare europeo*, in *Analisi Giuridica dell'Economia* 21.1, 2022, 293-314.

[84] D. BUSCH and others (eds), *Sustainable Finance in Europe: Corporate Governance, Financial Stability and Financial Markets*, Palgrave Macmillan, 2021; M. MIGLIORELLI, P. DESSERTINE (eds), *The Rise of Green Finance in Europe – Opportunities and Challenges for Issuers, Investors and Marketplaces*, Palgrave Macmillan, 2019; K. HUMMEL, D. JOBST, *An Overview of Corporate Sustainability Reporting Legislation in the European Union*, in *Accounting in Europe*, 2024, 21, 320.

[85] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE), PE/35/2022/REV/1, GU L 322 del 16.12.2022, 15-80.

sul divario retributivo di genere, tenendo conto di altro diritto pertinente dell'Unione" [86] e che "*i principi di rendicontazione di sostenibilità che riguardano la diversità dovrebbero specificare, tra l'altro, le informazioni da comunicare sulla diversità di genere nell'alta dirigenza e il numero di membri del sesso sottorappresentato nei consigli di amministrazione*" [87].

Sotto il profilo comunicazionale, la direttiva prevede inoltre che al fine di realizzare progressi verso il raggiungimento di una partecipazione di genere più equilibrata nel processo decisionale economico, si rende necessario garantire che le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione comunichino sempre le proprie politiche in materia di diversità di genere e la relativa attuazione [88].

Nelle modifiche che la nuova direttiva apporta alla precedente direttiva 2013/34/UE, si legge ora infatti che "*una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente al genere e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età, le disabilità o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta*" [89].

L'articolo 29 *ter*, inoltre, sui principi di rendicontazione di sostenibilità prevede ora al numero 1, lettera b) che "*le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori sociali e in materia di diritti umani: i) la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità*".

Perché le aziende possano avviare il reporting di sostenibilità, la Commissione è intervenuta successivamente nel 2023 con un apposito Regolamento delegato, approvando il primo set di European Sustainability Reporting Standard (ESRS) sviluppati dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) [90].

---

[86] Considerando 49, Direttiva (UE) 2022/2464.

[87] *Ibidem*.

[88] Considerando 58, Direttiva (UE) 2022/2464.

[89] Nuovo articolo 20, numero 1, lettera g.

[90] Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità, C/2023/5303, GU L, 2023/2772, 22.12.2023.

La data di adozione di tali standard era stata prevista, per le prime entità interessate, per il 30 giugno 2024, ma a febbraio 2024 il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento hanno trovato un accordo per far slittare l'adozione al 30 giugno 2026.

6. Alcune prime conclusioni: *gender mainstreaming* e transizione verde

Le sfide principali che l'UE si trova oggi ad affrontare, tra cui le transizioni verde e digitale, hanno tutte una dimensione di genere.

Sono queste le problematiche che mette in evidenza *la Strategia per la parità di genere 2020-2025* [91], sottolineando come "*nel mondo degli affari, in politica e nella società nel suo complesso potremo raggiungere il nostro pieno potenziale solo utilizzando tutti i nostri talenti e la nostra diversità. La parità di genere fa aumentare i posti di lavoro e la produttività: è quindi un potenziale che va sfruttato man mano che si procede verso le transizioni verde e digitale e si fronteggiano le sfide demografiche*".

La Commissione prevede di attuare la *Strategia* seguendo su un duplice binario: introducendo misure mirate volte a conseguire la parità di genere, combinate a una maggior integrazione della dimensione di genere.

È qui che nella *Strategia*, fa capolino il concetto di *gender mainstreaming,* che integrando la dimensione di genere, intende garantire che le politiche e i programmi europei massimizzino il potenziale di tutti – donne e uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, al fine di è ridistribuire il potere, la capacità d'influenza e le risorse in modo equo, basato sulla parità uomo-donna, lottando contro le disuguaglianze, promuovendo l'equità e creando opportunità.

Tale obiettivo viene quindi perseguito dalla Commissione "*inserendo sistematicamente una prospettiva di genere in ogni fase dell'elaborazione delle politiche in tutti i settori di azione dell'UE, sia interni che esterni*", specificando inoltre che la Strategia sarà attuata "*utilizzando, come principio trasversale, l'intersezionalità, vale a dire la combinazione del genere con altre caratteristiche o identità personali e il modo in cui tali intersezioni contribuiscono a determinare esperienze di discriminazione specifiche*" [92].

---

[91] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025*, Bruxelles, 5.3.2020, COM (2020) 152 final.

[92] COM (2020) 152 final, 2.

Al fine di dare concretizzazione a tali obiettivi, la Commissione riferisce che le prossime azioni previste nel quadro del *Green Deal europeo,* quali l'iniziativa per un'"*ondata di ristrutturazioni nel settore edilizio*" o la *strategia dell'UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici,* possono incidere in misura diversa sulle donne e sugli uomini, sottolineando che il ruolo delle giovani donne, in particolare, è stato importantissimo nel guidare la spinta al cambiamento.

La Commissione da quindi atto che "*donne e uomini non sono influenzati nello stesso modo dalle politiche verdi che mirano a contrastare i cambiamenti climatici (le donne hanno meno possibilità come rifugiati climatici) o a promuovere la transizione all'energia pulita (le donne sono maggiormente vittime della povertà energetica) o i trasporti a emissioni zero (sono le donne a utilizzare di più i trasporti pubblici)*", concludendo infine che affrontare la dimensione di genere sia determinante per sfruttare appieno il potenziale di queste politiche.

Considerazioni sul discorso teorico relativo al genere e all'ambiente nella transizione socio-ecologica in corso

Elena Nalato, Barbara Pozzo

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il quadro teorico. – 3. La metodologia applicata. – 4. I risultati dell'analisi. – 4.1. Il modello della Green Economy. – 4.2. Il modello della decrescita. – 4.3. Il modello dell'economia circolare. – 5. Alcune prime conclusioni.

1. Introduzione

Negli ultimi anni, gli studi sul genere e l'ambiente, e in particolare sul genere e il cambiamento climatico, hanno conosciuto un grande sviluppo, ispirati dalle teorie e dalle pratiche eco-femministe che sono state ripensate in questa prospettiva [1].

Guardando alle istituzioni internazionali competenti, le considerazioni sulla parità di genere sono entrate nelle agende ambientali e climatiche [2], così come le preoccupazioni ambientali e climatiche sono entrate nel dibattito sulla parità di genere [3].

---

[1] G. Di Chiro, *Making Ecofeminism(s) Matter...Again*, in *Women's Studies*, 2021, 50:8, 820-828.

[2] Come nel caso dei risultati ottenuti dal Women and Gender Constituency nell'ecosistema UNFCCC. Cfr. B. Burns, T. Daniel, *Guida tascabile alla parità di genere nell'ambito dell'UNFCCC*, in *European Capacity Building Initiative*, 2017.

[3] Ad esempio, come nella sessantaseiesima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne. Cfr. il Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite: *Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes* 14-25 marzo 2022, New York, Stati Uniti.

Le interconnessioni tra disuguaglianza di genere, degrado ambientale e crisi climatica sono numerose [4].

Questo contributo, che fa parte del progetto di ricerca ENTRUST (*womEN's work and sustainability: Towards gendeR jUSt Transitions*, Università dell'Insubria, Italia), affronta la transizione socio-ecologica da sistemi produttivi ed economici ad alte emissioni verso sistemi sostenibili, focalizzando l'attenzione sulle carenze in termini di nuove o esacerbate disuguaglianze sociali, come, non da ultimo, la disuguaglianza di genere nel mondo del lavoro [5].

Mentre la finestra temporale per attuare azioni concrete volte a mitigare il cambiamento climatico si sta inesorabilmente chiudendo [6], il dibattito

scientifico e istituzionale sui possibili percorsi verso un futuro a zero emissioni di carbonio appare sempre più vivace ed è fortemente influenzato da modelli economici precisi che orientano gran parte della produzione scientifica su questi temi così come, anche se in misura diversa, il dibattito istituzionale.

Questo articolo mira ad analizzare i modelli economici più importanti per la transizione verso la sostenibilità al fine di valutare se questi possano avere ripercussioni negative in termini di disuguaglianza di genere nel mondo del lavoro.

2. Il quadro teorico

L'ultimo Rapporto di sintesi dell'IPCC, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, ha affermato in modo inequivocabile che «*le attività umane, principalmente attraverso le emissioni di gas serra, hanno causato il riscaldamento globale, con la temperatura superficiale globale che ha raggiunto 1,1°C sopra il 1850-1900 nel 2011-2020*» e che i cambiamenti climatici causati dall'uomo hanno un impatto nel presente, con perdite e danni alla natura e alle persone. Mentre «*ogni incremento di 1°C del riscaldamento globale intensificherà pericoli multipli e concomitanti*», vi è un'elevata certezza che «*le emissioni globali di gas serra hanno continuato ad aumentare, con*

---

[4] *Ex multis*: R. PEARSE, *Genere e cambiamenti climatici*, in *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 2017, 8(2), 1-16.

[5] ILO, *Genere, lavoro e una transizione equa verso economie e società sostenibili dal punto di vista ambientale per tutti*, 2017.

[6] UNEP, *Rapporto sul divario delle emissioni 2022: La finestra che si chiude – La crisi climatica richiede una rapida trasformazione delle società*, 2022.

contributi storici e attuali diseguali». Il messaggio di urgenza e speranza contenuto nel Rapporto di Sintesi è che vi è un'elevata certezza che «*riduzioni profonde, rapide e sostenute delle emissioni di gas serra porterebbero a un rallentamento percettibile del riscaldamento globale entro circa due decenni*» [7].

Il concetto di Antropocene, originario della geologia, è spesso scelto dagli studiosi per sottolineare quanto sia stato grande l'impatto delle attività umane sulla Terra, soprattutto in termini di cambiamento climatico. Tuttavia, le responsabilità, come le risorse per affrontare il cambiamento, non sono distribuite equamente a livello globale: i meno responsabili sono i più vulnerabili [8]. Alcuni Autori hanno proposto concetti simili per evidenziare responsabilità più specifiche [9]. Morrow sostiene che «*non ci troviamo tanto nell'Antropocene quanto nell'Andropocene*», poiché la *governance* a qualsiasi livello, i sistemi giuridici, le economie e l'istruzione sono prevalentemente guidati da uomini. Il cambiamento climatico sarebbe il «*segno distintivo dell'Andropocene*», che mostra e aumenta «*le continue tossicità di un modo di essere che influisce profondamente sulle relazioni interumane, oltre a caratterizzare un'incarnazione fatalmente imperfetta dell'interfaccia tra umanità e natura*». Pertanto, Morrow considera la lotta per la parità di genere come «*parte integrante e non facoltativa*» dell'azione per il clima, al fine di spostare le attuali strategie dall'eccessiva dipendenza dalla tecnologia verso un «*approccio misto che cerchi anche di sfruttare l'esperienza vissuta e la riproduzione, nel senso più ampio del termine (in relazione alle attività che perpetuano e sostengono la vita)*» [10].

Il nesso tra genere e ambiente è stato oggetto di studi accademici sin dagli anni Settanta, con l'analisi delle strutture dualistiche che contrappongono gli uomini e la cultura da un lato alle donne e alla natura dall'altro. Il primo pensiero eco-femminista, poi criticato per il suo essenzialismo, e i femminismi ecologici sono stati alla base dell'elaborazione dell'Ecologia Politica

---

[7] IPCC, *Summary for Policymakers*, in *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2023, 1-34.

[8] M. MEIKLE, J. WILSON, T. JAFRY, *Climate justice: Between mammon and mother earth*, in *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 2016, 8(4), 488-504.

[9] Cfr. D.J. HARAWAY, *Staying with the trouble: Making kin in the Chthulucene*, Duke University Press, 2016.

[10] K.L. MORROW, *Tackling climate change and gender justice-integral; not optional*, in *Oñati Socio-Legal Series*, 11(1), 2021, 207-230.

Femminista negli anni Novanta, inizialmente incentrata sulla conoscenza scientifica ed ecologica di genere, sui diritti e le responsabilità di genere rispetto all'ambiente, sulla politica di genere e sull'attivismo di base.

Come sintetizzato da Nightingale, «*la maggior parte del lavoro svolto nell'ambito dell'ecologia politica femminista dimostra come il genere, inteso come ruoli sessuali maschili/femminili definiti culturalmente, strutturi l'accesso a particolari tipi di conoscenza, spazio, risorse e processi socio-politici*», e quindi «*uomini e donne abbiano opportunità e sfide diverse in relazione al cambiamento ambientale e allo sviluppo*» [11].

Oggi, nonostante una chiara mancanza di dati sul rapporto tra genere e ambiente, sono state prodotte molte prove nelle attività di reporting svolte da importanti soggetti istituzionali a livello internazionale, che evidenziano in particolare il legame tra cambiamento climatico e genere.

Nel 2023, il Gruppo di lavoro II dell'IPCC, dedicato allo studio degli impatti, dell'adattamento e della vulnerabilità, ha effettuato un'analisi di come le considerazioni di genere sono affrontate nel Sesto rapporto di valutazione.

I principali risultati sono in primo luogo che la disuguaglianza strutturale è una delle cause dei danni legati al cambiamento climatico e coloro che sono strutturalmente svantaggiati sono sproporzionatamente vulnerabili a questi impatti negativi.

Inoltre, le donne – considerando l'eterogeneità di questo gruppo – sono considerate tra i soggetti più vulnerabili proprio a causa della disuguaglianza di genere, ma sono anche «agenti di cambiamento con conoscenze e competenze preziose».

Dare quindi priorità all'equità e alla giustizia nell'azione per il clima porta a risultati più efficaci e sostenibili anche se gli sforzi per integrare la parità di genere nell'azione per il clima non hanno avuto finora un impatto strutturale [12].

In tempi più recenti è diventato chiaro che le conseguenze di genere dei cambiamenti climatici si producono anche nell'interconnessione tra la crisi climatica e la cosiddetta *crisi dell'assistenza (care crisis)*. Secondo le studiose che hanno elaborato il rapporto pubblicato di recente per Oxfam, *Caring in a*

---

[11] A. NIGHTINGALE, *The nature of gender: work, gender, and environment*, in *Environment and planning D: Society and space*, 2006, 24(2), 165-185.

[12] L. AGUILAR REVELO, C. TAN, J. OCAMPO, *Gender Considerations in the IPCC Sixth Assessment Report (AR6)*, Kaschak Institute, Binghamton University, 2023.

changing climate. Centering care work in climate action, concentrarsi sul lavoro di cura nell'agenda climatica è fondamentale per evitare che l'azione per il clima aggravi la disuguaglianza di genere [13]. Infatti, il lavoro di cura è svolto molto spesso da donne e ragazze in tutto il mondo, e la crisi dell'assistenza è il risultato dei sacrifici ad esso correlati.

Per quanto riguarda il quinto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG), dedicato alla parità di genere, il *Gender Snapshot* 2023 *delle Nazioni Unite* registra che il lavoro di cura non retribuito non è ancora distribuito equamente: «*a livello globale le donne dedicano 2,8 ore in più rispetto agli uomini al lavoro di cura e domestico non retribuito*» e «*sono necessari investimenti in politiche, servizi, posti di lavoro e infrastrutture di cura per riconoscere, ridurre e ridistribuire il lavoro di cura e domestico non retribuito*» [14].

Per quanto riguarda invece l'ottavo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dedicato al lavoro dignitoso, le donne risultano ancora guadagnare a livello globale solo un terzo del reddito rispetto agli uomini, a causa degli oneri assistenziali, delle carriere discontinue e del divario retributivo di genere. Sebbene si tratti di dati medi, la partecipazione delle donne al lavoro produttivo in alcune aree, principalmente nel Nord del mondo, senza un'adeguata condivisione del lavoro di cura, ha prodotto le cosiddette *catene globali di cura,* definite da Hochschild come «*serie di legami personali tra persone in tutto il mondo basati sul lavoro retribuito o non retribuito di cura*» [15].

La letteratura mette in evidenza come i cambiamenti climatici aumenteranno la frequenza e l'intensità degli eventi meteorologici estremi e sarà quindi necessario un maggiore lavoro di assistenza per far fronte a tali impatti, che potranno produrre una più alta percentuale di lesioni, malattie, stress, ed altre conseguenze dannose per gli esseri umani.

Allo stesso tempo, si ipotizza che fornire assistenza potrà diventare più difficile, sia a causa del coinvolgimento dei *caregivers* stessi negli impatti climatici, sia a causa dei danni alle infrastrutture. Tutto ciò colpirà più duramente i paesi a basso reddito, dove vive un gran numero di persone che dipendono principalmente dall'agricoltura di sussistenza. Le misure e gli sforzi di mitigazione e di adattamento potrebbero comportare un onere aggiuntivo

---

[13] S. MacGregor, S. Arora-Jonsson, M. Cohen, *Caring in a changing climate: Centering care work in climate action*, Oxfam, 2022.

[14] UN Women, *Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2023*.

[15] A.R. Hochschild, (2015). *Global care chains and emotional surplus value* in D. Engster, T. Metz (eds), *Justice, politics, and the family*, Routledge, 2015, 249-261.

per i *caregivers* se non si tiene conto delle dinamiche inique del lavoro di assistenza [16].

Per comprendere i complessi fenomeni che possono derivare dall'intersezione di questi diversi processi e come affrontarli, appare particolarmente utile riferirsi al concetto di *transizione socio-ecologica* più che alla mera *transizione ecologica*. La «*riduzione profonda, rapida e sostenuta delle emissioni di gas serra*» [17] necessaria per evitare una catastrofe climatica implicherebbe una transizione da sistemi produttivi ed economici ad alte emissioni verso sistemi a basse emissioni e poi a zero emissioni di carbonio. La transizione è un processo di cambiamento profondo a lungo termine, costituito da molti cambiamenti interconnessi che si rafforzano a vicenda, e le società dovranno fare fronte a queste transizioni per affrontare le grandi sfide che ci attendono. La *transizione* verso una società sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico in particolare implica una transizione socio-tecnologica e una transizione socio-ecologica [18]. *La transizione socio-ecologica* è definita da Fisher-Kowalski come «*una transizione tra due diversi regimi energetici sociali (fonti e tecnologie di conversione energetica dominanti)*» e «*ciò che sta cambiando non è solo la fonte di energia e le tecnologie, ma anche molte altre caratteristiche della società: l'economia, la demografia, i modelli di insediamento, le relazioni sociali e la stessa struttura della personalità umana. In codipendenza, cambia anche l'ambiente naturale*» [19]. Le società umane hanno già assistito e sono già state coinvolte in misura diversa e non simultanea in altre transizioni socio-ecologiche, come quella avvenuta dal regime energetico agricolo, basato sull'energia solare e sull'uso del suolo, al regime industriale, basato sui combustibili fossili, prima sul carbone e poi anche sul petrolio e sul gas. Questa transizione ha portato a un aumento di dieci volte dell'uso dei materiali e a un aumento di quattro volte della popolazione mondiale, cambiando profondamente il rapporto tra le società umane e gli ecosistemi in cui vivono [20].

---

[16] J. MORRISSEY, S. MACGREGOR, S. ARORA-JONSSON, *Addressing the Climate and Care Crises*, in *Stanford Social Innovation Review*, 2022, Fall, 59-6.

[17] IPCC, *op. cit.*

[18] Cfr. A. DIMITROVA, K. HOLLAN, D. LASTER, A. REINSTALLER, M. SCHRATZENSTALLER, E. WALTERSKIRCHEN, T. WEISS, *Rassegna bibliografica sui concetti e le definizioni fondamentali, gli obiettivi e le finalità politiche, nonché gli strumenti rilevanti per la transizione socio-ecologica*, in *WWWforEurope Working Paper*, 2013.

[19] M. FISCHER-KOWALSKI, W. HAAS, D. WIEDENHOFER, U. WEISZ, I. PALLUA, N. POSSANNER, E. WEIS, *Socio-ecological transitions: definition, dynamics and related global scenarios*, Institute for Social Ecology-AAU, Centre for European Policy Studies, 2012.

[20] M. FISCHER-KOWALSKI, W. HAAS, D. WIEDENHOFER, U. WEISZ, I. PALLUA, N. POSSANNER, E. WEIS, *op. cit.*

L'attuale transizione verso la sostenibilità delle energie rinnovabili dovrebbe tradursi, in Europa, in una diminuzione del consumo di energia e di materie prime, in un passaggio dalla produzione e dal consumo di prodotti alla fornitura di servizi, in una diminuzione del consumo di prodotti di origine animale e nello sviluppo di infrastrutture più resilienti. Ciò avrà evidentemente conseguenze sulla qualità e sulla quantità del lavoro, in tutte le sue forme, per quanto riguarda l'agricoltura e la silvicoltura, l'industria edile, la gestione dei rifiuti, il commercio e i trasporti. Il lavoro fisico potrebbe aumentare, mentre quello intellettuale potrebbe essere, almeno in parte, sostituito dall'intelligenza artificiale o delocalizzato. È interessante notare che, secondo le previsioni di alcuni studi, i lavori di assistenza, retribuiti o non retribuiti, aumenteranno, poiché la tecnologia difficilmente potrà sostituire l'empatia richiesta [21].

Il concetto di transizione socio-ecologica si colloca su un piano diverso rispetto all'espressione "*transizione giusta*" (*just transition*), molto più utilizzata nel discorso politico e istituzionale, che identifica un programma di riforme multiforme piuttosto che una categoria concettuale con una specifica portata euristica [22]. L'approccio della *transizione giusta* implica che le conseguenze della transizione ecologica e l'abbandono dell'uso dei combustibili fossili non dovrebbero ricadere su soggetti vulnerabili, come solo sui lavoratori o sulle donne.

Nella letteratura scientifica così come nella letteratura grigia [23] si possono trovare diverse concettualizzazioni della transizione giusta. Il concetto originale è emerso negli anni Settanta dal *Sindacato dei Lavoratori del Petrolio, della Chimica e dell'Energia Atomica* (*Oil, Chemical, and Atomic Workers Union*) in Nord America, per poi diffondersi ad altri sindacati, istituzioni, ONG e movimenti di base in tutto il mondo, che ne hanno sviluppato diverse interpretazioni [24]. Krawchencko e Gordon distinguono tra interpretazioni

---

[21] M. FISCHER-KOWALSKI, W. HAAS, D. WIEDENHOFER, U. WEISZ, I. PALLUA, N. POSSANNER, E. WEIS, *op. cit.*

[22] X. WANG, XINXIN, L. KEVIN, *Just transition: A conceptual review*, in *Energy Research & Social Science* 82, 2021, 102291; R.J. HEFFRON, *What is the "just transition"? Achieving a just transition to a low-carbon economy*, Springer International Publishing, 2022, 9-19.

[23] La letteratura grigia è l'insieme dei testi non pubblicati attraverso i normali canali del commercio librario, ma diffusi, dagli stessi autori o da enti e organizzazioni pubbliche e private, all'interno dell'ente che li produce, senza fini di lucro.

[24] H. KREININ, *Typologies of "Just Transitions": Towards Social-Ecological Transformation*, WU Vienna University of Economics and Business, 2020, 1-12.

incentrate sul lavoro, sull'ambiente o sulla società [25]. Il concetto di *transizione giusta* elaborata dalla Confederazione Internazionale dei Sindacati e dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (*International Trade Unions Confederation and the International Labor Organization*), ad esempio, è stata criticata perché si concentra sulla creazione di posti di lavoro dignitosi e *verdi*, ma non affronta le disuguaglianze sociali prodotte dall'attuale sistema economico capitalista ed esclude coloro che non sono lavoratori in senso stretto ma svolgono attività di riproduzione fondamentali [26]. Sandra Fredman sottolinea come «*alcuni delle più importanti teorie di riferimento della Transizione Giusta siano dominate da un "canone maschile" e suggerisce un esame approfondito in termini di sostanziale uguaglianza di genere*» [27].

Come tutte le teorie sulla transizione, il concetto di transizione socio-ecologica si concentra sulle trasformazioni sociali e sulla loro *governance*, poiché le sfide sociali ritenute necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici fissati dai governi, sia nel *Global South* così come nel *Global North*, implicano sfide senza precedenti per la società nel suo complesso. E le relazioni di genere sono un aspetto rilevante da prendere in considerazione quando si tratta di capire come riorganizzare la società per raggiungere gli obiettivi climatici che ci siamo proposti.

È interessante osservare come siano stati fatti diversi tentativi per coniugare le teorie della transizione e con quelle sul genere come strumento euristico per illustrare come le relazioni di genere siano rilevanti per la governance climatica. Annica Kronsell, ad esempio, ha sviluppati diversi argomenti sulla rilevanza della presenza delle donne nei diversi livelli di azione che contribuiscono a sviluppare le politiche climatiche, affrontando questioni specifiche che combinano diversi elementi delle teorie della transizione ecologica e gli studi sul genere. Così facendo, è giunta alla conclusione che i due campi teorici (teorie della transizione e studi di genere) possono trovare un collegamento almeno su tre argomenti su ciò che è necessario per realizzare una transizione: la necessità di sfidare le norme istituzionalizzate, di sfidare le relazioni di potere ritenute oppressive e di aumentare la partecipazione [28]. Come dimostra la sua

---

[25] T.A. KRAWCHENKO, M. GORDON, *How do we manage a just transition? A comparative review of national and regional just transition initiatives*, in *Sustainability*, 2021, 13(11), 6070 ss.

[26] I. VELICU, S. BARCA, *The Just Transition and its work of (in)equality*, in *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 2020, 16(1), 263-273.

[27] S. FREDMAN, *Greening the workforce: a feminist perspective*, in *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 2023, 39, 337-358.

[28] A. KRONSELL, *Gender and transition in climate governance*, in *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 2013, 7, 1-15.

analisi relativa ad un *case-study* sulla *governance* climatica in Svezia, la parità di genere non implica necessariamente e sorprendentemente che gli aspetti di genere siano presi in considerazione nelle politiche climatiche.

Risultati come questi, insieme agli allarmi lanciati dalle istituzioni internazionali sulla difficoltà di cogliere e affrontare adeguatamente il nesso tra genere e ambiente, ci portano a riflettere sui limiti degli approcci teorici utilizzati finora per comprenderlo. Poiché le istituzioni – accademiche e non accademiche – chiedono un nuovo approccio economico in grado di rimodellare le caratteristiche delle società moderne in modo coerente con l'idea di sviluppo sostenibile l'analisi che qui si presenta è partita dalla base di conoscenze e dalle implicazioni di quei modelli macroeconomici ecologici esistenti che sono stati considerati rilevanti per la creazione di un nuovo approccio sostenibile in economia, al fine di valutare se e come essi affrontano il nesso tra genere e ambiente.

3. La metodologia applicata

La ricerca è partita da un'analisi generale condotta sulla letteratura [29] disponibile relativa alla dimensione di genere nella transizione socio-ecologica verso sistemi produttivi ed economici sostenibili, con un focus specifico sulla condizione delle donne nel mercato del lavoro.

Le fonti includevano: banche dati elettroniche, biblioteche accademiche, archivi di organizzazioni e istituzioni pertinenti, atti di conferenze, reti esistenti e la rete creata ai fini del progetto di ricerca ENTRUST. I termini di ricerca utilizzati, in diverse combinazioni, erano: transizione ecologica, lavoro, uguaglianza di genere, lavoro di cura, economia verde, decrescita, economia circolare.

La ricerca ha restituito un *corpus* di letteratura scientifica estremamente eterogeneo, con articoli provenienti da diverse discipline e diverse scuole di pensiero: scienze del clima, teorie della transizione, economia politica, ecologia politica, ecologia politica femminista, economia ecologica femminista, diritto e politiche internazionali, diritto e politiche dell'UE. La letteratura grigia ha costituito una parte rilevante degli articoli analizzati, comprendendo principalmente documenti e relazioni di istituzioni internazionali rilevanti quali l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour

[29] Cfr. A.J. ONWUEGBUZIE, R. FRELS, *Seven steps to a comprehensive literature review: A multimodal and cultural approach*, Sage Publications, 2016, 24-25.

Organization, ILO), l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (International Renewable Energies Agency, IRENA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD).

Per quanto riguarda i limiti della ricerca, la valutazione dell'accuratezza degli articoli trovati per la revisione della letteratura è stata difficile, data la grande eterogeneità disciplinare. Inoltre, la grande quantità di letteratura esistente sui modelli analizzati, che sono ancora oggetto di dibattito e in continua evoluzione, ha portato alla scelta di una descrizione di base di ciascuno di essi. Ripetere la ricerca con una dimensione spaziale più precisa (ad esempio, scegliendo una regione specifica del mondo per filtrare la ricerca) fornirebbe probabilmente informazioni più accurate e concrete.

4. I risultati dell'analisi

I risultati dell'analisi della letteratura sono considerevoli, poiché sono emerse prospettive critiche rispetto a tutti i modelli economici studiati per la transizione socio-ecologica. Sembra che, in misura diversa, l'attuazione di tutti e tre i modelli presi in considerazione avrebbe ripercussioni negative in termini di nuove o esacerbate disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro.

4.1. Il modello della Green Economy

L'idea di un'economia verde è apparsa per la prima volta alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso.

Quando ci riferiamo all'economia verde [30], partiamo dal presupposto che l'economia sviluppata secondo i parametri delle teorie neoclassiche non ha tenuto debitamente conto del valore dell'ambiente, che è stato utilizzato nei processi produttivi o addirittura distrutto e saccheggiato da questi [31]. Non

[30] D. PEARCE, A. MARKANDYA, E. BARBIER, *Blueprint for a Green Economy*, Earthscan, 1989; M. JACOBS, *The Green Economy: Environment, Sustainable Development, and the Politics of the Future*, Pluto Press, 1991.

[31] M. ALTMAN, *When green isn't mean: economic theory and the heuristics of the impact of environmental regulations on competitiveness and opportunity cost*, in *Ecological Economics*, 2001, 36, 31 ff.

tenendo conto del valore di queste risorse ambientali nel calcolo dei costi aziendali, lo sviluppo economico è avvenuto a un costo insostenibile in termini ambientali.

Va sottolineato che le risorse naturali sono in gran parte presentate come beni non appropriabili, quali i beni pubblici, per i quali il mercato non è in grado di esprimere un valore di scambio e non potrà funzionare correttamente come meccanismo di allocazione ottimale di tali risorse. In questi casi si fa riferimento al concetto di *fallimento del mercato* [32], inteso come una situazione in cui il mercato è del tutto inesistente (dato che le risorse ambientali hanno lo status economico di beni pubblici) o non riflette adeguatamente il costo "reale" o il costo sociale dell'attività economica.

In assenza di una specifica attribuzione dei diritti di proprietà sulle risorse naturali, il sistema dei prezzi non è stato generalmente in grado di inviare i segnali corretti al sistema produttivo affinché fungesse da guida per il raggiungimento di un consumo efficiente di tali risorse.

Un'economia verde, invece, è quella in cui, per definizione, i costi derivanti dal degrado degli ecosistemi sono internalizzati nei processi produttivi [33]. Il modello sostenuto dall'economia verde analizza quindi non solo i benefici economici di un determinato regime di produzione, consistenti in un aumento del prodotto interno lordo, ma anche l'impatto e i danni che tale regime avrà sulle risorse ambientali.

Questa valutazione degli impatti ambientali può essere estesa alle varie fasi del ciclo di trasformazione delle materie prime, a partire dalla loro estrazione, passando per il trasporto e la trasformazione in energia e prodotti finiti, fino ai possibili danni ambientali causati dal loro smaltimento definitivo [34].

---

[32] F.M. BATOR, *The anatomy of market failure*, in *The quarterly journal of economics*, 72.3, 351 ff., ristampato in *Readings in Microeconomics*, a cura di Breit e Hochman, New York, 1968.

[33] A. STEINER, *Focusing on the good or the bad: what can international environmental law do to accelerate the transition towards a green economy*, in *Am. U. Int'l L. Rev.*, 25, 2010, 843, a 845.

[34] Il quadro concettuale adottato dall'economia verde sottolinea che tali danni hanno spesso un effetto negativo anche sul prodotto interno lordo: il PIL tenderà infatti a diminuire a causa della riduzione della produzione delle attività economiche che beneficiano direttamente di un ambiente di buona qualità, come l'agricoltura, la pesca, il turismo e la sanità pubblica. Altri effetti negativi sul PIL possono anche derivare indirettamente dal fatto che un ambiente di qualità inferiore potrebbe portare a situazioni di degrado ambientale o, nei casi più gravi, a disastri ambientali che richiedono un forte intervento finanziario da parte dello Stato per promuovere operazioni di bonifica.

È solo negli anni 2000 che la *Green economy* è stata integrata per la prima volta dalle organizzazioni internazionali nelle loro politiche per affrontare sia la crisi finanziaria sia il degrado ambientale [35]. Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ha lanciato *l'iniziativa Green Economy* nel 2008 e l'Economia Verde è stata al centro del dibattito nella conferenza Rio+20 del 2012. La teoria su cui si basa la Green Economy si basa sulla presunta congruità tra crescita economica e protezione dell'ambiente [36] e sulla possibilità di separare la crescita economica dalle pressioni ambientali. Tuttavia, non sembra possibile una concettualizzazione univoca dell'economia verde, poiché il contesto è rilevante [37].

Nell'UE, le basi dell'economia verde si ritrovano con diversi livelli di attenzione e impegno esplicito in una serie di documenti strategici di alto livello e politiche settoriali.

In particolare, nella comunicazione "*EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa*" [38] la Commissione descriveva la strategia di crescita dell'UE per il decennio. L'obiettivo era quello di trasformare l'economia europea in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva entro il 2020, al fine di garantire livelli elevati di occupazione, produttività e coesione sociale. In questo documento, la Commissione ha riconosciuto come obiettivo importante «*promuovere nuove forme di equilibrio tra vita professionale e vita privata e politiche di invecchiamento attivo e aumentare la parità di genere*» [39]. L'attuazione dell'agenda su cui si basa l'Economia Verde è spesso illustrata in termini di creazione, distruzione e sostituzione di posti di lavoro. Nei settori ad alte emissioni come quello dell'energia, dell'agricoltura e della gestione dei rifiuti, i metodi di produzione devono cambiare, con una riallocazione dell'occupazione. Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), grazie alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica degli edifici e all'elettrificazione dei trasporti, potrebbero essere creati 18 milioni di posti di lavoro *verdi* nel

---

[35] A. MERINO-SAUM, J. CLEMENT, R. WYSS, M.G. BALDI, *Unpacking the Green Economy concept: A quantitative analysis of 140 definitions*, in *Journal of cleaner production*, 2020, 242, 1-18.

[36] M. JACOBS, *Green growth*, in R. FALKNER (ed.), *The Handbook of Global Climate and Environment Policy*, Wiley-Blackwell, 2013, 197-214.

[37] M. JACOBS, *op. cit.*

[38] COM(2010) 2020, Bruxelles, 3.3.2010.

[39] COM(2010) 2020, Bruxelles, 3.3.2010, 17.

mondo per rimanere entro i limiti dell'Accordo di Parigi sul riscaldamento globale [40].

Fredman critica il suddetto rapporto dell'OIL in quanto non affronta le cause profonde della segregazione occupazionale nel mercato del lavoro, quali l'istruzione, gli stereotipi di genere, la responsabilità del lavoro di cura e la mancanza di rappresentanza nei processi decisionali [41]. Nell'Unione europea, la maggior parte della crescita occupazionale nell'ambito della transizione verde è prevista in settori dominati dagli uomini. Inoltre, le opportunità di lavoro create dalla transizione verde richiedono competenze e istruzione in settori in cui la disuguaglianza di genere è già significativa [42]. Littig a sua volta sottolinea anche che la qualità dei lavori verdi varia: le donne sono impiegate principalmente nel commercio, nel turismo e nell'agricoltura, con condizioni di lavoro e redditi inferiori [43]. La questione della parità di genere nel settore energetico, in particolare, sembra essere oggetto di diversi studi e relazioni [44].

4.2. Il modello della decrescita

L'idea della decrescita è emersa dalle elaborazioni di diversi movimenti e discipline a partire dalla fine degli anni Sessanta e ha trovato in Serge Latouche, uno dei suoi sostenitori più convinti ed affermati [45]. Secondo quanto affermato dal suo stesso difensore, l'idea della decrescita non corrisponde a un progetto concreto, ma piuttosto ad una parola chiave. La società è stata imprigionata in un pensiero dominato dall'economia progressista della crescita; la

---

[40] OIL, Prospettive sociali e occupazionali nel mondo 2018: Ecologizzazione e occupazione, 2018.

[41] S. FREDMAN, *The world of work: A green and feminist future?,* in C. ALBERTYN et al., *Feminist Frontiers in Climate Justice. Gender Equality, Climate Change and Rights*, Edward Elgar Publishing, 2023, 116-137.

[42] EIGE, Gender Equality Index 2023. *Towards a green transition in transport and energy*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023.

[43] B. LITTIG, *Good Green Jobs for Whom?: A feminist critique of the green economy*, in S. MACGREGOR (ed.), *Routledge Handbook of Gender and Environment*, Routledge, 2017, 318-330.

[44] *Ex multis*: I. GINER-REICHL, M. VAN VELDHUIZEN, *Europe's Energy Transition: Women's Power in Solving the Labour Bottleneck. Employment Opportunities and Requirements for Low-carbon Job Markets*, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2023.

[45] S. LATOUCHE, *Le Pari de la décroissance*, Parigi, Fayard, 2006.

tirannia di quest'ultima ha reso impossibile un pensiero creativo fuori dagli schemi. L'idea di una società basata sulla contrazione è solo un modo per stimolare la riflessione sulle alternative. I sostenitori della contrazione vogliono creare società integrate, autosufficienti e materialmente responsabili sia nel Global North che nel Global South, riconoscendo che la crescita come l'abbiamo conosciuta è insostenibile e dannosa, sia dal punto di vista sociale che ecologico.

Infine, l'idea di decrescita ha trovato una definizione nella dichiarazione conclusiva della Conferenza di Parigi del 2008 come «*una transizione volontaria verso una società giusta, partecipativa ed ecologicamente sostenibile*» [46]. Gli obiettivi della decrescita, secondo la Dichiarazione di Parigi sulla decrescita, sono: «*soddisfare i bisogni umani fondamentali e garantire un'elevata qualità della vita, riducendo al contempo l'impatto ecologico dell'economia globale a un livello sostenibile, equamente distribuito tra le nazioni*». Come affermato da Schneider et al., «*la proposta paradigmatica della decrescita è quindi che il progresso umano senza crescita economica è possibile*» [47].

Nella trasformazione del sistema economico, anche il mondo del lavoro subirebbe profondi cambiamenti. Secondo Parrique, la riduzione dell'orario di lavoro è la proposta più comune per la decrescita, affrontando contemporaneamente le disuguaglianze, la pressione ambientale e la mancanza di tempo libero per il benessere e la partecipazione [48]. Se la quantità di lavoro dovesse diminuire, la sua qualità dovrebbe aumentare. Nella prospettiva della decrescita, il lavoro è dignitoso se è socialmente utile e sostenibile dal punto di vista ambientale, mentre i lavori indesiderabili dovrebbero essere distribuiti equamente [49].

Sebbene l'idea della riproduzione sociale sia fondamentale, la distribuzione di genere del lavoro riproduttivo e il carattere di genere del tempo spesso non vengono presi in considerazione nella letteratura sulla decrescita [50]. Barca

---

[46] Dichiarazione sulla decrescita della conferenza di Parigi del 2008, in *Journal of Cleaner Production*, 2010, 18(6), 523-524.

[47] F. SCHNEIDER, G. KALLIS, J. MARTINEZ-ALIER, *Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability*, in *Journal of cleaner production*, 2010, 18(6), 511-518.

[48] T. PARRIQUE, *L'economia politica della decrescita*, Tesi di dottorato, Université Clermont Auvergne, 2019, 566-630.

[49] T. PARRIQUE, *op. cit.*

[50] C. BAUHARDT, *Solutions to the crisis? The Green New Deal, Degrowth, and the*

sottolinea come le teorie della decrescita non abbiano instaurato un dialogo con l'economia ecologica femminista e l'economia politica femminista. In questo senso, puntando a una liberazione *del* lavoro piuttosto che a una liberazione *dal* lavoro, l'Autrice suggerisce il riconoscimento della divisione sessuale del lavoro come meccanismo della crisi socio-ecologica e la valorizzazione del lavoro di sussistenza, fondamentale per l'industria [51]. Per quanto riguarda il lavoro di cura, Dengler e Lang propongono di organizzarlo nelle società della decrescita attraverso la demercificazione e la creazione di beni comuni di cura comunitari [52].

4.3. Il modello dell'economia circolare

L'idea dell'economia circolare si basa sul fatto che il tradizionale flusso *lineare* di energia e materiali (estrazione – produzione – utilizzo – smaltimento) non possa più considerarsi sostenibile [53] in quanto causa enormi impatti ambientali, rendendosi quindi necessario introdurre un modello *circolare* alternativo.

In questa impostazione, il riciclaggio non può più considerarsi sufficiente: i prodotti, i loro componenti e i materiali devono essere riutilizzati, rifabbricati, ricondizionati, riparati o aggiornati, permettendo di ricavare l'energia dalla biomassa e dai rifiuti [54]. L'economia circolare potrebbe essere definita più accuratamente come un *sottomodello* che potrebbe far parte di diverse soluzioni per un futuro della produzione a basse o zero emissioni di carbonio.

Al fine di sviluppare un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, l'UE ha sostenuto la transizione verso un'economia più circolare, in cui il valore dei prodotti, dei

---

Solidarity Economy: Alternatives to the capitalist growth economy from an ecofeminist economics perspective, in *Ecological Economics*, 2014, 102, 60-68.

[51] S. BARCA, *An alternative worth fighting for: Degrowth and the liberation of work*, in E. CHERTKOVSKAYA, A. PAULSSON, S. BARCA (eds), *Towards a political economy of degrowth,* Rowman&Littlefield, 2019, 175-192.

[52] C. DENGLER, M. LANG, *Commoning care: feminist degrowth visions for a socio-ecological transformation*, in *Feminist Economics*, 2022, 28(1), 1-28.

[53] R.A. FROSCH, N.E. GALLOPOULOS, *Strategies for manufacturing*, in *Scientific American*, 1989, 261(3), 144-153.

[54] J. KORHONEN, A. HONKASALO, J. SEPPÄLÄ, *Circular economy: the concept and its limitations*, in *Ecological Economics*, 2018, 143, 37-46.

materiali e delle risorse sia mantenuto nell'economia il più a lungo possibile e la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo.

Secondo l'approccio della Commissione europea, la transizione verso un'economia circolare favorirà la sostenibilità e la competitività a lungo termine, contribuendo inoltre a:

- preservare le risorse, comprese quelle sempre più scarse o soggette a fluttuazioni di prezzo
- risparmiare sui costi per le industrie europee
- sbloccare nuove opportunità commerciali
- costruire una nuova generazione di imprese europee innovative ed efficienti sotto il profilo delle risorse, che producono ed esportano prodotti e servizi puliti in tutto il mondo
- creare posti di lavoro locali poco e altamente qualificati
- creare opportunità di integrazione e coesione sociale.

Il 2 dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato un primo Piano d'Azione che presenta un pacchetto di misure a sostegno della transizione dell'UE verso un'economia circolare [55].

Nel 2020 la Commissione europea ha adottato un *nuovo Piano d'azione per l'economia circolare* [56], che costituisce uno dei pilastri fondamentali del *Green Deal* europeo [57]. Gli obiettivi principali della transizione verso un'economia circolare sono ridurre la pressione sulle risorse naturali e creare crescita e posti di lavoro sostenibili, contribuendo al contempo al raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e ad arrestare la perdita di biodiversità.

Il nuovo *Piano d'azione* annuncia iniziative che riguardano l'intero ciclo di vita dei prodotti. Si concentra sul modo in cui i prodotti sono progettati, promuove i processi dell'economia circolare, incoraggia il consumo sostenibile e mira a garantire la prevenzione dei rifiuti e il mantenimento delle risorse utilizzate nell'economia dell'UE il più a lungo possibile. Secondo uno studio

---

[55] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Chiudere il cerchio – Un piano d'azione dell'UE per l'economia circolare,* Bruxelles, 2.12.2015 COM (2015) 614 definitivo.

[56] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e competitiva,* COM (2020) 98 definitivo.

[57] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: *Il Green Deal europeo*, COM (2019) 640 definitivo.

dell'OCSE, la transizione verso un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare nel periodo 2018-2040 comporterebbe una riallocazione complessiva dei posti di lavoro limitata a 18 milioni di posti di lavoro nel 2040 e una creazione netta marginale di posti di lavoro pari a 1,8 milioni. I paesi con grandi settori estrattivi dovrebbero affrontare una perdita di posti di lavoro leggermente superiore alla creazione di nuovi posti di lavoro. I settori dei metalli secondari e dei materiali riciclabili beneficerebbero di un forte aumento dell'occupazione, mentre si registrerebbe una perdita di posti di lavoro nei settori fortemente dipendenti dalle materie prime, come l'edilizia e alcuni settori manifatturieri, tra cui la produzione di macchinari e apparecchiature elettroniche [58].

Poiché l'economia circolare è relativamente poco esplorata in termini di contenuti di ricerca scientifica [59], anche le prospettive critiche sono una novità nella letteratura. Recentemente è stato avviato il progetto di ricerca finanziato dall'UE *JUST2CE – A Just Transition to Circular Economy (Una transizione equa* verso l'economia circolare). Uno dei primi documenti presentati esplora la questione della giustizia di genere in relazione all'economia circolare. Tra i risultati principali emerge che «gli approcci sistematici ai processi produttivi dal punto di vista del ciclo di vita non tengono conto delle differenze di genere nell'organizzazione o a livello di consumatori, e ancor meno di una trasformazione del valore basata sui principi della giustizia di genere». Secondo il documento, la promozione della giustizia di genere non è stata presa in considerazione come obiettivo dell'economia circolare e le Autrici suggeriscono una trasformazione dei meccanismi di valutazione in modo che il valore sia prodotto sia dal lavoro retribuito che da quello non retribuito, con un orientamento verso il lavoro di cura [60].

5. Alcune prime conclusioni

I risultati della letteratura stimolano interessanti considerazioni sia per ulteriori ricerche scientifiche che per l'elaborazione di muove leggi e politiche.

---

[58] J. CHATEAU, E. MAVROEIDI, J. CHATEAU, E. MAVROEIDI, *The jobs potential of a transition towards a resource efficient and circular economy*, OECD Environment Working Papers, 2020.

[59] J. KORHONEN, A. HONKASALO, J. SEPPÄLÄ, *op. cit.*

[60] B. MARTÍNEZ ÁLVAREZ, S. BARCA, *Gender Justice and Circular Economy*, JUST2CE, 2023, 1-24.

Da un lato, il superamento dei confini disciplinari e la promozione del dibattito e dello scambio interdisciplinare possono portare a riconsiderare i modelli sopra citati per evitare le ripercussioni negative della transizione socio-ecologica in relazione alla disuguaglianza di genere nel mondo del lavoro. Le teorie e le pratiche emergenti per *un'economia dell'assistenza* sono notevoli in questo senso.

D'altro canto, l'elaborazione di leggi e politiche, informata dal dibattito scientifico, potrebbe fare un passo avanti rispetto al *gender mainstreaming*, pur fondamentale, e affrontare le cause profonde delle disuguaglianze sociali e le loro intersezioni.

Dobbiamo sempre ricordare che la parità di genere è un valore fondamentale dell'UE, proclamato nell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE [61]: "*La parità tra uomini e donne deve essere garantita in tutti i settori, compresi l'occupazione, il lavoro e la retribuzione*".

La promozione della parità tra donne e uomini è un compito dell'Unione, in tutte le sue attività, previsto dai trattati. Come affermato all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: "*In tutte le sue attività, l'Unione mira a eliminare le disparità e a promuovere la parità tra uomini e donne*".

Nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato nel 2017 [62], la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale enunciato nel preambolo, nonché una premessa per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro: "*La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere garantita e promossa in tutti i settori, compresa la partecipazione al mercato del lavoro, le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera*".

La strategia per la parità di genere 2020-2025 [63] afferma che la parità di genere dovrebbe essere considerata una condizione essenziale per un'economia europea innovativa, competitiva e prospera.

La strategia sottolinea che le sfide fondamentali che interessano oggi l'UE, tra cui la transizione verde e digitale e il cambiamento demografico, hanno tutte una dimensione di genere. L'inclusione di una prospettiva di genere in

---

[61] Carta dei diritti fondamentali dell'UE, GU C 326 del 26.10.2012, 391-407.

[62] Dichiarazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, GU C 428 del 13.12.2017, 10-15.

[63] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per la parità di genere 2020-2025,* COM (2020) 152 definitivo.

tutte le politiche e i processi dell'UE è essenziale per raggiungere l'obiettivo della parità di genere.

In caso contrario, il futuro post-carbonio rischia di assomigliare «*molto al passato, quando i mezzi di sussistenza erano garantiti e gli ambienti erano mediati da rigide divisioni del lavoro basate sul genere*» [64].

[64] S. MACGREGOR, *Moving beyond impacts: More answers to the 'gender and climate change' question*, in S. BUCKINGHAM, V. LE MASSON (a cura di), *Understanding climate change through gender relations*, Routledge, 2017, 15-30.

“Per chi è la transizione ecologica?”. Alcune riflessioni su transizione ecologica e intersezionalità

Federica Piras

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’intersezionalità come strumento analitico per le questioni climatiche: teoria, metodologia e domande di ricerca. – 3. La Comunicazione sul Green Deal europeo: per chi è la giusta transizione?. – 4. La Raccomandazione per una transizione equa: per chi è la transizione equa?. – 5. Breve analisi delle politiche sul clima e sui trasporti. – 6. Uno sguardo alle politiche tessili. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Secondo diversi studi e organizzazioni internazionali, in Europa e nel mondo, gli impatti dei cambiamenti climatici colpiscono gli individui e i gruppi sociali in modo diverso a seconda dell’interazione delle categorie sociali (come il genere, la “razza”, lo status socioeconomico, la nazionalità, l’orientamento sessuale, ecc.). A questo proposito, è stato affermato che la definizione di politiche ambientali di genere e intersezionali è il prerequisito fondamentale per lo sviluppo di risposte socialmente trasformative che possano garantire la giustizia climatica attraverso la giustizia sociale.

Pertanto, le istituzioni europee dovrebbero adottare un approccio di genere e intersezionale nella loro politica di transizione ecologica, coerentemente con l’indicazione della parità di genere e della non discriminazione come valori e diritti fondamentali dell’Unione Europea. Infatti, il Trattato di Lisbona ha previsto l’obbligo di integrare il mainstreaming di genere nel processo politico europeo e la Strategia per l’uguaglianza di genere 2020-2025 suggerisce di adottare la dimensione di genere e l’approccio intersezionale nelle aree politiche, compresa quella ambientale.

Alla luce di queste premesse, lo scopo di questo articolo è quello di condurre un’analisi critica delle politiche europee sulla transizione ecologica

attraverso la lente dell'intersezionalità. Nello specifico, si tratta di utilizzare l'intersezionalità come strumento teorico e metodologico per indagare se e come le politiche europee sulla transizione ecologica considerino la dimensione di genere e l'interazione tra più categorie sociali.

In particolare, dopo aver dato una definizione di intersezionalità e aver evidenziato il nesso tra genere, intersezionalità e questioni ambientali/climatiche e aver brevemente trattato i quadri giuridici europei in materia di mainstreaming di genere e intersezionalità, si procederà all'analisi delle politiche europee sulla transizione ecologica, a partire dalla Comunicazione sul Green Deal europeo e dalla Raccomandazione per una transizione equa, per poi concentrarsi sulle politiche relative a temi specifici, prima brevemente sul clima e sui trasporti, poi più in dettaglio sul tessile.

2. L'intersezionalità come strumento analitico per le questioni climatiche: teoria, metodologia e domande di ricerca

Com'è noto, l'intersezionalità [1] è un termine introdotto per la prima volta da Kimberlé W. Crenshaw [2] negli studi giuridici accademici per descrivere la discriminazione subita dalle donne nere. Crenshaw spiega che la discriminazione che colpisce le donne nere ha le sue specificità a causa dell'interazione simultanea di diverse categorie identitarie, ovvero il genere e la "razza". Inoltre, la studiosa ha utilizzato l'intersezionalità per indagare il ragionamento e il "processo ideologico" [3] dei giudici che ha portato all'esclusione delle donne nere dalla tutela legale in molti casi [4]. La sua analisi è stata fondamentale per comprendere che la legge non è riuscita a cogliere

[1] È necessario sottolineare che il concetto alla base del termine intersezionalità è stato originariamente concepito dal basso da donne femministe nere, quindi prima di Crenshaw e al di fuori dell'accademia (cfr. B.G. BELLO, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, FrancoAngeli, 2020).

[2] K.W. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, The University of Chicago Legal Forum, 1989, 140: 139-167.

[3] K.W. CRENSHAW, *Post Scriptum*, in H. LUTZ, M.T. HERRERA VIVAR, L. SUPIK (eds), *Framing Intersectionality. Debate on a Multi-Faceted Concept in Gender Studies*, Ashgate, 2011, 228.

[4] A questo proposito, Crenshaw analizza tre casi di legge basati su violazioni del Titolo VII del Civil Rights Act del 1964 (cfr. K.W. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*, cit.).

la situazione "qualitativamente diversa" [5] della discriminazione vissuta dalle donne nere a causa dell'adozione dell'approccio monocategoriale e della logica della somiglianza/differenza [6]. Pertanto, Crenshaw ha il merito di aver elaborato l'intersezionalità come dispositivo euristico e analitico [7] attraverso il quale condurre analisi critiche dei fenomeni sociali nella ricerca accademica, in particolare quella giuridica [8], e comprendere la disuguaglianza sociale sulla base dell'interazione tra varie categorie [9]. Nello specifico, Barbara Bello afferma che "l'intersezionalità esamina criticamente la situazione particolare e qualitativamente diversa vissuta da una persona a causa dell'interazione simultanea tra più categorie identitarie (non più separabili), rispetto agli individui che si autodefiniscono o sono emarginati rispetto a una sola di queste categorie. A livello strutturale, esamina come l'interazione tra le strutture riproduca questa condizione" [10].

È fondamentale sottolineare che l'uso dell'intersezionalità si è diffuso a livello globale, che non esiste un'unica metodologia intersezionale, ma sono state sviluppate numerose applicazioni empiriche dell'intersezionalità [11], e che le categorie sociali e i temi da indagare si sono ampliati [12], includendo le questioni climatiche e ambientali. A questo proposito, sono state varie le applicazioni dell'approccio intersezionale al genere alle questioni climatiche. Secondo diversi studi, il cambiamento climatico, le sue conseguenze ambientali, sociali ed economiche e la risposta per affrontarle riguardano tutti gli individui, ma non tutti sono colpiti allo stesso modo. In particolare, la

---

[5] K.W. CRENSHAW, *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, in *Stanford Law Review*, 1991, 43: 1241-1299, 1245.

[6] K.W. CRENSHAW, *Post Scriptum*, cit.

[7] P.H. COLLINS, S. BILGE, *Intersectionality*, Polity Press, 2016; S. CHO, K.W. CRENSHAW, L. MCCALL, *Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis*, in *Signs. Journal of Women in Culture and Society*, 2013, 38, 4: 785-809.

[8] B.G. BELLO, *op. cit.*, 50.

[9] P.H. COLLINS, S. BILGE, *op. cit.*

[10] B.G. BELLO, *op. cit.*, p. 29.

[11] M.J. MATSUDA, *Beside my sister, facing the enemy: legal theory out of coalition*, in *Stanford Law Review*, 1991, 43 (6), 1183-1192; L. MCCALL, *Complex inequality: gender, class, and race in the new economy*, Routledge, 2001; G. WINKERAND, N. DEGELE, *Intersectionality as multi-level analysis: dealing with social inequality*, in *European Journal of Women's Studies*, 2011, 18 (1), 51-66.

[12] Le principali studiose dell'intersezionalità parlano di "intersezionalità plurale" e della possibilità di sviluppare un "campo di studi sull'intersezionalità" (cfr. S. CHO, K.W. CRENSHAW, L. MCCALL, *op. cit.*).

letteratura [13] afferma che i cambiamenti climatici coinvolgono e colpiscono individui e gruppi in modo diverso a seconda dell'interazione di categorie sociali (come il genere, la "razza", lo status socio-economico, la nazionalità, l'orientamento sessuale, ecc.). Di conseguenza, affrontare le sfide climatiche è una questione che riguarda non solo la riduzione degli impatti climatici e ambientali, ma anche l'eliminazione delle disuguaglianze sociali prodotte da strutture patriarcali e discriminatorie. A questo proposito, la letteratura afferma la necessità di basare le politiche ambientali/climatiche, comprese quelle sulla transizione ecologica, su una solida analisi di genere e intersezionale al fine di elaborare risposte socialmente trasformative che possano garantire la giustizia climatica attraverso la giustizia sociale. Ciò è stato recentemente confermato anche dal Gender Equality Index 2023: Towards a green transition in transport and energy [14] che mostra il nesso tra le disuguaglianze di genere e intersezionali e la transizione verde. In particolare, queste politiche dovrebbero sfidare le strutture discriminatorie non solo per contrastare le disuguaglianze sociali preesistenti, ma anche per evitare di crearne di nuove. In caso contrario, la letteratura segnala che le politiche sulla transizione ecologica rischiano di perpetuare e persino esacerbare le disuguaglianze di genere e intersezionali già profondamente radicate.

Di conseguenza, le istituzioni europee dovrebbero fare della dimensione di genere e intersezionale un punto chiave della loro agenda politica per quanto riguarda la transizione ecologica, soprattutto perché la parità di genere e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tuttavia, in generale la letteratura mostra che i tentativi di integrare la dimensione di genere e intersezionale nelle politiche europee sono insufficienti [15]. Il Trattato di Lisbona ha dichiarato obbligatoria l'integrazione del mainstreaming

---

[13] P. GODFREY, D. TORRES (eds), *Systemic crises of global climate change: Intersections of race, class and gender*, Routledge, 2016; A. KAIJSER, A. KRONSELL, *Climate Change through the Lens of Intersectionality*, in *Environmental Politics*, 2014, 23(3), 417-433; C.S. MOOSA, N. TUANA, *Mapping a research agenda concerning gender and climate change: a review of the literature*, in *Hypatia*, 2014, 29(3), 677-694; N. OSBORNE, *Intersectionality and kyriarchy: A framework for approaching power and social justice in planning and climate change adaptation*, 2015, 14(2), 130-151; P.E. PERKINS, *Climate justice, gender, and intersectionality*, in T. JAFRY (ed.), *Routledge Handbook of Climate Justice*, Routledge/Earthscan, 2018, 349-358.

[14] Gender Equality Index 2023: Towards a green transition in transport and energy | European Institute for Gender Equality (europa.eu).

[15] A. STOCK, R. HEFFERNAN, *The theory behind the analysis: an explanation of our understanding of non-binary intersectional ecofeminism*, in P. HEIDEGGER et al. (eds), *Why the European Green Deal needs ecofeminism. Moving from gender-blind to gender-transformative environmental policies*, EEB and WECF, 2021, 16-22.

di genere [16] nelle politiche europee per promuovere l'uguaglianza di genere, ma poiché è stato costruito in modo binario, non tiene conto di altre dimensioni di genere. La Strategia per l'uguaglianza di genere 2020-2025 [17] sottolinea la necessità di integrare la dimensione di genere e di utilizzare un approccio intersezionale nelle aree politiche in cui finora è mancata, tra cui cita l'ambiente, ma, in realtà, adotta un approccio additivo e suggerisce azioni vaghe e astratte. La Strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 [18] sottolinea la necessità di integrare una prospettiva di uguaglianza LGBTIQ in tutte le politiche dell'UE, ma non menziona le politiche ambientali e non raccomanda un approccio intersezionale. Inoltre, sappiamo dalla letteratura [19] e dai rapporti istituzionali [20] che il mainstreaming di genere è stato scarsamente adottato nelle politiche ambientali e comunque non in modo uniforme.

Alla luce di queste considerazioni, il contributo di questo articolo è quello di condurre un'analisi critica delle politiche europee sulla transizione ecologica attraverso la lente dell'intersezionalità. In particolare, la proposta è di utilizzare l'intersezionalità come strumento teorico e metodologico per analizzare il discorso alla base delle politiche europee sulla transizione ecologica con l'obiettivo di indagare se e come esse considerino la dimensione di genere e l'interazione tra molteplici categorie sociali. L'analisi testuale del discorso alla base delle politiche è fondamentale per comprendere a fondo se viene effettivamente adottato un approccio intersezionale. Secondo Bello, "è necessario, di caso in caso, andare oltre il dato letterale e indagare i concetti sottostanti" [21] per capire se, ad esempio, il termine "intersezionalità" non viene utilizzato

---

[16] Secondo la Commissione Europea, il mainstreaming consiste nel "mobilitare tutte le politiche e le misure generali in modo specifico per raggiungere l'uguaglianza, tenendo conto attivamente e apertamente, nella fase di pianificazione, dei loro possibili effetti sulle rispettive situazioni di uomini e donne (prospettiva di genere)" (CEC 1996).

[17] Https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152.

[18] Https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5861&from=EN.

[19] L. AGUILAR REVELO, C. TAN, J. OCAMPO, *Gender considerations in the IPCC Sixth assessment report (AR6)*, IPCC, May 2023; S. ARORA-JONSSON, *Gender and Environmental Policy*, in S. MACGREGOR (ed.), *Routledge Handbook of Gender and Environment*, Routledge, 2017, 292 ss.

[20] EIGE, *Gender Equality Index 2023. Towards a green transition in transport and energy*, Publications Office of the European Union, 2023; R. HEFFERNAN et al. (eds), *A Feminist European Green Deal Towards an Ecological and Gender Just Transition*, EEB and WECF, 2021; P. HEIDEGGER et al. (eds), *op. cit*.

[21] B.G. BELLO, *op. cit.*, 84.

perché non c'è la volontà di adottarlo o se questo termine viene usato in un'accezione diversa da quella prevista dalla letteratura o se vengono utilizzate espressioni diverse per esprimere il concetto di intersezionalità [22].

Per quanto riguarda la domanda di ricerca, sono state prese come modello di riferimento le domande metodologiche sviluppate da Mari Matsuda, in particolare il suggerimento di chiedere "Chi non è in questa stanza e perché non è qui?" [23]. Pertanto, si è scelto di riformulare la domanda di Matsuda e di condurre l'analisi delle politiche europee sulla transizione ecologica ponendo la domanda di ricerca: "Per chi è (o non è) la transizione ecologica?", che implica anche la domanda "Chi beneficia (o non beneficia) di queste politiche?". Ovviamente, va sottolineato che le domande di ricerca saranno adattate in base all'oggetto dell'analisi. Pertanto, ad esempio, nell'analisi della Comunicazione sul Green Deal europeo le domande di ricerca saranno "Per chi è (e non è) la giusta transizione?" e "Chi ne beneficia (o non ne beneficia)?"; nell'analisi della Raccomandazione per una transizione equa le domande di ricerca saranno "Per chi è (e non è) la transizione equa?" e "Chi ne beneficia (o non ne beneficia)?" e così via. Come già detto, per ragioni di spazio e di sintesi, l'analisi riguarderà solo una piccola parte delle politiche europee sul tema e si concentrerà sulle politiche relative a temi specifici scelti in quanto riguardano aree particolarmente cruciali per la transizione verde. In particolare, verranno analizzate la Comunicazione sul Green Deal europeo e la Raccomandazione per una transizione equa e le politiche su temi specifici, prima brevemente sul clima e sui trasporti, poi più in dettaglio sul tessile.

3. La Comunicazione sul Green Deal europeo: per chi è la giusta transizione?

Il Green Deal europeo COM(2019) 640 [24] è una strategia presentata come risposta alle sfide climatiche e ambientali che mira alla transizione verso un'economia e una società europee sostenibili in cui non vi siano emissioni di gas serra entro il 2050 al fine di attuare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e rispettare gli impegni dell'Accordo di Parigi. Nel § 2.2. del documento

---

[22] T. MAKKONEN, *Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing the Experiences of the Most Marginalized to the Fore*, Abo Akademi University, 2002.

[23] M.J. MATSUDA, *Pragmatism Modified and the False Consciousness Problem*, in *Southern California Law Review*, 1990, 63: 1763-1782, 1765.

[24] Https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF.

intitolato «Integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE» il primo punto sviluppato dal Green Deal europeo (accanto a «perseguire i finanziamenti e gli investimenti verdi») è «*garantire una transizione giusta*». A questo proposito, la comunicazione afferma che «la transizione, infatti, può avere esito positivo solo se avviene *in modo equo e inclusivo, in particolare nei confronti dei gruppi più vulnerabili perché maggiormente esposti agli effetti nocivi dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale*» e che «nel contempo, l'esigenza di gestire la transizione comporterà profonde modifiche strutturali dei modelli d'impresa, delle competenze richieste e dei relativi prezzi, *le cui ripercussioni sui cittadini varieranno in funzione della situazione sociale e geografica*. *Il punto di partenza non è lo stesso per tutti gli Stati membri, le regioni e le città coinvolte nella transizione, così come diverse sono le loro capacità di reazione*. Di fronte a queste sfide serve una risposta politica decisa a tutti i livelli» (p. 18). Per ottenere una "giusta transizione", la Commissione propone una politica specifica: «*un meccanismo e un fondo per una transizione giusta, volti a non lasciare indietro nessuno* […] (che) *si concentrerà sulle regioni e sui settori maggiormente colpiti dalla transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili o da processi ad alta intensità di carbonio*» (p. 18).

Dalla lettura del Green Deal europeo, è semplice rispondere alle domande di ricerca "Per chi è (o non è) la giusta transizione?" e "Chi ne beneficia (o non ne beneficia)?". È evidente che la Comunicazione non menziona la dimensione intersezionale né quella di genere. Infatti, il Meccanismo di transizione giusta e il Fondo per la transizione giusta sostengono economicamente solo i settori economici che dipendono dai combustibili fossili o da processi ad alta intensità di carbonio. L'attenzione, dunque, si concentra esclusivamente su un settore economico dominato dagli uomini, il che rischia di escludere le donne dalle nuove opportunità di lavoro create dalla transizione, rafforzando la segregazione di genere nei settori delle energie rinnovabili. Pertanto, l'uso di termini neutri come "i più vulnerabili", "i cittadini", "nessuno", che sembrano assumere un carattere di universalità, sono in realtà ciechi rispetto al genere e ad altre categorie sociali e quindi il testo rivela che si riferiscono solo ad alcuni soggetti specificamente connotati (quelli maschili). Inoltre, il concetto di "giusta transizione", che è stato declamato come inclusivo, protettivo nei confronti di coloro che sono più vulnerabili nella transizione ecologica, che addirittura doveva non lasciare indietro nessuno, è in realtà molto ristretto e include solo alcune soggettività (quelle maschili) e ignora completamente gli individui le cui esperienze sono di genere e intersezionali. In conclusione, è possibile confermare le critiche evidenziate da diversi studi che hanno descritto il Green Deal come *gender-blind* e basato su

una prospettiva androcentrica [25]. Tuttavia, va sottolineato che, dopo l'adozione della Strategia per l'uguaglianza di genere, la Commissione europea ha istituito la Task Force per l'uguaglianza all'interno del Segretariato generale per integrare le questioni di uguaglianza in tutte le aree politiche, aspetto che dovrà essere preso in considerazione nell'analisi delle politiche sul clima e sui trasporti.

4. La Raccomandazione per una transizione equa: per chi è la transizione equa?

Successivamente, la Commissione europea adotta la Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (2022/C 243/04) [26] che, in linea con i principi e gli obiettivi del Green Deal europeo, prevede una serie di pacchetti strategici che affrontano gli aspetti occupazionali e sociali per promuovere una transizione equa in tutte le politiche e invita gli Stati membri ad adottare e attuare queste misure. Innanzitutto, nelle considerazioni preliminari, la Raccomandazione fa riferimento ai concetti di "transizione giusta" e "transizione verde" e ne sottolinea la dimensione sociale e di genere. In particolare, al punto 6, si citano gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e l'Accordo di Parigi «che fanno riferimento agli imperativi di una *giusta transizione per la forza lavoro* e alla *creazione di posti di lavoro decorosi e di qualità*, nonché alla necessità di un *adattamento e di uno sviluppo delle capacità che tengano conto degli aspetti legati al* genere». Questo aspetto è ulteriormente sviluppato al punto 11, che afferma che «la transizione verde può contribuire all'aumento dei redditi e alla *riduzione delle disuguaglianze e della povertà in generale*. Essa può pertanto *contribuire alla lotta contro l'esclusione sociale e le disuguaglianze socioeconomiche* preesistenti, al miglioramento della salute e del benessere e alla *promozione dell'uguaglianza, anche di genere*». La raccomandazione non solo approfondisce la dimensione di genere della transizione verde, ma ne estende la dimensione sociale ad altri gruppi sociali. Infatti, il punto 12 afferma che le attività circolari di conservazione del valore «creano posti di lavoro e opportunità a vari livelli di competenze (*anche per le donne, le persone con disabilità e i gruppi in situazioni di vulnerabilità*) presso entità dell'economia sociale attive in tali settori». Inoltre, il punto 13,

[25] Cfr. R. HEFFERNAN et al., *op. cit.*; P. HEIDEGGER et al. (eds), *op. cit.*

[26] Https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0627(04).

riferendosi alla povertà energetica e dei trasporti, afferma che «le famiglie con un fabbisogno energetico superiore alla media, comprese le famiglie con bambini (tra cui le *famiglie monoparentali*), *persone con disabilità e anziani, sono più esposte alla povertà energetica e ai suoi effetti*. *Anche le donne, in particolare nelle famiglie monoparentali e le donne anziane*, sono particolarmente colpite dalla povertà energetica. Oltre alla povertà energetica, trova sempre maggiore riconoscimento il concetto della *povertà dei trasporti*, in base al quale *alcune categorie di popolazione non sono in grado di raggiungere un livello di servizi di trasporto necessario dal punto di vista sociale e materiale*».

La Raccomandazione introduce il concetto chiave di transizione equa, affermando al punto 3 che «la necessità di una *transizione equa* è parte integrante del Green Deal europeo, che ha sottolineato che occorre garantire che *nessuna persona e nessun luogo siano esclusi da questo processo*». Al punto 17, la raccomandazione spiega cosa intende per "transizione equa" e identifica i principali gruppi target: «una *transizione equa* verso la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 garantirà che *nessuno sia lasciato indietro*, in particolare *i lavoratori e le famiglie maggiormente colpiti dalla transizione verde*, *soprattutto coloro che si trovano già in situazioni di vulnerabilità*». A questo proposito, è opportuno riportare le definizioni di questi due gruppi di soggetti offerte nella sezione della raccomandazione che segue le considerazioni preliminari, poiché vi si fa spesso riferimento. Al punto 3(c) si legge che per «*persone e famiglie maggiormente colpite dalla transizione verde* (si intendono) coloro il cui accesso effettivo a occupazioni di qualità, compreso il lavoro autonomo, e/o all'istruzione e alla formazione e/o a un tenore di vita dignitoso e a servizi essenziali è notevolmente limitato o rischia di essere significativamente limitato quale conseguenza diretta o indiretta della transizione verde». Inoltre, il punto 3(d) afferma che per «per *persone e famiglie in situazioni di vulnerabilità* (si intendono) coloro che, indipendentemente dalla transizione verde, affrontano o rischiano di trovarsi ad affrontare una situazione caratterizzata da un accesso limitato a occupazioni di qualità, compreso il lavoro autonomo, e/o all'istruzione e alla formazione e/o a un tenore di vita dignitoso e a servizi essenziali, e ciò implica scarse capacità di adattamento alle conseguenze della transizione verde». Tornando al punto 17, quest'ultimo prosegue descrivendo come i pacchetti strategici, che gli Stati membri sono invitati ad adottare, debbano riguardare le disuguaglianze sociali: «*i pacchetti strategici dovrebbero prendere in considerazione le persone e le famiglie maggiormente colpite dalla transizione verde*, in particolare per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro, ma anche il cambiamento delle condizioni di lavoro e/o la necessità di svolgere nuovi compiti nel posto

di lavoro, nonché i soggetti colpiti dalle ripercussioni negative sul reddito disponibile, sulla spesa e sull'accesso ai servizi essenziali. Nell'ambito dei gruppi più colpiti, i pacchetti strategici dovrebbero prendere in considerazione in particolare (senza peraltro limitarvisi) *le persone e le famiglie in situazioni di vulnerabilità*, segnatamente *le persone più lontane dal mercato del lavoro, per esempio a causa delle loro competenze, delle condizioni territoriali del mercato del lavoro o di altre caratteristiche, quali sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale*. Tra le persone e le famiglie in situazioni di vulnerabilità rientrano inoltre *le persone e le famiglie che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà e/o di povertà energetica, che devono affrontare ostacoli alla mobilità oppure oneri eccessivi in termini di costi abitativi, comprese le famiglie monoparentali, in cui il capofamiglia è più spesso una donna che un uomo*. I pacchetti strategici dovrebbero essere adattati alle circostanze locali, tenendo conto delle esigenze delle regioni più vulnerabili e remote dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche e le isole».

La Raccomandazione identifica poi specifiche aree politiche in cui il genere e altre dimensioni sociali sono rilevanti e indica gli obiettivi su cui i pacchetti strategici dovrebbero concentrarsi. Per quanto riguarda solo il genere, il punto 19 della raccomandazione riguarda l'accesso a un'istruzione di qualità e inclusiva e stabilisce che «l'istruzione e formazione professionale dovrebbe trasmettere ai giovani e agli adulti, *con particolare attenzione alle donne* e ai lavoratori poco qualificati, le competenze necessarie per gestire la transizione verde». Inoltre, il punto 25 afferma che «*occorre disporre di opportuni dati e indicatori* granulari, *disaggregati per genere* e di elevata qualità, in particolare al fine di valutare gli impatti occupazionali, sociali e distributivi delle politiche in materia di cambiamenti climatici» e il punto 29 afferma che «la Commissione si sta adoperando per *migliorare la disponibilità dei dati, disaggregati per genere*» per monitorare l'attuazione di questa raccomandazione. Per quanto riguarda solo i soggetti più vulnerabili alla transizione verde e la minore età, il punto 20 riguarda i sistemi fiscali e previdenziali e afferma che «una combinazione di varie politiche può sostenere le famiglie e i lavoratori più vulnerabili maggiormente colpiti dalla transizione verde [...] al fine di *prevenire e combattere l'esclusione sociale dei minori, gli investimenti nelle infrastrutture sociali per i minori mirano a garantire l'accesso dei minori bisognosi ai servizi fondamentali*».

Per quanto riguarda le diverse dimensioni sociali, il punto 18 riguarda il sostegno all'occupazione di qualità e afferma che «*le persone sottorappresentate, come le donne, i lavoratori poco qualificati, le persone con disabilità, gli anziani o le persone con capacità relativamente ridotte di adattarsi*

ai cambiamenti del mercato del lavoro, necessitano di un sostegno per migliorare la loro occupabilità e trovare un impiego [...] i pacchetti strategici dovrebbero pertanto includere misure *ad hoc* per sostenere gli incentivi all'assunzione e alla transizione, il sostegno all'imprenditorialità, *in particolare per le donne o le persone con disabilità*»; il punto 22 della raccomandazione afferma che «*ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità*, compresi l'energia, i trasporti, l'acqua, i servizi igienico-sanitari, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali, e le persone in stato di bisogno dovrebbero avere accesso equo a tali servizi. Inoltre, le persone in stato di bisogno dovrebbero avere accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di qualità. Inoltre, *le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e le persone che abitano negli alloggi sociali possono beneficiare dell'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto»* [...] *è opportuno prestare un'attenzione particolare alle donne e a determinati gruppi che corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, per esempio le persone con disabilità, le famiglie monoparentali, gli anziani, i minori e le persone appartenenti a minoranze etniche o razziali*. [...] L'accessibilità, anche economica, e la sicurezza della mobilità sostenibile e di diverse modalità di trasporto, compresi i trasporti pubblici e privati, sono fondamentali per garantire che *tutti traggano beneficio dalla transizione verde e ne facciano parte integrante*».

Dopo le considerazioni preliminari e le definizioni, la raccomandazione definisce i "pacchetti strategici per una transizione verde equa" che gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare a sostegno delle persone più colpite dalla transizione verde, in particolare quelle in situazioni vulnerabili. Da un lato, per alcuni pacchetti di politiche c'è un riferimento generico alle persone appartenenti ai gruppi sottorappresentati e svantaggiati o, appunto, più colpiti dalla transizione verde o alle persone in situazioni vulnerabili. È il caso del punto 6, che prevede di garantire la costante equità dei sistemi fiscali e previdenziali, comprese le politiche di inclusione sociale, e del punto 7, che garantisce l'accesso ai servizi essenziali e agli alloggi a prezzi accessibili. D'altra parte, in altri pacchetti strategici, oltre a riferimenti generici, vengono citate esplicitamente anche le dimensioni del genere e della disabilità. In particolare, il punto 4(a) prevede misure per sostenere l'accesso e il mantenimento di un'occupazione di qualità «in particolare *le persone appartenenti a gruppi sottorappresentati e le persone in situazioni vulnerabilità* affinché possano continuare a partecipare al mercato del lavoro» e il punto 4(c) suggerisce di prestare «*particolare attenzione all'imprenditorialità femminile*» e che «*il sostegno dovrebbe essere inclusivo e accessibile ai gruppi sottorappresentati e*

svantaggiati». Inoltre, la raccomandazione, al punto 5, stabilisce misure «per garantire la parità di accesso a un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente inclusivi, a prezzi abbordabili e di qualità, *nonché le pari opportunità, anche al fine di rafforzare la parità di genere* [...] in particolare a sostegno delle persone e delle famiglie maggiormente colpite dalla transizione verde, soprattutto quelle che si trovano in situazioni di vulnerabilità». In particolare, il punto 5(c) prevede «*azioni specifiche per attirare le persone con disabilità, le donne, i lavoratori poco qualificati e altri gruppi attualmente sottorappresentati nei settori professionali interessati e per promuovere le loro carriere*». Inoltre, la raccomandazione descrive gli «Elementi trasversali per azioni strategiche a sostegno di una transizione verde equa». Il punto 8 (d) invita gli Stati membri a «rendere autonomi e in grado di agire le persone, specialmente le donne, la società civile e i portatori di interessi, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone in situazioni di vulnerabilità (tra cui persone con disabilità, giovani e bambini) che chiedono un'azione urgente per il clima, e gli attori dell'economia sociale, anche attraverso il 'Patto europeo per il clima', in vista della loro partecipazione al processo decisionale e all'elaborazione e all'attuazione delle politiche, anche avvalendosi di nuovi modelli partecipativi che coinvolgono le persone in situazioni di vulnerabilità». Inoltre, il punto 9 invita gli Stati membri a «includere anche strategie di valutazione e raccolta dati, in particolare per quanto riguarda le competenze, i compiti e i posti di lavoro che contribuiscono alla transizione verde, utilizzando dati disaggregati per genere nella preparazione e nell'elaborazione delle pertinenti misure politiche e iniziative legislative». Infine, nell'ultima sezione della raccomandazione intitolata «Azioni future per una transizione verde equa», il punto 11 (d) afferma che il Consiglio accoglie con favore l'intenzione della Commissione di «aggiornare gli orientamenti metodologici per l'analisi degli impatti occupazionali, sociali e distributivi delle politiche in materia di transizione equa, clima ed energia, anche in una prospettiva di genere e, ove opportuno, nel contesto del semestre europeo».

Dalla lettura della Raccomandazione per una transizione equa, emerge che quest'ultima attribuisce importanza alla dimensione sociale e, in particolare, alla dimensione di genere e ad altri fattori identitari. La prima impressione è che la Commissione europea voglia colmare le lacune lasciate dal Green Deal europeo in termini di dimensione di genere, ampliandone le persone originariamente destinatarie. Nelle considerazioni preliminari, la Raccomandazione considera il concetto di transizione equa/verde del Green Deal europeo e introduce il nesso con la dimensione sociale e di genere, sottolineando il suo possibile contributo alla riduzione delle disuguaglianze socio-economiche preesistenti e dell'esclusione sociale in generale e di quella di genere in particolare (punti 6

e 11 delle considerazioni preliminari). In secondo luogo, la raccomandazione introduce il nesso tra la transizione verde e altre categorie sociali oltre al genere, come la disabilità, l'età, le persone razzializzate, le minoranze etniche e così via. La Raccomandazione approfondisce poi il concetto chiave di "transizione equa", che dichiara essere parte integrante del Green Deal europeo e funzionale a non lasciare indietro e non escludere nessuna persona e nessun luogo (punto 3 delle considerazioni preliminari). A questo punto, è opportuno chiedersi "Per chi è (o non è) la transizione equa?" e "Chi ne beneficia (o non ne beneficia)?". La Raccomandazione specifica che la transizione equa si riferisce principalmente a due gruppi di lavoratori/persone e famiglie destinatari dei pacchetti di politiche: "coloro che sono maggiormente colpiti dalla transizione verde" e "coloro che si trovano già in situazioni di vulnerabilità" (punto 17 delle considerazioni preliminari). Inoltre, in alcuni casi, la Raccomandazione fa un riferimento generico a "persone appartenenti ai gruppi sottorappresentati e svantaggiati o più colpiti dalla transizione verde o persone in situazioni vulnerabili", quindi espressioni neutre senza specificare il genere o altre dimensioni. È il caso, ad esempio, dei sistemi fiscali e previdenziali, comprese le politiche di inclusione sociale (punto 6 dei pacchetti strategici) e l'accesso ai servizi essenziali e agli alloggi a prezzi accessibili (punto 7 dei strategici). Tutte queste espressioni, così come le definizioni dei gruppi di soggetti ("quelli più colpiti dalla transizione verde" e "quelli già in situazioni di vulnerabilità") sono neutre, generiche e non menzionano le caratteristiche specifiche di questi soggetti, quindi non c'è alcun riferimento al genere e ad altre dimensioni sociali (punto 3(c) e 3(d) delle definizioni). Tuttavia, questi aspetti sono esplicitati in diverse parti della raccomandazione. Infatti, la Raccomandazione afferma che in generale, tra le persone e le famiglie in situazione di vulnerabilità, i pacchetti strategici dovrebbero prestare un'attenzione specifica a: le persone più lontane dal mercato del lavoro a causa di caratteristiche quali il genere, la "razza" o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e le persone/famiglie che vivono in povertà e/o in povertà energetica o a rischio di povertà, che devono affrontare ostacoli alla mobilità o un sovraccarico di costi abitativi, comprese le famiglie monogenitoriali in cui i genitori sono più spesso donne che uomini. Inoltre, la Raccomandazione afferma che i pacchetti strategici dovrebbero considerare le esigenze delle parti più vulnerabili e remote dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche e le isole (punto 17 delle considerazioni preliminari).

Pertanto, nonostante le espressioni neutre utilizzate, è possibile affermare che la Raccomandazione indica le persone che considera vulnerabili, cosa intende per situazioni di vulnerabilità e che il concetto di vulnerabilità adottato

include il genere/sesso, la "razza" o l'origine etnica, la disabilità, l'età (minori e anziani), l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni personali e lo status sociale. Si tratta di un buon passo avanti rispetto all'approccio monocategoriale, in quanto viene fornito un elenco di diverse categorie sociali e si riconosce che la presenza di queste categorie può portare a situazioni di vulnerabilità. Il modo in cui è stato sviluppato l'elenco suggerisce che una persona potrebbe essere vulnerabile sulla base di fattori distinti in situazioni diverse e questo è evidente anche dall'uso della congiunzione "o" tra una categoria e l'altra. Pertanto, a questo punto non ci sono prove che suggeriscano che la scelta sia stata quella di adottare un approccio intersezionale, ma sembra piuttosto che la scelta sia stata quella di adottare un approccio additivo o multiplo alla vulnerabilità in base alle categorie sociali. Inoltre, in alcune parti della Raccomandazione, la scelta di esplicitare queste categorie o gruppi sociali riguarda contesti specifici. Per quanto riguarda il genere, la scelta preliminare di affermare il nesso tra transizione verde e genere in generale è spesso accompagnata dalla scelta di esplicitare tale nesso in contesti specifici. In particolare, vi sono riferimenti espliciti al genere solo per quanto riguarda l'accesso a un'istruzione di qualità e inclusiva (punto 19 delle considerazioni preliminari), la necessità di disporre di dati e indicatori disaggregati per genere (punti 25 e 29 delle considerazioni preliminari), l'imprenditorialità (punto 4(b) dei pacchetti strategici), l'istruzione accessibile e inclusiva, formazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita e le pari opportunità (punto 5 dei pacchetti strategici), l'uso di dati disaggregati per genere (punto 9 dei pacchetti strategici) e gli orientamenti metodologici per la valutazione degli impatti occupazionali, sociali e distributivi della transizione equa e delle politiche climatiche ed energetiche (punto 11 (d) delle azioni future). Pertanto, l'analisi mostra che in alcune aree la raccomandazione adotta un approccio monocategoriale limitato solo al genere.

Per quanto riguarda le altre categorie, ci sono riferimenti espliciti ad altri gruppi sociali (oltre alle donne) in queste aree specifiche: attività di conservazione del valore circolare (punto 12 delle considerazioni preliminari), povertà energetica (punti 13 e 22 delle considerazioni preliminari), sostegno all'occupazione di qualità (punto 18 delle considerazioni preliminari) e occupazioni e carriere (punto 5(c) dei pacchetti strategici). Tuttavia, l'impressione è che la raccomandazione consideri questi gruppi distinti e non contempli quindi una possibile intersezione di categorie sociali. Inoltre, emergono criticità dalla scelta di menzionare solo alcune categorie e non altre in alcune aree o di non menzionarle affatto in altre aree. Ad esempio, è molto singolare che nella descrizione dell'accesso ai trasporti non si faccia riferimento al genere o ad altre categorie sociali (punto 22 delle considerazioni preliminari). È anche

singolare che l'unico riferimento alle persone razzializzate e alle minoranze etniche sia fatto nell'area della povertà energetica (punto 22 delle considerazioni preliminari), ma in nessun'altra area (ad eccezione del punto 17, che è generico). Inoltre, è molto singolare che il tema dell'empowerment, quando si riferisce ai gruppi sociali, citi esplicitamente solo le donne, mentre quando si riferisce alla società civile e agli stakeholder includa organizzazioni che rappresentano anche persone con disabilità, giovani e bambini che chiedono un'azione urgente per il clima (punto 8 (d) degli elementi trasversali per le azioni politiche). Inoltre, è importante sottolineare che in alcuni casi la raccomandazione si riferisce a specifiche "categorie" di donne. Innanzitutto, per quanto riguarda la povertà energetica, la raccomandazione cita gruppi di donne rese più vulnerabili da una maggiore complessità rispetto a quelle che vivono esperienze monocategoriali. A questo proposito, la Raccomandazione, oltre a fare riferimento alle donne, specifica anche una possibile diversità all'interno di questa macro-categoria: le donne alla guida di famiglie monoparentali e le donne anziane, con l'obiettivo di evidenziare la loro maggiore esposizione alla povertà energetica (punto 13 delle considerazioni preliminari). Inoltre, il riferimento alle donne alla guida di famiglie monoparentali viene fatto anche quando la raccomandazione spiega chi sono "le persone e le famiglie in situazione di vulnerabilità", specificando che questa categoria comprende anche le famiglie in cui è presente un solo genitore, che è più spesso una donna che un uomo (punto 17 delle considerazioni preliminari). Quindi, anche se non c'è un uso esplicito del termine intersezionalità, in questi casi è possibile trovare chiari riferimenti a specifiche categorie di donne e all'interazione tra genere e situazioni di vulnerabilità, e quindi qualche timido tentativo di intersezionalità.

In conclusione, la Raccomandazione per una transizione equa, passando dal paradigma della transizione giusta al paradigma della transizione equa, opera un importante cambiamento che comporta una maggiore attenzione all'equità e alle disuguaglianze sociali. Per questo motivo alla domanda "per chi è la transizione equa?" è possibile rispondere che c'è un allargamento dei beneficiari della transizione. Infatti, rispetto al Green Deal europeo, ci sono molti riferimenti sia al genere che ad altre categorie sociali come la "razza", la disabilità, l'età (minori e anziani), l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni personali e lo status sociale. Inoltre, in generale, la Raccomandazione utilizza spesso termini non neutri, che mostrano un'attenzione alla diversità delle situazioni in termini di genere, età, abilità, "razza". Si tratta di operazioni certamente apprezzabili che denotano una maggiore consapevolezza delle disuguaglianze sociali e un salto di qualità nella trattazione del tema. Quest'ultimo è dovuto anche all'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, che

mostra una maggiore attenzione al tema (che la raccomandazione richiama nelle considerazioni preliminari). Tuttavia, sebbene la dimensione di genere sia stata integrata con altre dimensioni sociali, l'analisi del testo rivela un trattamento piuttosto superficiale e frammentario di questi temi e la presenza di punti critici che denotano una consapevolezza incompleta delle dimensioni di genere e intersezionali. Queste ultime, infatti, sono generalmente menzionate e non approfondite, per cui siamo ancora lontani dalle analisi robuste che molti rapporti ritengono necessarie. Inoltre, a volte viene adottato un approccio monocategoriale e altre volte vengono citate solo alcune categorie (oltre al genere) e altre, invece, vengono escluse. Altre volte ancora c'è un apprezzabile focus specifico su individui la cui esperienza di ingiustizia sociale è caratterizzata dall'interazione di più categorie, che potremmo qualificare come riferimenti a "situazioni intersezionali", ma questo non è ancora sufficiente per poter parlare di approccio intersezionale consapevole e maturo da parte della Commissione europea.

5. Breve analisi delle politiche sul clima e sui trasporti

Come già detto, la Commissione europea ha anche adottato politiche specifiche e istituito la Task Force per l'uguaglianza con l'obiettivo di integrare la dimensione di genere e intersezionale in tutte le aree politiche. A questo proposito, verranno affrontati due esempi relativi alle aree cruciali del clima e dei trasporti, per poi concentrarsi sull'area tessile. Per quanto riguarda il clima [27], le principali azioni intraprese dall'Europa sono la Legge europea sul clima, la Strategia di adattamento al clima dell'UE e il Fondo sociale per il clima. Il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 istituisce un quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") [28] e sancisce l'obiettivo dell'Europa di diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, fissa l'obiettivo intermedio di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e, infine, mira a garantire che tutte le politiche dell'UE e tutti i settori dell'economia e della società contribuiscano a questo obiettivo. Tuttavia, la Legge europea sul clima menziona il genere solo nel contesto della

[27] Https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal_it.

[28] Https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119.

partecipazione pubblica [29] e della composizione del Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici [30] e non nomina altre categorie/gruppi sociali (oltre al genere/donna).

Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici COM(2021) 82 [31] mira a rendere l'adattamento dell'Europa agli impatti dei cambiamenti climatici più intelligente, più rapido e più sistemico e ad aumentare l'azione internazionale su questo tema. Questa Strategia, al § 2.2.2. intitolato «Promuovere la resilienza locale, individuale e giusta» riconosce che «l'impatto dei cambiamenti climatici non è neutrale: uomini e donne, anziani, persone con disabilità, sfollati o persone emarginate hanno capacità di adattamento diverse e le misure di adattamento devono tenere conto della loro situazione» (p. 11) e nel § 3. intitolato «Intensificare le azioni internazionali per la resilienza climatica» fa riferimento alla Strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità (nota 71, p. 21). Il Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un Fondo sociale per il clima e modifica il regolamento (UE) 2021/1060 [32] dedica oltre 86 miliardi di euro per sostenere i cittadini e le piccole imprese più vulnerabili nella transizione verde. Al punto (24) si legge che «le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla povertà energetica e da povertà dei trasporti, in particolare le madri sole, che rappresentano l'85% delle famiglie monoparentali, così come le donne sole, le donne con disabilità e le donne anziane che vivono da sole. Inoltre, le donne presentano modelli di mobilità diversi e più complessi. Le famiglie monoparentali con figli a carico presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che gli obiettivi di parità di genere e pari opportunità per tutti – e la loro integrazione – come pure i diritti all'accessibilità delle persone con disabilità, siano sostenuti e promossi durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro».

---

[29] Articolo 9, comma 2: «la Commissione si avvale di tutti gli strumenti appropriati, compreso il Patto europeo per il clima, per coinvolgere i cittadini, le parti sociali e le parti interessate, e per promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni basate sulla scienza sui cambiamenti climatici e sui loro aspetti sociali e di parità di genere».

[30] L'articolo 12 contiene Modifiche al Regolamento (CE) n. 401/2009, in particolare all'articolo 10a, comma 3: «nella selezione dei membri del consiglio consultivo, il consiglio di amministrazione cerca di garantire una competenza disciplinare e settoriale varia, nonché un equilibrio di genere e geografico».

[31] Https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN.

[32] Https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0955.

In questa sezione, è necessario adattare le domande di ricerca alle aree di analisi, e quindi ovviamente le domande a cui rispondere sono: "Per chi sono (o non sono) le politiche climatiche?" e "Chi ne beneficia (o non ne beneficia)?". L'analisi del discorso mostra che all'interno delle politiche climatiche la dimensione di genere e le altre dimensioni sociali sono praticamente inesistenti e i pochi riferimenti ad esse sono superficiali e inefficaci, con l'eccezione del Fondo sociale per il clima. Inoltre, in nessun caso vengono affrontate le cause profonde delle disuguaglianze sociali e di genere. Un punto apprezzabile è che la nuova Strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici afferma che le misure di adattamento devono considerare che gli impatti dei cambiamenti climatici sono diversi per gli uomini, le donne, le persone anziane, le persone con disabilità, ma si tratta di un elenco incompleto di gruppi sociali (mancano ad esempio le persone razzializzate) senza la previsione di nessuna analisi o azione specifica. Il Fondo sociale per il clima fa un passo avanti verso una concezione meno essenzialista delle donne come gruppo sociale e menziona alcune "situazioni intersezionali", affermando che le madri sole, le donne sole, le donne con disabilità e le donne anziane che vivono da sole sono particolarmente colpite in modo sproporzionato dalla povertà energetica e dei trasporti. Tuttavia, questo sforzo è ancora troppo limitato e insufficiente per affermare che nella politica climatica è stato adottato un approccio intersezionale.

Nel settore dei trasporti [33], le principali azioni intraprese dall'Europa sono la Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la strategia. La Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro COM(2020) 789 final [34] fornisce l'orientamento generale per le future politiche dei trasporti dell'UE attraverso un piano d'azione di 82 iniziative in 10 aree chiave (le cosiddette "flagships" o iniziative faro) e mira a rendere il sistema dei trasporti europeo sostenibile, intelligente e resiliente per contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni entro il 2050. La Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente affronta il tema del genere e della disabilità. Per quanto riguarda il genere, nell'Iniziativa faro 9: rendere la mobilità equa e giusta per tutti, al punto 97, la Strategia stabilisce che «la Commissione applicherà debitamente *l'integrazione della dimensione paritaria nelle sue iniziative strategiche in materia di trasporti* e continuerà a sostenere

[33] Https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/transport-and-green-deal_it.

[34] Https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789.

la collaborazione con i portatori di interessi e lo *scambio di buone pratiche* nell'ambito dell'iniziativa "*Le donne e i trasporti: piattaforma UE per il cambiamento*", per *aumentare il numero di donne nelle professioni del settore dei trasporti*. Condurrà inoltre *azioni di sensibilizzazione in merito alle problematiche relative alla parità*, istituendo e sostenendo una *rete di ambasciatori della diversità. Eventuali proposte future per i trasporti saranno conformi alla strategia della Commissione per la parità di genere e alla strategia sulla disabilità*» (p. 24-25). Infatti, la strategia include la Dichiarazione sulle pari opportunità per le donne e gli uomini [35] per spingere le aziende a migliorare l'equilibrio di genere e la guida tematica del Piano di Mobilità Urbana Sostenibile (SUMP) 2020 – "Affrontare l'equità di genere e i gruppi vulnerabili nei SUMPs" [36] per integrare le questioni di genere nelle iniziative politiche.

Per quanto riguarda la disabilità, la Strategia al § 1, intitolato "La nostra visione", al punto 8 afferma che: «*questa evoluzione non dovrebbe lasciare indietro nessuno: è fondamentale che la mobilità sia a disposizione e alla portata di tutti, che le regioni rurali e remote siano meglio collegate, accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità*» (p. 2). Inoltre, nell'Iniziativa faro 9 – rendere la mobilità equa e giusta per tutti, al punto 88, la strategia afferma che «mentre il mercato unico nel settore dei trasporti ha incrementato la connettività, *la mobilità resta costosa per le persone a basso reddito e non è sufficientemente accessibile per le persone con disabilità o a ridotta mobilità e per le persone con scarse conoscenze informatiche*» e al punto 89 che: «la Commissione garantirà pertanto che le possibilità offerte dal meccanismo per una transizione giusta siano pienamente esplorate, al fine di *rendere questa nuova mobilità economica e accessibile in tutte le regioni e per tutti i passeggeri, inclusi quelli con disabilità e a mobilità ridotta*» (p. 23).

Infine, nel Documento di lavoro della Commissione che accompagna la Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente – mettere i trasporti europei in carreggiata per il futuro SWD(2020) 331 final [37], al § 4.3.4 intitolato «Aspetti sociali», al punto 853, si afferma «tuttavia, le barriere importanti che possono rendere difficile l'accesso a questi servizi includono il reddito, l'età, il genere, la disabilità o la mobilità ridotta e le disuguaglianze territoriali/la

---

[35] Https://transport.ec.europa.eu/system/files/2018-08/2017-declaration-equal_opportunities_en.pdf.

[36] Https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_topic-guide_gender-equity_vulnerable-groups_final.pdf.

[37] Https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/transport-and-green-deal_it.

segregazione spaziale». Dunque, anche questo documento affronta la questione del genere e della disabilità. Per quanto riguarda il genere, viene descritta la Piattaforma per il cambiamento "Donne nei trasporti – UE" [38], la Dichiarazione sulle pari opportunità per uomini e donne nel settore dei trasporti [39] e si parla di genere nel contesto del telelavoro [40] e delle tecnologie di guida automatizzata [41]. Per quanto riguarda la disabilità, il documento di lavoro dedica due punti al § 3.5, intitolato "Questioni sociali", alle "Persone con disabilità e mobilità ridotta". Al punto 248 si legge che «L'UE e tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Secondo la Convenzione, gli Stati parti devono adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità l'accesso ai trasporti su base di uguaglianza con gli altri. Tali misure comprendono l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità, tra l'altro negli edifici, nelle strade e nei trasporti. Le misure appropriate da adottare

---

[38] Nel § 3.5, intitolato «Questioni sociali», al punto 247, intitolato «Donne nei trasporti»: «con la creazione della 'Women in Transport – EU Platform for change' nel 2017, sono stati compiuti i primi passi per affrontare il divario di genere del settore e la mancanza di attrattività. Nel frattempo, tutte le principali associazioni dell'UE che coprono tutte le modalità di trasporto, comprese le parti sociali, hanno aderito a questa piattaforma orientata all'azione che mira ad aumentare il numero di donne impiegate nel settore attraverso la presentazione e lo scambio di buone pratiche» (p. 62).

[39] Nello stesso punto: «un altro strumento è la Dichiarazione sulle pari opportunità per donne e uomini nel settore dei trasporti. Nel 2019 la Commissione ha pubblicato un elenco di misure che le aziende possono adottare per migliorare il loro equilibrio di genere (basato su casi di studio reali) e messaggi potenti su ciò che una politica di genere può portare alle aziende. Nel settore ferroviario, ad esempio, le parti sociali stanno negoziando un accordo per promuovere l'occupazione femminile nel settore ferroviario» (p. 62).

[40] Nel § 2.3.3, intitolato «Nuove tecnologie, cambiamento del comportamento dei consumatori e delle condizioni di lavoro», punto 81: «se le tendenze passate sono una guida, la capacità diseguale di scalare il telelavoro potrebbe risultare in un aumento delle disuguaglianze tra i Paesi, le aziende, i generi e i lavoratori, ad esempio se c'è un accesso diseguale alla banda larga, barriere per le persone con disabilità o analfabetismo informatico per telelavorare o utilizzare altre applicazioni basate sulle TIC» (p. 27).

[41] Nel § 4.3.4.2, intitolato «Competenze e attrattiva dei posti di lavoro nel settore dei trasporti», al punto 889: «per il trasporto stradale su lunghe distanze, la creazione di una rete completa di parcheggi sicuri e protetti contribuirà a migliorare le condizioni di lavoro e a consentire un più facile accesso alla professione per le autiste donne". Le tecnologie emergenti di guida altamente automatizzata possono contribuire ad affrontare il problema della carenza e dello squilibrio di genere dei conducenti nel settore stradale. Gli autocarri senza conducente che operano su lunghe distanze e i veicoli a controllo remoto possono attrarre nuove leve, comprese le donne, con le giuste competenze richieste per operare o monitorare questi veicoli altamente automatizzati» (p. 204).

riguardano anche i servizi aperti o forniti al pubblico. Inoltre, gli Stati parti devono adottare misure appropriate, tra l'altro, per sviluppare, promulgare e monitorare l'attuazione di standard minimi e linee guida per l'accessibilità [...] Gli Stati parti devono adottare misure efficaci per garantire la mobilità personale con la massima indipendenza possibile per le persone con disabilità, anche facilitando la mobilità personale delle persone con disabilità nel modo e nel momento di loro scelta, e a costi accessibili» (p. 62). Inoltre, al punto 249 il documento afferma che «l'accessibilità dei trasporti per le persone con disabilità è oggetto di attenzione nell'Atto europeo sull'accessibilità, che integra la legislazione esistente sui diritti dei passeggeri. L'accessibilità è una componente chiave della sostenibilità sociale che contribuisce all'usabilità e alla durata» (traduzione personale pp. 62-63).

Anche in questa sezione è necessario adattare le domande di ricerca alle aree di analisi, quindi le domande a cui rispondere sono: "Per chi sono (o non sono) le politiche dei trasporti?" e 'Chi ne beneficia (o non ne beneficia)?'. Nel settore dei trasporti, l'analisi testuale mostra che, sia nella Strategia per la mobilità sostenibile e intelligente che nel Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Strategia, la dimensione di genere è stata maggiormente sviluppata, anche se è ancora troppo limitata per avere un'efficacia sociale trasformativa. Infatti, sebbene la Strategia affermi la necessità di applicare il mainstreaming della parità alle iniziative di politica dei trasporti, le misure di genere riguardano solo le donne come lavoratrici e non come utenti del servizio di trasporto. È certamente cruciale promuovere l'occupazione femminile poiché si tratta di un settore ancora prevalentemente maschile, ma è necessario affrontare anche l'aspetto della sicurezza delle donne sul lavoro e in ogni caso non può essere l'unico obiettivo delle politiche. La decisione di ignorare la situazione delle donne come utenti del trasporto pubblico porta alla perpetuazione delle disuguaglianze esistenti di accesso delle donne a questi servizi, limitate dall'offerta di orari non adeguati alle loro esigenze e dal rischio di molestie e violenza sessuale. Inoltre, è apprezzabile che, sia nella Strategia per la mobilità sostenibile e intelligente, sia nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la strategia, l'attenzione va oltre la dimensione di genere per integrare i bisogni delle persone vulnerabili a causa di altre categorie sociali, in particolare le persone con disabilità, ma si utilizza ancora un approccio additivo incompleto.

Inoltre, il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Strategia per la mobilità sostenibile e intelligente riconosce che l'accesso delle persone ai servizi di trasporto potrebbe essere reso difficile da barriere come il reddito, l'età, il genere, la disabilità o la mobilità ridotta e le disuguaglianze territoriali/segregazione spaziale. Pertanto, questo documento

offre un elenco di categorie sociali che possono rendere complicato l'accesso al servizio di trasporto da una prospettiva che non è esplicitamente intersezionale. In assenza di ulteriori indicazioni sul punto, è più coerente con il resto del documento affermare che l'approccio adottato non è intersezionale, ma al massimo additivo o multiplo. Infine, è necessario sottolineare che le più importanti iniziative legislative dell'UE nel settore dei trasporti e della mobilità sostenibile (il regolamento sugli standard di CO2 per le autovetture, la direttiva sulla qualità dei carburanti, la direttiva sull'eurobollo e la rete transeuropea di trasporto) non considerano la dimensione di genere né quella intersezionale. In conclusione, alla luce di questa analisi, è possibile confermare le criticità delle politiche climatiche e dei trasporti già evidenziate da molti studiosi [42].

6. Uno sguardo alle politiche tessili

Occuparsi dell'industria tessile è fondamentale perché a livello globale è uno dei settori più inquinanti e la forza lavoro è prevalentemente femminile e localizzata fuori dall'Europa. Per questo motivo, è importante che le azioni per ottenere un settore tessile sostenibile tengano in debito conto la dimensione di genere e intersezionale del fenomeno. In questo ambito, l'azione principale intrapresa dall'Europa è la Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari COM(2022) 141 final [43]. Questa strategia mira ad aiutare l'UE a passare a un'economia circolare e neutrale dal punto di vista climatico in cui i prodotti sono progettati per essere più durevoli, riutilizzabili, riparabili, riciclabili ed efficienti dal punto di vista energetico. Nel § 1 dell'Introduzione si afferma che «la catena del valore mondiale dei prodotti tessili, complessa e diversificata, deve fare i conti anche con delle s*fide sociali dovute in parte alle pressioni volte a ridurre al minimo i costi di produzione in modo da soddisfare la domanda di prodotti a prezzi accessibili da parte dei consumatori*» (p. 1). Inoltre, la Strategia nel § 4 «*Collegare tra loro le catene del valore dei prodotti tessili sostenibili a livello mondiale*», al § 4.1. «*Dovere di diligenza per l'equità ambientale e sociale*», sostiene che «*la maggior parte dei capi di abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa consumati in Europa sono importati dai paesi terzi.* Nel 2019 l'UE è stata uno dei maggiori importatori

[42] Cfr. R. HEFFERNAN et al., *op. cit.*; P. HEIDEGGER et al. (eds), *op. cit.*

[43] Https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-Strategia-dellUE-in-materia-di-prodotti-tessili-sostenibili_it.

mondiali di capi di abbigliamento per un valore complessivo di 80 miliardi di euro. La promozione, a livello internazionale e mondiale, di catene del valore più rispettose dell'ambiente e più eque consentirà di *garantire che i prodotti tessili consumati nell'UE e altrove siano fabbricati tenendo conto degli aspetti sociali e ambientali nel mondo intero*» (p. 13).

La Strategia per un tessile sostenibile e circolare affronta la questione del genere e del lavoro minorile. Per quanto riguarda la dimensione di genere, nel § 1 Introduzione, la Strategia afferma che «*nella manodopera a bassa retribuzione e non qualificata del settore tessile le donne sono la maggioranza, pertanto il miglioramento della sostenibilità della catena di approvvigionamento comporta un'importante dimensione di parità di genere*» (p. 1) e al § 4.1. che «*l'industria tessile può promuovere la parità di genere, in quanto si stima che il 75 % dei lavoratori del settore tessile a livello mondiale siano donne"* (p. 13). Inoltre, la Strategia al § 3.5. intitolato «Sviluppo delle competenze necessarie per le transizioni ecologica e digitale» stabilisce che «nell'ambito del patto per le competenze dell'Unione, la Commissione ha sostenuto l'istituzione di un partenariato di competenze su vasta scala per l'ecosistema tessile al fine di promuovere l'aggiornamento delle competenze, la riqualificazione professionale e l'acquisizione e il trasferimento di competenze verdi e digitali, comprese le conoscenze sull'analisi del ciclo di vita e della catena del valore […] *Tra le azioni concordate si annovera l'aumento della diversificazione nella gestione delle imprese (fino al 5 % all'anno), in particolare per quanto riguarda l'accesso delle donne a posizioni superiori*» (pp. 12-13).

Per quanto riguarda il lavoro minorile, nel § 1 Introduzione, la Strategia afferma che «il lavoro minorile nell'industria dell'abbigliamento desta gravi preoccupazioni» (p. 1). Nel § 4.1 si afferma anche che «nel contesto delle catene del valore del settore tessile, gli orientamenti dell'OCSE sul dovere di diligenza per il settore dell'abbigliamento e delle calzature hanno individuato una serie di rischi comuni di gravi violazioni dei diritti umani e del lavoro, tra cui il lavoro minorile», che «la strategia dell'UE sui diritti dei minori sottolinea la "tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile" e invita gli Stati membri dell'UE a bandire il lavoro minorile nelle loro catene di approvvigionamento. La Commissione sta preparando una nuova iniziativa legislativa per vietare efficacemente l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti fabbricati facendo ricorso al lavoro forzato, compreso quello minorile» (p. 14).

Innanzitutto, è necessario adattare le domande di ricerca alle aree di analisi, quindi le domande a cui rispondere sono: "Per chi sono (o non sono) le politiche tessili?" e *"*Chi ne beneficia (o non ne beneficia)?". Per condurre un'analisi

efficace, è importante partire dal presupposto che prima dell'approvazione della Strategia dell'UE per i prodotti tessili e circolari, diversi rapporti [44] hanno fornito raccomandazioni per garantire la giustizia ambientale e di genere nell'industria tessile attraverso l'adozione di un approccio di genere e intersezionale. Questi rapporti raccomandano in particolare di: condurre una solida analisi di genere delle crisi ambientali e sociali nelle filiere tessili globali, considerare come il capitalismo razziale [45] sia alla base dello sfruttamento delle risorse naturali e della manodopera a basso costo nel Sud del mondo da parte delle multinazionali e dei consumatori, garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e uno standard di vita dignitoso per tutti i lavoratori della filiera (in particolare per le donne), assicurare che l'industria tessile dell'UE possa essere ritenuta responsabile del suo ruolo nel mondo attraverso un reset commerciale e forti regole di due diligence sui diritti umani e sull'ambiente. Alla luce dell'analisi testuale, è evidente che queste raccomandazioni sono state per lo più disattese dalla Commissione europea. Ovviamente, la Strategia ha dei meriti: riconosce la dimensione globale delle sfide sociali legate al tessile e presta attenzione alla questione della catena del valore globale e all'importazione di capi di abbigliamento da Paesi terzi. Tuttavia, scegliendo di menzionare solo la domanda dei consumatori di prodotti a prezzi accessibili come causa delle sfide sociali, parte da un presupposto fallace che oscura il fatto che "la storia dell'industria tessile è inestricabilmente legata al colonialismo, alla schiavitù e al capitalismo razziale" [46]. In questo modo, l'Unione Europea mette in atto la propria negazione di responsabilità al riguardo e non adotta un approccio intersezionale. Per quanto riguarda la dimensione di genere, la Strategia identifica il lavoro femminile come una sfida sociale da affrontare, ma fa allusioni molto generiche. Infatti, rileva la prevalenza di lavoratrici nel settore tessile, ma non fornisce una solida analisi di genere. Inoltre, afferma l'importanza dell'uguaglianza di genere, ma non fornisce interventi concreti per raggiungerla, rimandandoli ad altre azioni dell'UE o a cui l'UE partecipa [47]. Anche

---

[44] P. HEIDEGGER et al. (eds), *op cit.*; WARDROBE CHANGE, *Recommendations for the EU Strategy for Sustainable Textiles from Environmental Civil Society Organisations*, EEB, 2021; EUROPEAN CIVIL SOCIETY STRATEGY, *European Strategy for Sustainable Textile, Garments, Leather and Footwear*, EEB, 2020.

[45] C. ROBINSON, *Black Marxism. The Making of Black Radical Thought*, Zed Press, 1983.

[46] P. HEIDEGGER, *The clothes we wear: From the long shadow of colonialism to gender and environmental justice*, in P. HEIDEGGER et al. (eds), *op. cit.*, 77 ss.

[47] La Comunicazione sul lavoro dignitoso nel mondo per una transizione giusta e una ripresa sostenibile, il Programma per un lavoro migliore (ILO), la proposta di direttiva sulla dovuta diligenza per la sostenibilità delle imprese, la Strategia dell'UE sui diritti del fanciullo e due

per quanto riguarda il lavoro minorile, non c'è un'analisi solida del fenomeno, la soluzione è rimandata a interventi esterni alla Strategia e non c'è nemmeno un riferimento alle dimensioni di genere e intersezionali. È evidente che la Strategia non adotta un approccio intersezionale, ma solo un approccio additivo, incompleto perché fa riferimento solo al fattore età (oltre che al genere).

7. Conclusioni

In conclusione, è possibile affermare che le domande di ricerca "Per chi è (o non è) la transizione ecologica?" e "Chi beneficia (o non beneficia) di queste politiche?" non hanno un'unica risposta, che ci sono molte somiglianze tra le varie politiche europee che tuttavia mantengono le proprie specificità. In generale, è possibile affermare che nelle politiche europee sulla transizione ecologica la dimensione di genere è stata integrata in modo frammentario e superficiale e che manca l'approccio intersezionale. Per quanto riguarda la dimensione di genere, ad eccezione della Comunicazione sul Green Deal europeo che non tratta affatto il tema del genere, le politiche spesso si limitano a fare riferimento a leggi che trattano il tema del genere (come la Strategia europea per l'uguaglianza di genere) o a menzionare la questione di genere il più delle volte in generale e poche volte in contesti specifici. Tuttavia, non forniscono solide analisi di genere e non propongono soluzioni sufficienti che possano avere un effetto di trasformazione sociale. Inoltre, il genere è sempre inteso in senso binario e solo in un caso (la Raccomandazione per una transizione equa) questo concetto viene ampliato per menzionare l'orientamento sessuale come categoria sociale, ma non vi è alcun riferimento ad "altre" identità come le persone non binarie. Inoltre, per quanto riguarda l'approccio intersezionale, le politiche adottano il più delle volte un approccio monocategoriale riferito solo al genere, ma ci sono occasioni in cui fanno riferimento a convenzioni e strategie che trattano il tema della disabilità, dell'età (come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la Strategia dell'UE sui diritti dell'infanzia, la Strategia dell'UE per la parità di genere). Solo in pochi casi si citano altre categorie o gruppi sociali (oltre al genere e alle donne) e si dichiara esplicitamente che queste dimensioni devono essere prese in considerazione. Tuttavia, le politiche non dichiarano di

---

iniziative in corso: una nuova iniziativa legislativa per vietare efficacemente l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti realizzati con il lavoro forzato, compreso il lavoro minorile forzato e lo sviluppo e l'attuazione di un quadro internazionale sulla trasparenza e la tracciabilità per catene del valore sostenibili nell'industria dell'abbigliamento e delle calzature (§ 4.1).

adottare un approccio intersezionale e, di fatto, non lo praticano. Nel migliore dei casi adottano un approccio additivo incompleto che si limita a una o poche o diverse categorie e gruppi sociali o prestano attenzione a pochissime "situazioni intersezionali".

Parità di genere e transizione ecologica in prospettiva comparatistica dentro e fuori l'Unione europea: Francia, Germania, Regno Unito e Canada

Valentina Jacometti

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Francia. – 3. Germania. – 4. Regno Unito. – 5. Canada. – 5. Brevi osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Il presente contributo intende fornire una panoramica su come alcuni ordinamenti abbiano integrato, o stiano tentando di integrare, la dimensione di genere nelle politiche e nelle misure giuridiche per la transizione ecologica, sullo sfondo delle iniziative a livello europeo e internazionale oggetto di altri contributi in questo volume. Tenuto conto dei limiti della pubblicazione si è ritenuto opportuno prendere le mosse dall'esame di due soli Stati membri dell'Unione europea, Francia e Germania, che hanno adottato approcci differenti, pur essendo entrambe influenzati dalle politiche unionali in materia e pur avendo entrambe dato riconoscimento nella propria Costituzione sia al principio di uguaglianza che alla tutela dell'ambiente. Successivamente, al fine di fornire una prospettiva di più ampio respiro si è posta l'attenzione al di fuori dell'UE prendendo in considerazione l'esperienza del Regno Unito, dove si riscontra un'attenzione al *gender mainstreaming* anche nelle politiche ambientali e climatiche nonostante la mancanza di una Costituzione scritta in cui vi sia un riconoscimento esplicito del principio di uguaglianza e della tutela dell'ambiente. Per concludere, si ritenuto opportuno prendere in esame l'ordinamento canadese, le cui iniziative lo rendono un modello avanzato nell'integrazione sistemica della parità di genere nelle politiche ambientali e climatiche.

2. Francia

Uguaglianza e ambiente rappresentano due elementi fondamentali nel sistema costituzionale francese. Da un lato, il principio di uguaglianza è uno dei principi cardine alla base della Costituzione del 1958 [1], che vi consacra l'articolo 1, dove si specifica che "*La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales*" [2]; dall'altro la tutela dell'ambiente ha ricevuto un ampio riconoscimento costituzionale con l'adozione della *Charte de l'environnement* del 2004 [3].

In questo contesto, per quanto concerne la parità di genere, sin dalla fine degli anni Sessanta del XX secolo la Francia ha sviluppato tutta una serie di politiche e misure normative volte ad attuare il principio costituzionale di uguaglianza, soprattutto nel contesto del mondo del lavoro e nella vita professionale, ma non solo. Tuttavia, il primo provvedimento legislativo di ampia portata volto a promuovere la parità di genere nella società nel suo complesso è stato adottato solo nel 2014 con la *Loi n. 2014-873 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes* (legge per la parità effettiva tra donne e uomini) [4]. La legge riassume le precedenti misure legislative e mira a migliorare l'efficacia delle misure di attuazione in vari settori, in particolare attraverso l'introduzione di un approccio integrato e trasversale alla parità di genere, che prevede l'integrazione della parità di genere in tutti i settori politici [5].

D'altra parte, la Francia, pur non essendosi dotata, a differenza di altri Stati

---

[1] Per il testo della Costituzione del 1958 così come attualmente in vigore si consulti il sito internet https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.

[2] Si ricorda che già il preambolo della Costituzione del 1946 riconosceva che "*La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme*". Il testo è reperibile sul sito internet https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.

[3] Il testo è reperibile sul sito internet https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/charte-de-l-environnement-de-2004.

[4] Tutte le disposizioni legislative e regolamentari francesi sono reperibili sul sito https://www.legifrance.gouv.fr/.

[5] *Loi n. 2014-873*, articolo 1, comma 1: "*L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions*".

membri dell'UE, di una vera e propria strategia nazionale sulla parità di genere, ha adottato un *Plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes* (piano interministeriale per la parità di genere) per il periodo 2023-2027, volto a guidare l'azione del governo per la parità di genere [6].

Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e la transizione ecologica, la Francia ha adottato una normativa strutturata e progressiva, con particolare attenzione alla *governance* multilivello e alla partecipazione democratica.

La cornice politico legislativa attuale è costituita, oltre che dal *Grenelle de l'Environnement* del 2007 [7], dalla *Loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte* (LTECV, Legge relativa alla transizione energetica per la crescita verde) e dalla *Loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets* (*Loi Climat et Résilience*) (legge sulla lotta al cambiamento climatico e sul rafforzamento della resilienza ai suoi effetti). Con *Grenelle de l'Environnement* ci si riferisce al processo partecipativo multilivello avviato nel 2007 per definire l'architettura della *governance* ambientale francese e cha ha portato all'adozione di provvedimenti legislativi per la messa in opera degli impegni previsti [8]. Sullo sfondo del *Grenelle*, la LTECV ha introdotto strumenti fondamentali per la riduzione delle emissioni, lo sviluppo delle energie rinnovabili e la ristrutturazione edilizia sostenibile, mentre la *Loi Climat et Résilience* ha rafforzato i meccanismi di pianificazione territoriale e partecipazione cittadina, dando attuazione parziale alle proposte della *Convention citoyenne pour le climat* (CCC).

Tali normative non contengono disposizioni esplicite sull'integrazione della dimensione di genere, che del resto viene trascurata anche nella maggior parte dei piani e delle strategie per la transizione ecologica, come la *Stratégie française énergie-climat* (SFEC), la *Stratégie nationale bas carbone* (SNBC), il *Plan national d'adaptation au changement climatique* (PNACC) e la *Programmation pluriannuelle de l'énergie* (PPE).

Tuttavia, tutte queste iniziative vanno collocate nel contesto istituzionale

---

[6] Il piano interministeriale, che adotta un approccio intersezionale che mira a comprendere altri ambiti di discriminazione e prevede 161 misure suddivise in quattro aree prioritarie, è reperibile su https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/sites/efh/files/2023-03/Plan_interminist%C3%A9riel_pour_l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9_entre_les_femmes_et_les_hommes_2023-2027_2.pdf.

[7] Si veda il sito https://www.assemblee-nationale.fr/13/controle/com_affeco-grenelle_environnement.asp.

[8] Si vedano la *loi Grenelle I* (*loi n° 2009-967*) e la *loi Grenelle II* (*loi n° 2010-788*).

determinato dalla sopra menzionata legge n. 2014-873 per la parità effettiva tra donne e uomini, che ha formalmente introdotto l'approccio del *gender mainstreaming* prevedendo la necessità di integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, incluse quelle ambientali.

Nella medesima direzione, non solo l'*Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes* propone da tempo l'adozione di strumenti obbligatori di valutazione d'impatto di genere per tutte le politiche ambientali [9], ma nel 2023 il *Conseil économique, social et environnemental (CESE)* ha pubblicato un parere-rapporto dal titolo "*Inégalités de genre, crise climatique et transition écologique*" [10], che propone l'integrazione sistematica del criterio di parità nei dispositivi ambientali e climatici. Più specificatamente, il CESE propone, tra l'altro, l'inclusione di indicatori di genere nei bilanci climatici e la promozione della formazione delle donne nelle professioni legate alla transizione verde.

Complessivamente, la Francia presenta un modello abbastanza avanzato, ma ancora privo di una vera e propria strategia nazionale di integrazione di genere nelle politiche per la transizione ecologica e la cui efficacia dipenderà dalla trasformazione in strumenti legislativi cogenti.

3. Germania

Anche in Germania il principio di uguaglianza e la tutela ambientale hanno ricevuto un esplicito riconoscimento costituzionale.

Sin dalla sua adozione nel 1949 la Costituzione (*Grundgesetz*, GG) [11] ha sancito all'articolo 3 la parità di diritti tra donne e uomini e stabilito espressamente che nessuno possa essere discriminato o favorito a causa del proprio sesso; nel 1994 al fine di assicurare la concreta attuazione di tali prescrizioni l'articolo 3 è stato integrato attribuendo allo Stato il compito di promuovere

---

[9] Si veda https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/.

[10] CESE, *Inégalités de genre, crise climatique et transition écologique*, 2023, reperibile su https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2023/2023_05_inegalites_genre_.pdf.

[11] Sul sito https://www.gesetze-im-internet.de/ sono reperibili i testi normativi tedeschi, per alcuni dei quali è disponibile anche la traduzione in inglese alla seguente sezione https://www.gesetze-im-internet.de/Teilliste_translations.html, mentre le disposizioni amministrative sono reperibili sul sito https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/index.html.

l'effettiva attuazione della parità di diritti tra donne e uomini e di adoperarsi per eliminare gli svantaggi esistenti [12].

Oltre che nella *Grundgesetz*, il principio della parità di genere è consacrato anche in altre disposizioni normative, tra cui si ricordano diverse leggi federali riguardanti aspetti della parità di genere in tutti i settori economici che sono state adottate più di recente [13].

Per altro verso, si deve ricordare che in Germania la tutela dell'ambiente veniva considerata come un compito di primaria importanza per lo Stato anche prima della riforma costituzionale del 1994 [14], che ha portato all'introduzione nella Costituzione di un nuovo articolo 20 a, che ora prevede che "*Lo Stato, anche in considerazione della responsabilità nei confronti delle generazioni future, tutela, nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, le basi naturali della vita e gli animali, con misure di carattere legislativo. Questa tutela avviene per effetto di misure di carattere legislativo e – in conformità alle stesse – agiranno i poteri esecutivi e giudiziari*" [15].

Parallelamente, sin dagli anni Ottanta del XX secolo in Germania si è sviluppato un dibattito su quella che veniva chiamata *Energiewende*, la svolta energetica [16], che ha portato a una grande attenzione del governo verso lo sviluppo delle energie rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica e la realizzazione di misure di risparmio energetico, rappresentando anche un modello per la normativa europea [17]. D'altra parte, la Germania si è dimostrata at-

---

[12] Articolo 3, GG: "*(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.*".

[13] Quali ad esempio la *Entgelttransparenzgesetz* (*EntgTranspG*, legge sulla trasparenza delle retribuzioni) e la *Zweites Führungspositionengesetz* (*FüPoG II*, legge sulle posizioni dirigenziali).

[14] Legge del 27 dicembre 1994.

[15] Articolo 20a, GG: "*Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung*".

[16] Dalla pubblicazione del libro F. KRAUSE, H. BOSSEL, K.-F. MÜLLER-REIßMANN, *Energiewende – Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran*, S. Fischer Verlag, 1980.

[17] In particolare la prima legge sulle energie rinnovabili, la *Erneuerbare-Energien-Gesetz,* risale al 2000, poi successivamente modificata.

tenta anche nei confronti della problematica del cambiamento climatico ed è stata uno dei primi paesi ad aver elaborato e presentato all'ONU, già nel 2016, una strategia climatica a lungo termine richiesta dall'accordo di Parigi, il *Klimaschutzplan 2050*, che pone un piano di modernizzazione per la necessaria trasformazione in un'economia a basse emissioni di carbonio in Germania, a cui è seguita l'adozione nel 2019 della *Bundes-Klimaschutzgesetz* (legge federale sulla protezione del clima) [18].

Tuttavia, nella normativa energetica, climatica e ambientale in generale mancano richiami espliciti alla parità di genere e previsioni relative alla valutazione d'impatto di genere, nonostante il governo tedesco riconosca da tempo l'importanza della parità di genere come principio guida di tutte le azioni politiche, legislative e amministrative [19]. Infatti, già nella risoluzione del Consiglio dei ministri del 23 giugno 1999, il governo federale ha riconosciuto l'importanza della parità di genere come principio guida delle proprie attività e ha adottato l'integrazione della dimensione di genere come obiettivo comune nell'operato di tutti i ministeri federali. Tale obiettivo è stato poi consolidato giuridicamente, oltre che nella Legge federale sulla parità di trattamento (*Bundesgleichstellungsgesetz – BgleiG*) [20], nel Regolamento interno comune dei ministeri federali del 2000 (*Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien* – GGO), che richiama espressamente il *gender mainstreaming* affermando che "la parità tra uomini e donne è un principio guida costante e deve essere promossa da tutte le azioni politiche, legislative e amministrative dei ministeri federali nei rispettivi ambiti di competenza (*gender mainstreaming*)" [21]. Da allora, il *gender mainstreaming* è divenuto obbligatorio per l'amministrazione federale e deve guidare l'azione del governo.

Tuttavia, l'attuazione concreta di tale obiettivo è lungi dall'essere raggiunta, come emerge dai periodici rapporti sulla parità di genere (*Gleichstellungsberichte*), pubblicati dal governo federale a partire dal 2011 [22], che

---

[18] La *Bundes-Klimaschutzgesetz* è stata successivamente modificata a seguito della dichiarazione di incostituzionalità nella nota decisione del B*undesverfassungsgericht* (tribunale federale costituzionale) nel caso *Neubauer* (*BVerfG*, 24.3.2021) reperibile sul sito https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20210324_1bvr265618en.html.

[19] Sul tema si veda G. ALBER, D. HUMMEL, U. RÖHR, I. STIEß, *How to make Germany's climate policy gender-responsive*, in G.L. MAGNUSDOTTIR, A. KRONSELL (a cura di), *Gender, Intersectionality and Climate Institutions in Industrialised States*, Routledge, 2021, 52 ss.

[20] Cfr. § 4, comma 1, *BgleiG*.

[21] Capitolo 1, § 2, *GGO*: "*Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist durchgängiges Leitprinzip und soll bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen der Bundesministerien in ihren Bereichen gefördert werden (Gender-Mainstreaming)*".

[22] I rapporti sono reperibili al seguente indirizzo internet https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/

hanno evidenziato le sfide ancora aperte in materia di attuazione intersettoriale della parità di genere. Come delineato nel *Koalitionsvertrag* del 2018 [23], l'allora governo federale ha cercato di rispondere a queste sfide attraverso lo sviluppo di una strategia interministeriale per la parità di genere (*Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung* del 2020), comprensiva di una strategia del Ministero federale dell'ambiente per la protezione dell'ambiente, della natura e del clima (*BMU-Genderstrategie für Umwelt-, Natur– und Klimaschutz*), con cui il Ministero contribuisse a una maggiore giustizia sociale per tutti i generi nell'ambito di una politica ambientale differenziata [24].

È in questo contesto complessivo che si colloca l'ultimo rapporto sulla parità di genere, pubblicato nel 2025, che è dedicato proprio a "*Gleichstellung in der sozial-ökologischen Transformation*", ossia la parità nella trasformazione socio-ecologica. Tale rapporto evidenzia gli effetti specifici del cambiamento climatico e delle misure di protezione e adattamento climatico sulle donne e sugli uomini e formula raccomandazioni per un'azione volta a una trasformazione socio-ecologica che tenga conto delle relazioni di genere ineguali [25].

Da ultimo, non si può trascurare che la concreta realizzazione della parità di genere passa necessariamente attraverso le politiche e le misure adottate dai singoli *Länder*, che sono dotati di proprie strategie e leggi per la parità. Inoltre, i rappresentanti dei *Länder* si riuniscono regolarmente nella Conferenza dei ministri e dei senatori per la parità di genere e le questioni femminili dei *Länder* (*Konferenz der Gleichstellungs – und Frauenministerinnen und – minister, – senatorinnen und – senatoren der Länder*), che ha l'obiettivo di garantire la coerenza delle politiche di parità di genere a livello regionale e nazionale, adotta misure per le pari opportunità di donne e uomini in tutti gli ambiti e accompagna i processi legislativi a livello federale.

---

themen/gleichstellung/gleichstellungsberichte-der-bundesregierung/gleichstellungsberichte-der-bundesregierung-118040.

[23] Reperibile al seguente indirizzo internet https://archiv.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1&type=field_collection_item&id=15997.

[24] Reperibile sul sito internet https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/themen/gleichstellung/gleichstellung-und-teilhabe/gleichstellungsstrategie-der-bundesregierung/gleichstellungsstrategie-der-bundesregierung-154174.

[25] Una sintesi in lingua inglese è disponibile al seguente indirizzo https://www.gleichstellungsbericht.de/static/79964664cdc131e5de3c2125b6058b85/Information_GermanFederalGenderEqualityReportOnClimateChange_20250709.pdf.

4. Regno Unito

Come è noto il quadro di riferimento del Regno Unito è differente sia per il venir meno dell'appartenenza all'Unione europea, sia per la mancanza di una Costituzione scritta. Tuttavia, va ricordato che non solo il principio di uguaglianza è riconosciuto da tempo nell'ordinamento giuridico britannico, ma anche che con lo *Human Rights Act* del 1998 [26] si è avuta una trasposizione nel diritto inglese della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) [27], che all'articolo 1 sancisce un divieto generale di discriminazione [28]. Inoltre, sebbene la CEDU non tuteli espressamente l'ambiente, negli ultimi decenni vi sono state numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno applicato alcuni concetti della CEDU, come il diritto alla vita, la libertà di parola e la vita familiare a numerose questioni, tra cui l'inquinamento, le calamità naturali o provocate dall'uomo e l'accesso alle informazioni ambientali [29].

Più specificatamente per quanto riguarda il quadro normativo relativo alla parità di genere va richiamato l'*Equality Act 2010*, che in particolare alla sezione 149 prevede un obbligo per le autorità pubbliche di considerare l'impatto delle proprie decisioni su soggetti che appartengono a categorie con caratteristiche protette, inclusi sesso e genere. In aggiunta, le *Equality Act 2010 (Specific Duties and Public Authorities) Regulations 2017* (di attuazione della

---

[26] La legislazione del Regno Unito è reperibile al seguente indirizzo https://www.legislation.gov.uk/.

[27] Reperibile in lingua italiana sul sito della Corte europea dei diritti dell'uomo https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita.

[28] Articolo 1 CEDU: "1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. 2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1". Si rileva che l'importanza dello Human Rights Act non sta nel riconoscimento di una più elevata protezione dei diritti umani, che in Inghilterra non erano messi in dubbio neppure prima, ma nel fatto che lo Human rights act del 1998 obbliga l'interprete a seguire il canone dell'interpretazione costituzionalmente adeguata delle leggi, in quanto prevede che tutte le disposizioni legislative (passate e future) siano lette e applicate in conformità alla Convenzione, oltre ad attribuire ai giudici, in caso di contrasto tra legge interna e convenzione, la possibilità di pronunciare una "dichiarazione di incompatibilità".

[29] Al riguardo si veda https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/human-rights-and-the-environment.

citata legge e che hanno sostituito le *Equality Act (Specific Duties) Regulations 2011*), richiedono la pubblicazione di obiettivi e monitoraggi da parte degli enti pubblici relativi alle prescrizioni di cui alla sezione 149.

Nonostante queste disposizioni, l'integrazione della prospettiva di genere nelle politiche ambientali e climatiche è ancora frammentaria e dipendente da iniziative volontarie.

Il Regno Unito, oltre ad essersi dotato di un esteso quadro normativo in ambito ambientale, anche in virtù dell'impatto della normativa comunitaria e unionale, dalla fine degli anni Ottanta – a seguito della presa di coscienza del fatto che le emissioni *pro capite* nel Regno Unito superavano la media degli altri Paesi membri della Comunità europea – ha sviluppato tutta serie di misure per ridurre le emissioni di gas serra, che erano tra l'altro volte a stimolare lo sviluppo e la diffusione di energia pulita e migliorare l'efficienza energetica [30]. Tali misure, come buona parte delle politiche ambientali del Regno Unito, anziché basarsi su un approccio impositivo dall'alto, sono state concepite in chiave "*market-friendly*", facendo leva sui segnali di prezzo per stimolare imprese e famiglie ad adeguare i propri comportamenti in maniera economicamente efficiente. Attualmente, il quadro di riferimento per quanto riguarda la transizione energetica e il raggiungimento dell'obiettivo di *net-zero emissions* per il 2050 sono il *Climate Change Act 2008* e l'*Energy Act 2023*. Entrambe le leggi sono state sottoposte ad una valutazione di impatto che ha incluso anche gli aspetti relativi alla discriminazione di genere, come previsto dall'*Equality Act 2010*, ma non contengono riferimenti diretti all'integrazione della dimensione di genere, che quindi risulta trascurata nell'ambito delle politiche interne. Diversamente, nell'ambito della cooperazione internazionale la previsione dell'*International Development (Gender Equality) Act 2014* che tutti i programmi dello U*K Official Development Assistance (ODA) programmes* prestino attenzione alla riduzione delle disuguaglianze di genere ha portato ad una maggiore integrazione, come risulta ad esempio nella recentissima *UK International Climate Finance (ICF) Guidance Note for Delivery Partners: Integration of Gender Equality, Disability and Social Inclusion* che prevede l'integrazione degli aspetti di GEDSI (*Gender, Equality, Disability, Social Inclusion*) in tutti i progetti climatici finanziati internazionalmente [31] e

---

[30] A. BOWEN, J. RYDGE, *Climate-change policy in the United Kingdom*, *OECD Economics Department Working Papers*, No. 886, OECD Publishing, 2011.

[31] *UK International Climate Finance Guidance Note for Delivery Partners: Integration of Gender Equality, Disability and Social Inclusion*, maggio 2025, reperibile sul sito https://www.gov.uk/government/publications/uk-international-climate-finance-icf-gender-equality-disability-and-social-inclusion-guidance.

nella *Guidance on Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) nell'ambito dello UK PACT, il programma di *capacity building* dell'ICF [32].

5. Canada

Il Canada ha una tradizione di sostegno alla parità di genere, principio che è sancito a livello costituzionale dalla *Canadian Charter of Rights and Freedoms* (*CCRF*) del 1982 [33], che non solo garantisce la parità di fronte alla legge "senza discriminazioni basate su razza, origine nazionale o etnica, colore, religione, sesso, età o disabilità mentale o fisica" [34], ma dedica specificatamente la sezione 28 alla parità di genere, stabilendo che tutti i diritti contemplati dalla Carta si applichino in modo uguale alle persone di sesso maschile e femminile [35]. Parallelamente, il *Canadian Human Rights Act* (*CHRA*) è stato modificato nel 2017 laddove stabilisce che tutti i cittadini canadesi hanno diritto all'uguaglianza, alle pari opportunità, a un trattamento equo e a un ambiente privo di discriminazioni basate su razza, origine nazionale o etnica, colore della pelle, religione, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile, situazione familiare, caratteristiche genetiche, disabilità, aggiungendo anche il riferimento all'identità o l'espressione di genere [36]. Inoltre, il *CHRA*

---

[32] Cfr. https://www.ukpact.co.uk/blog/mainstreaming-gender-and-inclusion-into-climate-action.

[33] Parte I del *Constitution Act 1982*.

[34] Sec. 15, *Canadian Charter of Rights and Freedoms*: "*Equality rights" "(1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. (2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability*". La legislazione canadese è reperibile all'indirizzo https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/.

[35] Sec. 28, *Canadian Charter of Rights and Freedoms*: "*Gender equality rights*" "*Notwithstanding anything in this Charter, the rights and freedoms referred to in it are guaranteed equally to male and female persons*".

[36] Articoli 2 e 3 *Canadian Human Rights Act.* Articolo 2 "*The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as*

ha istituito un'apposita commissione per i diritti umani con il compito di indagare e comporre i casi di discriminazione ed eventualmente di rinviarli al *Canadian Human Rights Tribunal* per la decisione.

D'altro canto, invece, il Canada è uno dei pochi Stati in cui manca nella Costituzione un espresso riconoscimento della protezione dell'ambiente [37]. Cionondimeno, non solo è stato possibile dare tutela all'ambiente attraverso i diritti riconosciuti dalla *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, ma nel 2023 il governo canadese ha esplicitamente riconosciuto il diritto ad un ambiente salubre modificando il *Canadian Environmental Protection Act* (*CEPA*) [38], creando anche un quadro di riferimento per guidarne l'attuazione [39]. Tale quadro fornisce indicazioni su come il governo canadese, e in particolare *Environment and Climate Change Canada* (*ECCC*) e *Health Canada* (*HC*), debbano attuare il CEPA in modo da adempiere al dovere del governo di proteggere il diritto a un ambiente salubre, di cui devono quindi tenere conto nel loro processo decisionale.

Nell'ambito di questo contesto si inseriscono le iniziative canadesi per il *gender mainstreaming* anche con riguardo alla *green transition* [40]. Sin dal 1995 il governo canadese si è impegnato a condure la *Gender-Based Analysis* (*GBA*), ossia una valutazione dell'impatto di genere di politiche e

---

members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.". Articolo 3 (1): "*For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered*".

[37] Al riguardo si veda L.M. COLLINS, *Safeguarding the Longue Durée: Environmental Rights in the Canadian Constitution*, in *Supreme Court Review*, 2015, 519 ss.

[38] Preambolo e Sezione 2 *Canadian Environmental Protection Act.* Preambolo: "… *Whereas the Government of Canada recognizes that every individual in Canada has a right to a healthy environment as provided under this Act;…*"; Sezione 2: "(1) *In the administration of this Act, the Government of Canada shall, having regard to the Constitution and laws of Canada and subject to subsection (1.1), … (a.2) protect the right of every individual in Canada to a healthy environment as provided under this Act, subject to any reasonable limits;…*".

[39] Cfr. *Implementation framework for the right to a healthy environment under the Canadian Environmental Protection Act, 1999*.

[40] Cfr. il report OECD, *Gender Equality in Canada Mainstreaming, Governance and Budgeting*, OECD Publishing, Paris, 2018.

programmi federali, che nel 2011 è stata ridenominata *Gender-Based Analysis Plus* (*GBA+*) per adottare un approccio intersezionale che tenga in considerazione diversi fattori identitari oltre al genere, quali etnia, età, disabilità. Da allora la GBA+ si è evoluta ed è divenuta una componente integrata dei processi decisionali per politiche, programmi, leggi e iniziative pubbliche, incluse le misure in materia ambientale e climatica. In particolare al riguardo risulta fondamentale la collaborazione di *Women and Gender Equality Canada* (WAGE) – che svolge un ruolo fondamentale nell'attuazione della GBA+ – con *Environment and Climate Change Canada* per garantire l'integrazione trasversale delle politiche di genere nelle strategie ambientali e climatiche [41].

Da questo breve quadro emerge come il Canada si distingua per aver cercato da tempo di incorporare in modo sistematico la promozione della parità di genere in tutte le politiche pubbliche e con specifica attenzione anche alle misure in campo ambientale e climatico. Ciononostante, non si può negare la necessità di ulteriori provvedimenti per una concreta integrazione e tutela della parità di genere. Infatti, si deve osservare che in generale meno del 50% dei dipartimenti federali applica la GBA+ in modo sistematico e più specificatamente che la mancanza di una valutazione d'impatto di genere obbligatoria per le politiche climatiche interne e soprattutto la mancanza di disposizioni legislative specificamente orientate alla parità di genere nella transizione ecologica limitano il potenziale trasformativo della normativa *green* in Canada.

5. Brevi osservazioni conclusive

Da questa sintetica disamina pare manifestarsi una tendenza crescente all'integrazione della parità di genere nelle politiche ambientali e climatiche, seppur con modalità e intensità diverse, che dipendono da fattori sia istituzionali e strutturarli che culturali, quali una maggiore sensibilità verso la parità di genere e/o la tutela ambientale.

---

[41] Per un approfondimento si vedano inter alia il *Women and Gender Equality Canada's 2023-27 Departmental Sustainable Development Strategy Report*, reperibile all'indirizzo https://www.canada.ca/en/women-gender-equality/transparency/departmental-sustainable-development-strategy/2023-2027.html e il *2025-26 Departmental Plan: Gender-based Analysis Plus*, reperibile all'indirizzo https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/corporate/transparency/priorities-management/departmental-plans/2025-2026/supplementary-tables/gender-based-analysis-plus.html.

La comparazione delle esperienze prese in esame suggerisce l'utilità di adottare strumenti sistemici quali ad esempio la valutazione di impatto di genere di politiche, provvedimenti normativi e programmi che riguardano la *green transition*, ma la sfida comune rimane quella di tradurre i principi del *gender mainstreaming* in strumenti vincolanti e operativi al fine di garantire una transizione ecologica realmente inclusiva ed equa.

Donne e migrazioni climatiche: sfide e prospettive del diritto internazionale

Stefano Fanetti, Giacomo Furlanetto [*]

Sommario: 1. Crisi climatica e migrazioni: un fenomeno multidimensionale con implicazioni di genere. – 2. Rifugiati climatici e diritto internazionale: tra lacune normative e prospettive di tutela dei diritti umani. – 3. Genere e migrazioni climatiche: brevi riflessioni tra norme esplicite e tutele implicite. – 4. Prime conclusioni.

1. Crisi climatica e migrazioni: un fenomeno multidimensionale con implicazioni di genere

I cambiamenti climatici stanno sempre più emergendo come la problematica ambientale globale più pressante del nostro tempo e, proprio per questo, l'attenzione dalla più ampia "migrazione ambientale" [1] si è progressivamente

---

[*] Il contributo è frutto di una riflessione comune, ma il § 1 è da attribuirsi specificamente a Stefano Fanetti, i §§ 3 e 4 a Giacomo Furlanetto, e il § 2 a entrambi gli autori.

Si ringraziano Susanna Villani (Università di Bologna) e Francesca Ainger (IUSS Pavia) per le preziose osservazioni e i suggerimenti offerti in fase di revisione.

[1] Secondo la classica definizione offerta da El-Hinnawi il termine rifugiato ambientale è riferibile a quelle persone che sono state costrette ad abbandonare la propria terra d'origine, temporaneamente o permanentemente, a causa di un marcato sconvolgimento ambientale (naturale e/o provocato dall'uomo) che ha messo in pericolo la loro esistenza e/o ha compromesso seriamente la loro qualità di vita (E. El-Hinnawi, *Environmental refugees*, UNEP, 1985, 4). In questo caso il termine rifugiato è utilizzato in maniera atecnica ed è quindi assimilabile a migrante. In effetti, l'intento dell'autore non era quello di promuovere un'estensione del regime di protezione internazionale alle persone sfollate per cause ambientali, bensì di richiamare l'attenzione sugli effetti dannosi del degrado ambientale antropogenico sugli insediamenti umani (così: J. McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford University Press, 2012, 3).

In base a un'altra nota definizione fornita dall'*International Organization for Migration* (IOM), l'espressione "migranti ambientali" indica persone o gruppi di persone che, principalmente

focalizzata su una sua specifica componente, ossia la "migrazione climatica" [2]. Pur in assenza di una definizione universalmente condivisa [3], il concetto di migrazione climatica, da un punto di vista meramente descrittivo, si riferisce agli spostamenti umani indotti direttamente o indirettamente dagli effetti del cambiamento climatico, come innalzamento del livello del mare, siccità, desertificazione o eventi estremi [4].

Questo genere di migrazione si manifesta in forme molto diverse, che possono essere distinte soprattutto secondo una scala di (in)volontarietà, comunemente articolata nelle due categorie di mobilità adattiva (*adaptive migration*) e sfollamento forzato (*forced displacement*). La mobilità adattiva si verifica quando individui o famiglie scelgono volontariamente di migrare come strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Si tratta di un processo in cui le persone mantengono un certo controllo sulle proprie decisioni, valutando le proprie opzioni in risposta agli stress climatici (come siccità ricorrenti o progressiva perdita di produttività agricola) e adottando la migrazione come mezzo per ridurre il rischio e migliorare le proprie condizioni di vita. Al contrario, lo sfollamento forzato si determina quando le opzioni adattive locali risultano inesistenti o insufficienti, costringendo le persone a lasciare le proprie abitazioni a causa di eventi climatici estremi (come inondazioni, cicloni tropicali, o incremento del livello delle acque marine). In queste situazioni, lo spostamento è involontario, avviene in condizioni di emergenza e comporta

---

a causa di cambiamenti improvvisi o progressivi dell'ambiente che incidono negativamente sulla loro vita o sulle loro condizioni di vita, sono obbligati a lasciare i luoghi in cui risiedono abitualmente, oppure scelgono di farlo, in modo temporaneo o permanente, spostandosi all'interno del proprio Paese o verso altri Paesi (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM), *Discussion Note: Migration and the Environment*, MC/INF/288, IOM, 2007, 1 s.)

Sul punto anche: O. MAKIMOV PALLOTTA, *Dalla protezione umanitaria alla protezione speciale: ovvero, la ricaduta della tutela del migrante ambientale entro l'ambito di applicazione del non-refoulement*, in O. MAKIMOV PALLOTTA (a cura di), *Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere. Problemi giuridici*, Editoriale Scientifica, 2022, 188 (nota 2).

[2] B. MAYER, *The Concept of Climate Migration: Advocacy and its Prospects*, Edward Elgar, 2016, 12.

[3] J. MCADAM, *Climate Change*, cit., 24.

[4] B. MAYER, *op. cit.,* 12.

Questa connessione con i cambiamenti climatici (di origine antropica) differenzia le migrazioni climatiche da quelle ambientali generiche – causate, ad esempio, da tsunami o eruzioni vulcaniche – (B. MAYER, *op. cit.,* 12).

Gli "spostamenti climatici" avvengono quindi in risposta agli effetti del cambiamento climatico, a causa sia degli impatti fisici diretti (ad esempio, fuga da un'alluvione o un ciclone), sia dei conseguenti effetti socioeconomici (su infrastrutture, alloggi, approvvigionamento di cibo e acqua, mezzi di sussistenza …) (J. MCADAM, *Climate Change*, cit., 3).

gravi conseguenze sul piano della salute, della sicurezza e della stabilità economica [5].

L'intensificarsi sia degli eventi climatici estremi sia dei fenomeni a lenta insorgenza ha alimentato situazioni di pressione crescente sui territori e sulle comunità, che possono tradursi in spostamenti di popolazione, non solo interni, ma anche transfrontalieri [6]. In questo scenario, la mobilità umana è stata progressivamente introdotta nell'agenda internazionale sui cambiamenti climatici [7]. Senza pretesa di esaustività, si pensi alle Conferenze delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici [8] e, in primis, al *Cancun Adaptation Framework* (2010) [9], che ha inserito gli spostamenti di popolazione tra le questioni da affrontare nell'ambito delle politiche di adattamento [10]. Un passaggio cruciale è stato poi rappresentato dall'Accordo di

---

[5] G. CISSÉ et al., *Health, Wellbeing, and the Changing Structure of Communities*, in IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [H.-O. PÖRTNER et al. (eds)], Cambridge University Press, 2022, 1080 s. Sul punto anche: E. LA SPINA, *Migrant vulnerability or asylum seeker/refugee vulnerability? More than complex categories*, in *Oñati Socio-Legal Series*, 11(6S), 2021, S82-S115.

Invero, bisogna considerare il fatto che sovente le categorie più esposte (soggetti poveri, marginalizzati…) non hanno i mezzi per spostarsi nemmeno da zone altamente a rischio (cd. *involuntary immobility*) (G. CISSÉ et al., *op. cit.*, 1080 s.).

[6] In molti casi i fenomeni migratori sono di natura interna ai singoli stati piuttosto che transfrontaliera: ciò è particolarmente vero in caso di eventi catastrofali, ma è riscontrabile anche rispetto a fenomeni climatici "di lungo periodo" (J. MCADAM, *Conceptualizing Climate Change-Related Movement*, in *Proceedings of the Annual Meeting, American Society of International Law*, 106, 2012, 434). Quindi, anche qualora si scelga di adottare – pur nella consapevolezza del suo uso problematico sotto il profilo giuridico – l'espressione "rifugiato climatico", essa può essere concettualmente riferita soltanto a una ristretta sottocategoria dei "migranti climatici" (J. MCADAM, *Swimming against the Tide: Why a Climate Change Displacement Treaty is Not the Answer*, in *International Journal of Refugee Law*, 23(1), 2011, 3).

[7] Sul punto: S. VILLANI, *Migrazioni e ambiente: verso un regime di tutela basato sui diritti umani*, in O.M. PALLOTTA (a cura di), *Crisi climatica*, cit., 164; B. POZZO, *Emergenza climatica e donne migranti*, in H. AYOUBI IDRISSI et al. (a cura di), *L'impatto delle migrazioni sul diritto. Prospettive internazionali e comparate – L'impact des migrations sur le droit. Perspectives internationales et comparées*, L'Harmattan Italia-L'Harmattan Paris, 2024, 150.

[8] UNITED NATIONS, *UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, UN Doc. FCCC/INFORMAL/84, adopted 9 May 1992, entered into force 21 March 1994.

[9] UN FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC), *Cancun Adaptation Framework*, UN Doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1 (Decision 1/CP.16), adopted 10-11 December 2010.

[10] *Ivi*, par. 14(f).

Parigi [11], adottato alla COP21 il 12 dicembre 2015, che per la prima volta ha sancito l'inclusione formale dei "migranti" nel preambolo dell'Accordo, riconoscendo la rilevanza delle dinamiche migratorie nell'ambito dell'azione climatica globale [12].

Tuttavia, il riconoscimento politico (e giuridico) della mobilità climatica si scontra con la complessità dei fenomeni in gioco. I cambiamenti climatici, infatti, agiscono per lo più come fattore moltiplicatore di vulnerabilità socioeconomiche e politiche preesistenti [13] (povertà, sovraffollamento, assenza di opportunità lavorative, accesso limitato a servizi essenziali, conflitti armati, repressione dei diritti fondamentali …), rendendo complicato isolare la "causa climatica" degli spostamenti [14].

In tale contesto complesso e multifattoriale, alcuni soggetti e comunità risultano particolarmente esposti agli effetti dei cambiamenti climatici e, di conseguenza, a un rischio più elevato di migrazione forzata. È il caso delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, responsabili di una quota minima delle emissioni globali, ma prive, spesso, delle risorse necessarie per attuare efficaci misure di adattamento. In questo quadro, le donne e le ragazze affrontano un impatto ancora più marcato in ragione delle disuguaglianze di genere preesistenti, che ne limitano le capacità di reazione e aumentano la vulnerabilità durante i processi migratori [15]. Tale vulnerabilità si acuisce a causa delle responsabilità di cura, del minore controllo sulle risorse familiari e di vincoli culturali. La migrazione è spesso appannaggio di uomini giovani e in buona salute, mentre le donne si trovano ad affrontare ostacoli sociali e strutturali che ne ritardano o limitano la mobilità [16].

---

[11] UN FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC), Paris Agreement, UN Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1 (Decision 1/CP.21), adopted 12 December 2015, entered into force 4 November 2016.

[12] B. POZZO, *op. cit.*, 151.

In senso critico, sulla debolezza e l'ambiguità di questo "riconoscimento": M. DE JONG, *Too little, too late? Assessing the current international policy response to climate change-induced migration*, in *Journal of Science Policy & Governance*, 15(1), 2019, 15.

[13] UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS, *Global Humanitarian Overview 2020*, OCHA, Geneva, 2019, 17.

[14] J. MCADAM, *Climate Change*, cit., 16 ss.

[15] B. POZZO, *op. cit.*, 151.

[16] Sul tema: G. CISSÉ et al., *op. cit.*, 1085; A.K. HEANEY, S.J. WINTER, *Climate-driven migration: an exploratory case study of Maasai health perceptions and help-seeking behaviors*, in *International Journal of Public Health*, 61(6), 2016, 641-649; M.A. CALL et al., *Disruption, not displacement: Environmental variability and temporary migration in Bangladesh*, in

A riguardo, si registra una crescente attenzione, a livello internazionale ed europeo, verso l'integrazione della prospettiva di genere nelle politiche climatiche, attraverso un approccio intersezionale, attento cioè all'intreccio tra genere, status socioeconomico, appartenenza etnica e altri fattori di discriminazione. Il *Lima Work Programme on Gender* (COP20, 2014) [17], il Preambolo dell'Accordo di Parigi (2015) e la Risoluzione del Parlamento europeo del 2018 su "Donne, pari opportunità e giustizia climatica" [18] rappresentano segnali rilevanti di questa evoluzione, contribuendo a far emergere il carattere diseguale e selettivo degli impatti climatici e la necessità di risposte inclusive [19].

In questa prospettiva, il presente contributo intende analizzare il fenomeno della migrazione climatica alla luce dell'attuale quadro giuridico internazionale, soffermandosi in particolare sulla condizione delle donne come categoria esposta a forme multiple di vulnerabilità [20]. L'obiettivo è quello di mettere in luce le principali lacune normative e di interrogarsi sulla possibilità di sviluppare percorsi di tutela più adeguati, capaci di cogliere la complessità intersezionale dei fenomeni in gioco.

2. Rifugiati climatici e diritto internazionale: tra lacune normative e prospettive di tutela dei diritti umani

Alla luce della complessità del fenomeno migratorio legato ai cambiamenti climatici e della crescente esposizione di ampie fasce della popolazione

---

Global Environmental Change, 46, 2017, 157-165; K.F. EVERTSEN, K. VAN DER GEEST, *Gender, environment and migration in Bangladesh*, in *Climate and Development*, 12(1), 2020, 12-22; S. BORRÀS-PENTINAT, A. COSSIRI, *Migrazione climatica: ragioni di una ricerca*, in *Diritto Pubblico Europeo – Rassegna Online*, 21(1), 2024, 485-498.

[17] UN FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC), *Lima Work Programme on Gender*, UN Doc. FCCC/CP/2014/10/Add.3 (Decision 18/CP.20), adopted 12 December 2014.

[18] PARLAMENTO EUROPEO, *Donne, pari opportunità e giustizia climatica*, Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 su donne, uguaglianza di genere e giustizia climatica (2017/2086(INI)), P8_TA(2018)0005, GU C 458 del 19.12.2018, 34-42. In merito: S. DE VIDO, *Risoluzione del Parlamento europeo "Donne, parità di genere e giustizia climatica" (2018)*, in *DEP: Deportate, Esuli, Profughe*, 41-42, 2020, 273-278.

[19] B. POZZO, *op. cit.*, 152 ss.

[20] Sul concetto di "vulnerabilità" quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani, rilevante anche per la protezione di donne e migranti in chiave intersezionale, si veda F. IPPOLITO, *La vulnerabilità quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani?*, in *Ars Interpretandi*, 2, 2019, 63-93.

globale a condizioni di vulnerabilità ambientale, appare centrale interrogarsi sulle risposte offerte dal diritto internazionale. In particolare, è opportuno verificare se – e in che misura – l'attuale quadro giuridico sia in grado di offrire una tutela effettiva a chi è costretto a migrare a causa degli impatti climatici, nonché se siano stati adottati strumenti normativi o politici specificamente orientati alla protezione di tali soggetti.

Sotto questo aspetto, si deve preliminarmente osservare come nessuna convenzione di diritto internazionale riconosca lo status giuridico di rifugiato climatico [21]. Infatti, il quadro normativo internazionale in materia di migrazioni non contempla espressamente la protezione delle persone costrette ad abbandonare i propri territori a causa degli effetti derivanti dai disastri ambientali o, comunque, dal cambiamento climatico.

A tal proposito, la Convenzione di Ginevra del 1951 [22] circoscrive con precisione la posizione di rifugiato ai soli individui che si trovano in situazioni di persecuzione personale riconducibili a motivazioni specifiche, quali la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale o le opinioni politiche [23]. Di conseguenza, le persone costrette ad abbandonare il proprio Paese d'origine [24] a causa delle gravi conseguenze provocate da eventi climatici o ambientali non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra e, pertanto, non potrebbero accedere allo status di rifugiato in base a tale strumento.

In tempi più recenti, tuttavia, sono emersi numerosi tentativi, in ambito sia dottrinale sia giurisprudenziale, volti a promuovere un'interpretazione estensiva della Convenzione o, comunque, finalizzati a prevedere in ambito internazionale un'adeguata tutela per quei soggetti che avanzano richieste d'asilo proprio a causa di fattori ambientali e, soprattutto, climatici. Sul punto, merita

---

[21] Per un approfondimento complessivo delle tematiche connesse ai fenomeni migratori, si rinvia al capitolo specificamente dedicato all'interno del volume G. CAMPESI, L. PANNARALE, I. PUPOLIZIO, *Sociologia del diritto*, Mondadori, 2017, 209 ss., che costituisce un autorevole riferimento nell'ambito della riflessione socio-giuridica.

[22] UNITED NATIONS, *United Nations Convention Relating to the Status of Refugees*, UN Treaty Series, vol. 189, 137, adopted 28 July 1951, entered into force 22 April 1954.

[23] Articolo 1, lett. A, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Si ricordi che il concetto di rifugiato è stato ridefinito nel 1967. Sul punto: A. RICCI DE AMORIN, *Il rifugio nell'unione Europea: un'analisi sugli aspetti intrinsici della condizione dei rifugiati nella giurisprudenza Europea*, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Uberlândia*, 1, 2021, 317.

[24] Anche sulla distinzione tra migranti "volontari" e migranti "forzati", si faccia riferimento a G. CAMPESI, L. PANNARALE, I. PUPOLIZIO, *op. cit.*, 212 ss.

attenzione il caso *Ioane Teitiota v. New Zealand*, esaminato dal Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, la cui decisione è stata pubblicata agli inizi del 2020 [25]. Il ricorrente, Ioane Teitiota, cittadino della Repubblica di Kiribati, aveva presentato una richiesta di asilo alla Nuova Zelanda, successivamente respinta sia in sede amministrativa che giudiziaria, sostenendo che diversi fenomeni naturali – tra cui l'innalzamento del livello del mare, il progressivo degrado ambientale e la crescente scarsità di risorse essenziali, come l'acqua – compromettevano gravemente le sue condizioni di vita nel Paese d'origine, mettendo a rischio anche la sicurezza della propria famiglia. Egli, tra l'altro, aveva affermato che un eventuale respingimento [26] avrebbe determinato una violazione del diritto alla vita, come sancito dall'articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici [27]. Sul caso è successivamente intervenuto, a seguito di denuncia dello stesso Teitiota, il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, che ha dichiarato la comunicazione ammissibile ma, nel merito, ha adottato una *view* negativa, ritenendo non sufficientemente fondate le motivazioni addotte a sostegno della presunta violazione del Patto [28]. Ciononostante, il Comitato ha riconosciuto nelle proprie motivazioni che i cambiamenti climatici possono configurare direttamente una minaccia reale, concreta e attuale ai diritti umani fondamentali [29]. Pertanto, sebbene il

---

[25] UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *Teitiota v. New Zealand*, Communication No. 2728/2016, UN Doc. CCPR/C/127/D/2728/2016, adopted 24 October 2019.

[26] Su questa tematica, ovvero sul principio *non-refoulement*, *ex multis*: G. BAJ, *Il principio di non-refoulement; criticità applicative*, in *Il Politico*, 250(1), 2019, 25-46; M. MARCHEGIANI, *Clausole di esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato, principio di non refoulement ed incidenza delle pronunce di un tribunale penale internazionale in una recente sentenza del Consiglio di Stato francese*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 13(3), 2019, 663-669; M. STARITA, *Il principio del non-refoulement tra controllo dell'accesso al territorio dell'Unione europea e protezione dei diritti umani*, in *Diritto pubblico*, 1, 2020 141-163; J. MCADAM, *Protecting People Displaced by the Impacts of Climate Change: The UN Human Rights Committee and the Principle of Non-refoulement*, in *American Journal of International Law*, 114(4), 2020, 708-725.

[27] UN GENERAL ASSEMBLY, *International Covenant on Civil and Political Rights*, UN Doc. A/RES/2200A(XXI), adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976.

[28] Per un'analisi della decisione, tra gli altri: E. SOMMARIO, *When climate change and human rights meet: A brief comment on the UN Human Rights Committee's Teitiota decision*, in *Questions of International Law-Zoom In*, 77, 2021, 51-65; S. DOMAINE, *Cambiamenti climatici e diritti umani: il divieto di refoulement in Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *federalismi.it*, 23, 2020, 25-43; S. VILLANI, *op. cit.*, 174 ss.

[29] Di seguito si riporta, in lingua inglese, quanto affermato dal Comitato: "It is the Committee's position that the right to life includes the right of individuals to enjoy a life with

caso specifico non abbia portato al riconoscimento di una violazione del diritto alla vita, esso è stato indicato da numerosi commentatori come una pietra miliare nello sviluppo della giurisprudenza internazionale in materia di diritti umani e cambiamento climatico [30], in quanto ha affermato che un grave livello di degrado ambientale può rappresentare una minaccia concreta al pieno esercizio dei diritti fondamentali. Con tale pronuncia si aprirebbe, quindi, un primo spiraglio verso il possibile inserimento delle migrazioni ambientali e climatiche nell'ambito della protezione internazionale. Tuttavia, si tratta di prospettive ancora largamente ipotetiche. Nel frattempo, molte persone in condizioni simili continuano a vivere in contesti segnati da crescente vulnerabilità climatica, prive di strumenti giuridici concreti ed efficaci [31].

In questo contesto, in assenza di una normativa vincolante dal lato internazionale, un ruolo di primo piano viene svolto ormai da anni dal *soft law*. Tale espressione designa, in senso ampio, quell'insieme di atti, dichiarazioni, linee guida, raccomandazioni, principi, codici di condotta (…) adottati da soggetti istituzionali (nazionali o sovranazionali) [32] con l'obiettivo di orientare i

---

dignity, free from acts or omissions that are expected to cause unnatural or premature death. It is also the Committee's position that environmental degradation and climate change constitute extremely serious threats to the ability of both present and future generations to enjoy the right to life. In recognition of this reality, States have been obligated to preserve the environment and protect it against harm, pollution and climate change" (UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *Teitiota v. New Zealand*, cit., 13). Per più ampie riflessioni, si veda anche quanto espresso nel 2018 dal medesimo Comitato: UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *General Comment No. 36 on Article 6 of the ICCPR (Right to Life)*, UN Doc. CCPR/C/GC/36, adopted 30 October 2018, par. 62, 13.

[30] *Ex multis*: OHCHR, *Historic UN Human Rights case opens door to climate change asylum claims*, 21 January 2020 (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/01/historic-un-human-rights-case-opens-door-climate-change-asylum-claims); AMNESTY INTERNATIONAL, *UN landmark case for people displaced by climate change*, 20 January 2020 (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/un-landmark-case-for-people-displaced-by-climate-change/); AMNESTY INTERNATIONAL UK, *UN landmark climate refugee ruling sets global precedent*, 20 January 2020 (https://www.amnesty.org.uk/press-releases/un-landmark-climate-refugee-ruling-sets-global-precedent); K. LYONS, *Climate refugees can't be returned home, says landmark UN human rights ruling*, in *The Guardian*, 20 January 2020 (https://www.theguardian.com/world/2020/jan/20/climate-refugees-cant-be-returned-home-says-landmark-un-human-rights-ruling); M. COURTOY, *An historic decision for 'climate refugees'? Putting it into perspective"*, in *Cahiers de l'EDEM,* February 2020 (https://www.uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/news/united-nations-human-rights-committee-views-on-communication-no-2728/2016-ioane-teitiota-v.-new).

[31] S. BEHRMAN, A. KENT, *The Teitiota Case and the limitations of the human rights framework*, in *Questions of International Law-Zoom In*, 75, 2020, 25-39.

[32] L'*iter* di formazione del *soft law* può essere qualificato come "atipico", in quanto non si

comportamenti di altri soggetti, spesso pubblici, nel processo decisionale o nell'attuazione di politiche. È uno strumento flessibile utilizzato in vari contesti, in primis nel diritto internazionale ed europeo [33].

Senza esaurire in questo scritto tutti gli atti internazionali riconducibili al *soft law* circa il tema in approfondimento [34], preme analizzare il *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* [35] (GCM, in avanti), approvato sotto l'egida dell'ONU nel 2018 a Marrakech, in occasione della Conferenza intergovernativa sulla migrazione. Il documento rappresenta un'evoluzione diretta dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile [36] e, in particolare, del *target SDG* 10.7, che invita gli Stati a facilitare una migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile [37]. In quest'ottica, il GCM si propone di favorire un miglioramento coordinato delle politiche internazionali relative alle migrazioni – anche climatiche –, ispirandole a criteri di tutela dei diritti umani, gestione sicura dei flussi e rispetto della dignità delle persone.

In diversi punti del GCM viene fatto esplicito riferimento ai fattori ambientali e climatici che possono spingere le popolazioni o, comunque, le persone a migrare in luoghi diversi da quelli d'origine. Più precisamente, gli Stati firmatari, all'obiettivo n. 2 *Minimize the adverse drivers and structural factors that compel people to leave their country of origin*, si impegnano ad adottare misure normative, politiche, economiche, sociali e ambientali volte a tutelare la vita e i mezzi di sussistenza delle comunità, così da evitare che il

---

conforma alle classiche procedure previste per la produzione normativa all'interno degli ordinamenti statali (e non). Esso si sviluppa, infatti, attraverso percorsi alternativi, caratterizzati da un grado inferiore di formalizzazione, sia sotto il profilo procedurale sia sotto quello strutturale. Per maggiori riflessioni sul tema: B. PASTORE, *"Soft law", gradi di normatività, teoria delle fonti*, in *Lavoro e diritto*, 1, 2003, 5-16; F. SNYDER, *Soft Law and Institutional Practice in the European Community*, in S. MARTIN (ed.), *The Construction of Europe*, Springer, 1994, 197-225. Si veda anche M.C. REALE, *L'autodisciplina pubblicitaria in Italia. Teoria e prassi di un sistema normativo semiautonomo*, FrancoAngeli, 2022, in particolare 24 ss.

[33] Sulla "concettualizzazione" del *soft law*, si prenda visione di E. PARIOTTI, *Self-regulation, concetto di diritto, normativita giuridica*, in *Ars interpretandi*, 2, 2017, 9-28.

[34] Sul punto: S. VILLANI, *op. cit.*, 163 ss.

[35] UN GENERAL ASSEMBLY, *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, UN Doc. A/RES/73/195, adopted 19 December 2018.

[36] UN GENERAL ASSEMBLY, *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, UN Doc. A/RES/70/1, adopted 25 September 2015.

[37] Per un approfondimento: M. KLEIN SOLOMON, S. SHELDON, *The Global Compact for Migration: From the Sustainable Development Goals to a Comprehensive Agreement on Safe, Orderly and Regular Migration*, in *International Journal of Refugee Law*, 30(4), 2018, 584-590.

degrado ambientale e gli effetti dei cambiamenti climatici costringano le persone a ricorrere alla migrazione irregolare [38]. Nello specifico, si sottolinea la necessità di rafforzare l'analisi e la condivisione di informazioni, sviluppare strategie di adattamento e resilienza, integrare le considerazioni sullo sfollamento nei piani di preparazione ai disastri e promuovere la cooperazione tra Stati [39]. Tuttavia, questo riferimento ai cambiamenti climatici appare marginale e frutto di un compromesso. Gli Stati si sono infatti opposti a includere nel documento un obiettivo autonomo o un impegno più incisivo su questo fronte; il tema è stato così ridimensionato e confinato a una sottosezione dell'obiettivo n. 2, perdendo rilevanza e "forza politica" rispetto alle aspettative iniziali [40].

Un ulteriore richiamo alla dimensione ambientale compare nell'obiettivo n. 5, intitolato *Enhance availability and flexibility of pathways for regular migration*, che mira ad ampliare e rendere più flessibili i canali di ingresso regolare, promuovendo accordi bilaterali, regionali e multilaterali, con attenzione anche alla dimensione di genere. In tale prospettiva, si prevede che questi strumenti possano includere percorsi specifici per i migranti costretti a spostarsi a causa di disastri naturali e degli effetti dei cambiamenti climatici, attraverso canali dedicati, come visti umanitari o programmi di ricollocamento programmato [41]. Un esempio recente in questa direzione è rappresentato dall'*Australia-Tuvalu Falepili Union* [42], pionieristico accordo che, tra le altre cose, riconosce ai cittadini di Tuvalu, minacciati dall'innalzamento del livello del mare, un percorso speciale di mobilità che consente di vivere, studiare e lavorare in Australia, con accesso ai servizi essenziali [43].

---

[38] In questo senso, l'obiettivo n. 2 recita: "We commit to create conducive political, economic, social and environmental conditions for people to lead peaceful, productive and sustainable lives in their own country and to fulfil their personal aspirations, while ensuring that desperation and deteriorating environments do not compel them to seek a livelihood elsewhere through irregular migration (…)" (UN GENERAL ASSEMBLY, *Global Compact*, cit., 9).

[39] UN GENERAL ASSEMBLY, *Global Compact*, cit., 10.

[40] K. NEWLAND, *The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: An Unlikely Achievement*, in *International Journal of Refugee Law*, 30(4), 2018, 659.

[41] UN GENERAL ASSEMBLY, *Global Compact*, cit., 12 s.

[42] *Australia-Tuvalu Falepili Union*, signed on 9 November 2023, entered into force on 28 August 2024.

[43] *Australia-Tuvalu Falepili Union*, articolo 3.

Per approfondimenti sull'*Australia-Tuvalu Falepili Union*: A. GREEN, D. GUILFOYLE, *The Australia-Tuvalu Falepili Union Treaty: Statehood and Security in the Face of Anthropogenic*

Si potrebbe quindi ritenere che il GCM, pur non avendo natura giuridicamente vincolante, costituisca comunque un tassello utile alla costruzione di un quadro di riferimento per la protezione dei migranti climatici. Su questo piano, esso può offrire indicazioni politiche e operative suscettibili di essere utilizzate per stimolare l'adozione o il rafforzamento di normative statali e regionali volte a tutelare chi è coinvolto in fenomeni migratori connessi a eventi ambientali estremi, contribuendo così – almeno sul piano discorsivo – a legittimare il tema nel dibattito globale, sovranazionale e interno. Di contro, è stato evidenziato come il GCM tenda a proporre una narrazione idealizzata, apolitica e consensuale della *governance* migratoria, incentrata su una logica *win-win* che elude le profonde disuguaglianze strutturali e le tensioni legate alla mobilità forzata [44]. A tal riguardo, il rischio è che il *Compact* si configuri più come esercizio retorico che come strumento trasformativo, limitandosi a enunciare principi generali senza incidere sulle cause profonde delle migrazioni, incluse quelle climatiche-ambientali. A ciò si aggiunge la resistenza manifestata da parte di diversi Stati, in particolare quelli economicamente più sviluppati [45], a riconoscere una responsabilità diretta rispetto ai fenomeni migratori indotti dal cambiamento climatico [46].

3. Genere e migrazioni climatiche: brevi riflessioni tra norme esplicite e tutele implicite

Nel più ampio contesto della vulnerabilità climatica, un'ulteriore dimensione di cruciale importanza è rappresentata dalle questioni di genere, spesso

---

Climate Change, in *American Journal of International Law*, 118(4), 2024 684-703; J. BARNETT et al., *Migration as Adaptation? The Falepili Union Between Australia and Tuvalu*, in *WIREs Climate Change*, 16(1), 2025, e924; C. SCHOFIELD, F. ANGGADI, *The Australia-Tuvalu Falepili Union Treaty: Opportunities and Controversies*, in *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, 9(1), 2024, 85-115.

[44] Sul punto: A. PÉCOUD, *Narrating an ideal migration world? An analysis of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, in *Third World Quarterly*, 42(1), 2021, 16-33.

[45] Si noti che proprio questi Paesi sono spesso tra i principali responsabili del degrado ambientale e della crisi climatica, a causa dell'impatto delle loro attività economiche e industriali.

[46] Solo, per esempio, si pensi agli Stati Uniti, che non hanno partecipato al negoziato né sottoscritto il GCM nel 2018 sotto l'amministrazione Trump; nel 2021 l'amministrazione Biden ha però dichiarato sostegno politico al documento, avviando forme di attuazione, sebbene con esiti contrastanti. Sul punto: CENTER FOR MIGRATION STUDIES OF NEW YORK, *US Compliance with the Global Compact on Migration: A Mixed Record*, 2 February 2024 (https://cmsny.org/us-compliance-global-compact-migration-mixed-record/).

trascurate ma profondamente connesse alle dinamiche migratorie. Tali intrecci sollevano interrogativi rilevanti, ai quali taluni strumenti internazionali, come la Convenzione di Istanbul del 2011 [47], iniziano a offrire risposte, seppur ancora parziali [48].

La Convenzione di Istanbul, promossa dal Consiglio d'Europa, è dedicata alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e, ad oggi, vi aderiscono più di quaranta Stati. Al capitolo VII, in particolare all'articolo 60, par. 1, viene affrontato il tema delle richieste d'asilo fondate sul genere, affermando che: "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria" [49]. Non solo: i Paesi firmatari si assumono l'obbligo di predisporre le misure opportune, legislative o comunque di altra natura, con l'obiettivo di garantire procedure di accoglienza che tengano conto delle specificità di genere, nonché di predisporre servizi di assistenza adeguati per i richiedenti asilo. Viene inoltre promossa l'elaborazione di linee guida e di procedure in materia di asilo che siano sensibili alle questioni di genere, pure nell'ambito delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e delle domande di protezione internazionale [50]. Pertanto, sebbene la Convenzione non menzioni direttamente i cambiamenti climatici, il suo richiamo può risultare significativo quando tali fenomeni generano situazioni di sfollamento che espongono le donne a maggiori rischi di violenza, in particolare violenze sessuali durante gli spostamenti forzati. Tali situazioni possono giustificare una domanda di asilo, intrecciando motivazioni legate sia al clima sia alla violenza di genere [51].

---

[47] COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence*, adopted 11 May 2011, entered into force 1 August 2014, CETS No. 210.

[48] S. DE VIDO, *Un approccio di genere alle migrazioni nella prospettiva del diritto internazionale alla luce della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa*, in O.M. PALLOTTA (a cura di), *Crisi climatica*, cit., 40 ss.

[49] Il par. 2 stabilisce inoltre che: "Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili".

[50] Si veda il par. 3 dell'articolo in commento.

[51] Si consulti nuovamente S. DE VIDO, *Un approccio di genere,* cit., 61 ss.

Allo stesso modo, diverse convenzioni e trattati internazionali, nonostante non affrontino in modo diretto il tema del genere nell'ambito delle migrazioni, offrono comunque spunti interpretativi e strumenti giuridici potenzialmente utili.

A tale proposito, preme anzitutto richiamare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 [52], la quale evidenzia come le donne e i minori con difficoltà siano particolarmente vulnerabili e soggetti a discriminazioni multiple [53]. In questa cornice, i Paesi firmatari sono chiamati a promuovere una maggiore consapevolezza del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, anche sotto il profilo del genere, impegnandosi quindi a contrastare stereotipi e pregiudizi [54]. Inoltre, all'articolo 11 della Convenzione si mette in luce che gli Stati devono adottare tutte le misure essenziali volte a tutelare le soggettività con disabilità in contesti di inevitabile vulnerabilità, come, per l'appunto, le emergenze ambientali e climatiche [55].

In area africana, la Convenzione di Kampala [56], promossa dall'Unione

---

[52] UN GENERAL ASSEMBLY, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, UN Doc. A/RES/61/106, adopted 13 December 2006, entered into force 3 May 2008.

Per approfondire: S. FAVALLI, *Il ruolo della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il modello dei diritti umani*, in *BioLaw Journal*, 3, 2024, 351-362.

[53] Di seguito si riporta il testo dell'articolo 6, par. 1, nella versione inglese ufficiale: "States Parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms".

[54] Così, l'articolo 8, in particolare la lett. b, impegna gli Stati contraenti ad adottare misure immediate, efficaci e appropriate: "To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating to persons with disabilities, including those based on sex and age, in all areas of life".

[55] Come sancito dall'articolo in commento: "States Parties shall take, in accordance with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law, all necessary measures to ensure the protection and safety of persons with disabilities in situations of risk, including situations of armed conflict, humanitarian emergencies and the occurrence of natural disasters".

[56] AFRICAN UNION, *African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention)*, adopted 23 October 2009, entered into force 6 December 2012.

In argomento, *ex multis*: A.O. JEGEDE, *Rights away from home: Climate-induced displacement of indigenous peoples and the extraterritorial application of the Kampala Convention*, in *African Human Rights Law Journal*, 16(1), 2016, 58-82; T. MAGAJI, *The Implications of Non-Domestication of Kampala Convention to the Protection of the Internally Displaced Persons (IDPs) in Nigeria*, in *Wukari International Studies Journal*, 7(3), 2023, 427-447; E. CHARISSA FAWOLE, *A Critical Analysis of the Kampala Convention from a Children's Rights Perspective*, in *Refugee Survey Quarterly*, 40(2), 2021, 144-172; S. BAMIDELE, I. PIKIRAYI, *African Union Kampala*

Africana nel 2009, riconosce lo "sfollamento interno" [57] non solo come conseguenza di conflitti armati, ma anche quale conseguenza di disastri e/o di altri effetti dei cambiamenti climatici [58]. Nel dettaglio, all'articolo 5, par. 4, si afferma che i soggetti firmatari sono chiamati a predisporre gli opportuni interventi per tutelare e assicurare assistenza agli sfollati interni a causa di disastri, derivanti da calamità naturali o indotti dall'uomo, inclusi, anche in tale caso, i cambiamenti climatici [59]. Con riferimento al genere, l'articolo 9 mette in luce la necessità di proteggere e impedire una serie di atti discriminatori, tra cui la violenza sessuale e di genere, in ogni sua forma, lo stupro, la prostituzione forzata, lo sfruttamento sessuale e la schiavitù. In altre parole, questa disposizione obbliga gli Stati a prevenire e a combattere tutte le forme di violenza basata sul genere, mediante la predisposizione di misure che garantiscano, alle donne e alle ragazze sfollate internamente, servizi dedicati alla loro sicurezza e cura.

In questo quadro, meritano menzione anche la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna [60] (in avanti, CEDAW)

Convention: The Continuing Dialogue on the Protection of Internally Displaced Persons in Sub-Saharan Africa, in *Journal of Asian and African studies*, 60(5), 2025, 3048-3060.

[57] Sul punto, all'articolo 1, lett. k, si definisce il concetto di "sfollato interno": "'Internally Displaced Persons' means persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border". Quanto allo "sfollamento interno", l'articolo 1, lett. l, recita: "'Internal displacement' means the involuntary or forced movement, evacuation or relocation of persons or groups of persons within internationally recognized state borders".

[58] A. DIENG, *Protecting internally displaced persons: The value of the Kampala Convention as a regional example*, in *International Review of the Red Cross*, 99(904), 2017, 280 s.

[59] Di seguito l'articolo 5, par. 4, citato in lingua originale: "States Parties shall take measures to protect and assist persons who have been internally displaced due to natural or human made disasters, including climate change".

[60] UN GENERAL ASSEMBLY, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, UN Doc. A/RES/34/180, adopted 18 December 1979, entered into force 3 September 1981.

Sul punto, per maggiori riflessioni: H. MANSOURI, *A study on convention on the elimination of all forms of discrimination against women*, in *Management Science Letters*, 2(3), 2012, 775-780; W. KREUTZER, *Introducing the CEDAW ROCS dataset: A Dataset on the United Nations Treaty the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women–Reservations and Objections of Committed States*, in *Foreign Policy Analysis*, 21(1), 2025, orae030; F. BANDA, *The Impact of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in Select African States*, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 33(2), 2019, 252-275; A NORA, *The convention on the elimination of all*

adottata dall'ONU già nel 1979, e il suo Comitato [61], che ha emanato numerose raccomandazioni dirette agli Stati firmatari con l'obiettivo di attuare quanto previsto nella medesima Convenzione. Nello specifico, il Comitato è intervenuto nel 2018 con la raccomandazione n. 37 *on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change* [62], che evidenzia come le donne e le ragazze siano maggiormente esposte ai cambiamenti climatici [63], in ragione delle disuguaglianze e delle discriminazioni preesistenti. In effetti, i motivi che spingono le donne a migrare sono molti e talvolta si differenziano da quelli degli uomini: si pensi ai soprusi, alle violenze e, soprattutto, alla "ricerca di emancipazione" [64]. In sintesi, il documento mira a rafforzare l'attuazione della CEDAW nel contesto ambientale e climatico, esortando i Paesi ad adottare misure adeguate al fine di proteggere le donne dal rischio di discriminazioni aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi ambientali avversi [65].

4. Prime conclusioni

La migrazione climatica si impone come una delle sfide più complesse e urgenti per la società attuale, sempre più caratterizzata da dinamiche di mobilità e trasformazione sociale, anche a causa dei movimenti migratori [66]. Al riguardo, i cambiamenti climatici operano come fattori moltiplicatori di vulnerabilità

---

forms of discrimination against women (CEDAW): With reference to violence against women and trafficking in women, in *Journal of applied sciences research*, 7(13), 2011, 2326-2333.

[61] *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*. Organo previsto dall'articolo 17 della Convenzione.

[62] CEDAW COMMITTEE, *General Recommendation No. 37 (2018) on Gender-Related Dimensions of Disaster Risk Reduction in the Context of Climate Change*, UN Doc. CEDAW/C/GC/37, published 13 March 2018.

[63] Ciò risulta già evidente al par. 2 dell'introduzione: "*Women, girls, men and boys are affected differently by climate change and disasters, with many women and girls experiencing greater risks, burdens and impacts (...)*".

[64] Sul punto: M. MARTINELLI, *op. cit.*, 157.

[65] Per approfondire il tema delle donne nei processi politici e decisionali anche in riferimento al cambiamento climatico: CEDAW COMMITTEE, *General recommendation No. 40 (2024) on equal and inclusive representation of women in decision-making systems,* UN Doc. CEDAW/C/GC/40, published 25 October 2024.

[66] Circa le differenze culturali nella società attuale, si consulti L. MANCINI, *La diversità culturale tra diritto e società*, FrancoAngeli, 2018, 17 ss.

socioeconomiche, politiche e culturali già esistenti. La mancanza di una definizione giuridica universalmente condivisa e di un quadro normativo vincolante a livello internazionale circa le migrazioni ambientali e/o climatiche rende imprescindibile un approccio integrato, capace di coniugare diritto internazionale, *soft law* e altri strumenti di *governance*. In quest'ottica, il progressivo riconoscimento della dimensione intersezionale [67], che intreccia dunque fattori climatici, socioeconomici, di genere e anche etnici, costituisce un passaggio basilare per la costruzione di politiche inclusive, attente alle disuguaglianze presenti nella società e coerenti con i principi sanciti dai numerosi strumenti internazionali riguardanti la tutela dei diritti umani. Affrontare la migrazione climatica con un approccio intersezionale significa passare da un modello "universalistico" e "neutro" sul piano formale, che presuppone dunque un soggetto migrante "standardizzato", a un modello differenziato e ricettivo rispetto alle numerose specificità, coerente pertanto con i principi di eguaglianza sostanziale sanciti sia in molte costituzioni sia nei trattati internazionali sui diritti umani. Tutto ciò implica, possibilmente, l'adozione di norme calibrate sulle esigenze dei gruppi più vulnerabili, procedure di asilo e di accoglienza sensibili al genere e anche ad altre variabili di vulnerabilità [68]. Tale impostazione non rappresenta solamente una scelta politica, ma una vera e propria necessità giuridica per concretizzare i principi di giustizia climatica e di eguaglianza sostanziale, trasformando le dichiarazioni di principio in strumenti giuridici concreti ed efficaci [69].

In effetti, come si è visto, alcuni recenti sviluppi nell'ambito delle politiche climatiche, dal *Lima Work Programme on Gender* al Preambolo dell'Accordo di Parigi, fino alla Risoluzione del Parlamento europeo del 2018 su "Donne, pari opportunità e giustizia climatica" [70], confermano la crescente attenzione verso un'azione coordinata con l'obiettivo di predisporre strumenti *ad hoc* per tutelare le soggettività coinvolte. Tuttavia, la distanza tra i documenti di *soft law* e le raccomandazioni prodotte in sede internazionale – tra cui lo stesso *Global Compact for Migration* del 2018, che pure

---

[67] Con riferimento all'intersezionalità, cfr.: B.G. BELLO, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, FrancoAngeli, 2020.

[68] Si pensi, solo per esempio, a quanto statuito nel preambolo dell'Accordo di Parigi (2015), dove si riconosce l'importanza di rispettare, di promuovere e di considerare i diritti umani, compresa la parità di genere, nell'attuazione delle politiche climatiche.

[69] Sul tema dell'efficacia delle norme, si prenda indubbiamente visione di V. FERRARI, *Lineamenti di sociologia del diritto. Azione giuridica e sistema normativo*, Laterza, 2019, 261 ss.; A. CATANIA, *Manuale di teoria generale del diritto*, Laterza, 2010, 104 ss. e V. POCAR, *Guida al diritto contemporaneo*, Laterza, 2008, 54 ss.

[70] Cfr. *supra*, par. 1.

promuove approcci intersezionali invitando gli Stati a considerare le vulnerabilità legate al genere e al contesto ambientale e climatico [71] –, da un lato, e l'assenza di strumenti vincolanti che affrontino esplicitamente il nesso tra cambiamenti climatici, mobilità forzata e disuguaglianze di genere, dall'altro, resta significativa. Inoltre, alcune delle convenzioni e delle raccomandazioni analizzate, dalla CEDAW alla Convenzione di Kampala, fino alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, forniscono utili spunti interpretativi, ma non assicurano ancora una tutela completa e uniforme in merito alle donne coinvolte in processi migratori, determinati, appunto, da eventi ambientali e climatici estremi [72].

Questa distanza tra principi e vincoli giuridici effettivi mette in luce una questione particolarmente controversa: l'assenza di un riconoscimento giuridico dello status di "rifugiato climatico". Tale lacuna impone un ripensamento delle categorie tradizionali del diritto internazionale dei rifugiati [73], così da assicurare un'adeguata tutela a un gruppo di soggetti in costante aumento e particolarmente esposto a discriminazioni [74]. Sul punto, la trasversalità della questione di genere – intrecciata alle dinamiche sociali, culturali, ambientali e migratorie – rafforza l'urgenza di un quadro normativo internazionale in grado di intercettare le molteplici vulnerabilità e di contrastare le discriminazioni intersezionali, per l'appunto, traducendo i principi di giustizia climatica e di eguaglianza sostanziale in diritti realmente esigibili da parte delle soggettività interessate.

---

[71] V. *supra*, par. 2.

[72] Per maggiori riflessioni sull'argomento, v. nuovamente S. DE VIDO, *Un approccio di genere*, cit., 31 ss.

[73] Si veda C. TEMPERATO, *Climate Change and Forced Climate Migrants in Search of Protection: Leveraging the Non-Refoulement Principle*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 1, 2025, 120.

[74] Su queste riflessioni: G. PELLEGRINO, *I diritti dei rifugiati climatici*, in *Equilibri*, 1, 2017, 29-42.

Questioni di genere e disastri: disuguaglianze e vulnerabilità agli impatti del cambiamento climatico

Francesca Ainger [*]

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La vulnerabilità delle donne agli effetti del cambiamento climatico. – 3. La proprietà terriera, l'attività agricola e la scarsità alimentare. – 4. La leadership femminile nelle politiche climatiche. – 5. L'aumento della violenza di genere nei contesti post-disastro. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Nel 2023 sono stati registrati un totale di 399 disastri nel mondo, che hanno causato 86.473 vittime e hanno interessato 93,1 milioni di persone. Il danno economico è ammontato a 202,7 milioni di dollari e gli eventi più impattanti sono stati il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria e la siccità verificatasi in Indonesia [1]. Il continente più colpito è stato l'Asia, con 163 disastri e il 73,4% del totale delle vittime a livello mondiale [2].

Facendo un passo indietro, per disastro s'intende "*una grave interruzione del funzionamento di una comunità o di una società a qualsiasi scala dovuta a eventi pericolosi che interagiscono con le condizioni di esposizione, vulnerabilità e capacità, provocando uno o più dei seguenti effetti: perdite e impatti umani, materiali, economici e ambientali*" [3]. In merito, è opportuno sottolineare

---

[*] Francesca Ainger è dottoranda in Sustainable Development and Climate Change all'Università dell'Insubria e alla Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia.

[1] CENTER FOR RESEARCH ON THE EPIDEMIOLOGY OF DISASTERS, *Disaster Year In Review 2023*, in *CRED Crunch Newsletter*, Issue No. 74, April 2024.

[2] CRED, *2023: Disasters in Numbers*, 2024.

[3] United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Terminologia del Quadro di Sendai

la differenza tra disastro ed evento pericoloso, dal momento che il concetto di "disastro naturale" non esiste, come sottolinea l'organo delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Catastrofi Naturali (UNDRR) [4].

Come si evince dalla sua definizione, il disastro non coincide con l'evento naturale in sé, bensì con l'impatto dell'evento su una determinata comunità, in funzione delle sue condizioni di esposizione e vulnerabilità, nonché della capacità di farvi fronte con le proprie risorse. L'evento climatico estremo diventa un disastro a causa della vulnerabilità della comunità colpita, intesa come la sua propensione ad essere danneggiata [5], allo stesso tempo, vi possono essere fenomeni naturali pericolosi che non si traducono in disastri, poiché non interrompono il funzionamento di una comunità. In altre parole, la calamità di origine naturale può provocare un disastro a livello spaziale e sociale in base all'impatto che l'evento produce su un determinato territorio e che dipende dal livello di vulnerabilità ed esposizione al pericolo della popolazione e dell'area interessata, nonché dalle modalità di gestione e percezione del rischio [6].

In questo senso, un periodo di siccità può generare conseguenze diverse a seconda dell'area considerata: una comunità dotata di infrastrutture e tecnologie adeguate può riuscire a sopperire alla scarsità idrica, mentre una comunità diversa, priva di tali benefici, può patire la scarsità di acqua potabile e subirne le conseguenze a livello agricolo e alimentare. Ancora, i componenti di una medesima collettività non vengono impattati dalla siccità in modo uniforme, dal momento che le donne possono trovare maggiore difficoltà a trovare fonti alternative di sostentamento diverse dall'agricoltura e, qualora responsabili dell'approvvigionamento idrico, dovranno percorrere distanze maggiori. La diversità degli impatti prodotti da un medesimo evento naturale costituisce un elemento fondamentale per comprendere come gli eventi meteorologici estremi tendano ad amplificare le disuguaglianze sociali preesistenti, in termini di accesso alle risorse, alle informazioni e alle istituzioni.

---

sulla riduzione del rischio di catastrofi, definizione: disastro, disponibile all'indirizzo https://bit.ly/4jW9NDr.

[4] Si veda la comunicazione sul sito UNDRR, disponibile all'indirizzo https://bit.ly/3SEyg4Y.

[5] E. SOMMARIO, *La lenta e tortuosa codificazione del diritto internazionale dei disastri*, in *Ars interpretandi*, 2, 2022, 48.

[6] A.R. TICKAMYER, S. KUSUJIARTI, *Riskscapes of gender, disaster and climate change in Indonesia*, in *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 13(2), 2020, 235.

2. La vulnerabilità delle donne agli effetti del cambiamento climatico

È ormai ampiamente riconosciuto che il cambiamento climatico aumenti l'intensità e la frequenza degli eventi meteorologici estremi, in quanto colpisce il sistema climatico del Pianeta. Il ciclo idrologico sta manifestando una crescente variabilità nelle precipitazioni e un'accentuazione delle condizioni climatiche estreme, dalla siccità alle alluvioni [7], che colpiscono in modo particolare le comunità vulnerabili, le quali hanno storicamente contribuito di meno al riscaldamento globale [8]. Non solo gli impatti del cambiamento climatico ricadono in maniera sproporzionata su determinate regioni e popolazioni, ma pure all'interno delle singole comunità vi sono dei gruppi maggiormente vulnerabili. Al manifestarsi delle conseguenze del cambiamento climatico, s'intensificano altresì le discriminazioni e le disuguaglianze preesistenti nella società, rendendo alcune categorie particolarmente vulnerabili a trattamenti discriminatori basati sul ceto economico, sull'etnia, sul genere o sulla disabilità [9].

Per vulnerabilità s'intendono "*le condizioni determinate da fattori o processi fisici, sociali, economici e ambientali, che aumentano la sensibilità di una comunità agli impatti dei pericoli*" [10]. Le condizioni che determinano una maggiore fragilità delle categorie tradizionalmente marginalizzate nei contesti post-disastro sussistono già prima che l'evento climatico accada, in quanto la società è strutturata secondo dinamiche di potere e di privilegio che definiscono i ruoli, le responsabilità e l'accesso alle risorse [11]. In questo contesto,

---

[7] IPCC, *Summary for Policymakers*, in H. LEE, J. ROMERO (eds), *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Core Writing Team*, IPCC, 2023, 12, § B. 1. 3.

[8] *Ivi*, 5, § A. 2.

[9] INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES, *Unseen, unheard: Gender-based violence in disasters (Global study)*, Geneva, 2016, 16. Si veda anche l'IPCC Report che dichiara "*Vulnerabilities vary by location and are shaped by intersecting processes of marginalization, including gender, class, race, income, ethnic origin, age, level of ability, sexuality and nonconforming gender orientation*." IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022, 54.

[10] UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION (UNISDR), *Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives*, Vol. 1, 2004, 16.

[11] V. LE MASSON, *Disasters, Climate Change, and Violence Against Women and Girls*, in *Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science*, 2022, 2.

le discriminazioni di genere comportano una particolare vulnerabilità delle donne in caso di disastri poiché, determinandone il ruolo all'interno del sistema economico e familiare, riducono la loro capacità di adattamento agli eventi avversi e le espongono ad un rischio maggiore di subire violenze.

Nella prima parte del presente elaborato verrà analizzata l'intersezione tra questioni di genere e impatti del cambiamento climatico in diversi ambiti, quali l'agricoltura, l'istruzione e la partecipazione politica. Successivamente, si ripercorreranno le normative nazionali e internazionali che integrano la prospettiva di genere nelle politiche di adattamento e di sviluppo sostenibile. In seguito, si approfondirà il tema della violenza di genere nel contesto di disastro, con particolare attenzione a determinati eventi meteorologici avvenuti negli ultimi anni. Da ultimo, si esaminerà lo strumento dell'intersezionalità per comprendere il ruolo del genere nella lotta al cambiamento climatico e per delineare prospettive di *gender mainstreaming* nelle politiche di adattamento.

3. La proprietà terriera, l'attività agricola e la scarsità alimentare

I ruoli di genere e i rapporti di potere presenti nella società influenzano in modo significativo la capacità delle donne di adattarsi al cambiamento climatico, poiché ne limitano l'accesso alle risorse, alle informazioni e le tipologie di attività loro attribuite [12]. L'accesso al mercato del lavoro risulta condizionato da caratteristiche personali, quali il genere, l'età e l'appartenenza etnica, che influenzano e limitano le opportunità professionali.

A livello globale, l'agricoltura rappresenta un settore in cui le donne costituiscono buona parte della forza lavoro, tuttavia, le lavoratrici agricole dispongono di un potere decisionale limitato e di un controllo ridotto sulle risorse. Tanto è vero che la forza agricola globale è costituita per il 43% da donne [13], sebbene solo il 14% dei proprietari terrieri è di genere femminile, una percentuale che varia a seconda dell'area geografica considerata [14]. In molti contesti,

---

[12] H. DJOUDI, B. LOCATELLI, C. VAAST et al., *Beyond dichotomies: Gender and intersecting inequalities in climate change studies*, in *Ambio*, 45 (Suppl. 3), 2016, 248. M.R. ODJOE, R.E. FANGGIDAE, P.Y. AMTIRAN, *Gender Equality in Natural Disasters and Climate Change*, in *Salasika*, 3(1), 2020, 2.

[13] T. RANEY, G. ANRÍQUEZ, A. CROPPENSTEDT, S. GEROSA et al., *The role of women in agriculture*, in *ESA Working Papers 289018, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Agricultural Development Economics Division (ESA)*, 2011, 1.

[14] UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (ECOSOC), *Review and appraisal of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcomes of*

le donne sono costrette a rivolgersi agli uomini per poter avere accesso all'irrigazione o per vedere rappresentati i loro interessi nei processi decisionali [15].

In America Latina, l'esodo verso le zone urbane ha interessato soprattutto gli uomini e, tra il 2002 e il 2014, nelle zone rurali si è registrato un aumento del 40% delle famiglie di agricoltori guidate da donne [16]. Spostando l'attenzione verso i Paesi in via di sviluppo dell'Africa subsahariana e dell'Asia meridionale, emerge che il settore agricolo è la principale fonte di occupazione per il genere femminile [17].

Al tal riguardo, l'alto tasso di occupazione femminile nel settore agricolo, congiuntamente alle mansioni che vengono loro affidate in ambito domestico, comporta una maggiore esposizione delle donne all'imprevedibilità del sistema climatico. Se, da una parte, la connessione diretta tra cambiamento climatico, produzione agricola e scarsità alimentare può apparire intuitiva, dall'altra, il collegamento di queste criticità con le questioni di genere può non essere così evidente. Eppure, la prevalente presenza femminile nel settore agricolo rende le donne maggiormente vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico.

In Burkina Faso, le donne risultano maggiormente colpite dagli impatti della siccità e delle inondazioni. In caso di siccità, sono costrette a percorrere distanze più lunghe per reperire fonti d'acqua; mentre nel caso di inondazioni, la mortalità femminile registrata è superiore a quella maschile. In effetti, durante le inondazioni che hanno colpito il Paese nel 2020, si sono registrate 23.675 vittime di genere femminile a fronte di 11.747 vittime di genere maschile [18]. Oltre a ciò, in una regione centrale della Nigeria si sono verificati

---

the twenty-third special session of the General Assembly. Report of the Secretary-General, E/CN.6/2020/3, 2019, § 277. I dati della Banca Mondiale mostrano una situazione ancora più allarmante: la percentuale di donne che possiede terreni in maniera esclusiva o in comproprietà è pari al 2,5% in Colombia, è minore dell'1% in nove stati del continente africano (tra cui Senegal, Gana, Kenya ed Etiopia), è del 1,1% in Indonesia, del 2,3% in Afghanistan e dello 0,1% nelle Filippine. Disponibile all'indirizzo https://bit.ly/3SWSEy9.

[15] Y. LAMBROU, G. PIANA, *Gender: the missing component in the response to climate change*, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2006, 18.

[16] OECD/FAO, *Prospettive agricole OCSE-FAO 2019-2028*, OECD Publishing, Paris/FAO, 2019, 85.

[17] *Ibid*., 5. Dai dati della Banca Mondiale si evince che spesso le donne non ricevono retribuzione per l'attività agricola prestata: la percentuale di donne che l'hanno ricevuta è minore del 40% nella maggioranza degli stati dell'Africa subsahariana, è pari al 16,3% in Afghanistan, al 9,4% in Pakistan, al 13,3% in India e al 6,1% in Iraq. Disponibile all'indirizzo https://bit.ly/44TqgmZ.

[18] UNFCCC, *Progress, good practices and lessons learned in prioritizing and incorporating*

episodi di violenza nei confronti di donne e bambine per questioni legate alla competizione sulle colture, un conflitto aggravato dagli effetti del cambiamento climatico [19].

In Egitto, un Paese particolarmente esposto alla scarsità idrica e all'aumento demografico, il 45% delle donne occupate lavora nel settore agricolo, tuttavia, solo il 5,2% di loro è proprietaria della terra coltivata [20]. In questo contesto, il difficile accesso alla proprietà fondiaria, ad una retribuzione stabile e alla sicurezza alimentare e idrica sono strettamente collegati al sistema successorio e alle pratiche consuetudinarie vigenti nel Paese egiziano, che mantengono nel tempo le disparità di trattamento. In ogni caso, l'attribuzione formale di equi diritti successori e dominicali in favore delle donne non sarebbe necessariamente sufficiente, considerato che il riconoscimento dei diritti da parte dell'ordinamento non rimuove le barriere culturali e religiose che ne ostacolano l'effettivo godimento [21].

Per questo motivo, è inevitabile intervenire sulle barriere legali, strutturali e culturali che di fatto impediscono alle donne un accesso equo ai terreni e alle risorse [22]. Le politiche agricole devono saper affrontare la questione della "*femminizzazione dell'agricoltura*" [23], mediante una maggiore tutela delle lavoratrici rispetto agli effetti climatici e una garanzia di accesso al credito e all'istruzione. Queste misure risultano fondamentali, dal momento che gli eventi climatici estremi sono in aumento e il benessere di tutta la comunità dipende dall'adozione di misure di adattamento a condizioni climatiche avverse: in tal senso, una maggiore tutela delle lavoratrici agricole permetterebbe di aumentare la produttività con conseguenti benefici per tutta la popolazione [24].

---

gender-responsive adaptation action, United Nations Framework Convention on Climate Change, 2023, 6, disponibile all'indirizzo https://bit.ly/43hy8hN.

[19] R. GEORGE, P. PEREZNIETO, V. LE MASSON, WITH R. GEORGE, R. MARCUS, *Ending violence against children while addressing the global climate crisis*, Overseas Development Institute, 2020, 14.

[20] UN WOMEN HEADQUARTERS OFFICE, *Gender, Climate & Security: Sustaining inclusive peace on the frontlines of climate change*, 2020, 32.

[21] UNEP AND IUCN, *Gender and environment statistics: Unlocking information for action and measuring the SDGs*, UN Environment, Nairobi, Kenya, 2018, 8.

[22] F. DENTON, *Climate change vulnerability, impacts, and adaptation: Why does gender matter?* in *Gender & Development*, 10(2), 2002, 17.

[23] N. KAWARAZUKA, C.R. DOSS, C. ROZEL FARNWORTH, R. PYBURN, *Myths about the feminization of agriculture: Implications for global food security*, in *Global Food Security*, Volume 33, 2022, 1.

[24] OECD/FAO, *Prospettive agricole OCSE-FAO 2019-2028,* 2019, 123.

Alcuni autori, difatti, propongono una prospettiva ecologica-intersezionale alle conseguenze di siccità, inondazioni e infestazioni di insetti nel settore agricolo. Partendo dal presupposto che le dinamiche di potere inaspriscono la vulnerabilità delle donne, le strategie di adattamento nel settore della produzione agricola e dell'allevamento di bestiame dovrebbero necessariamente considerare tanto le relazioni di potere nella società, quanto le dinamiche ecologiche del mondo naturale [25]. In questo modo, i progetti di adattamento integrerebbero fattori sociali ed ecologici, ampliando lo sguardo verso le dinamiche relazionali ed ecosistemiche circostanti e strettamente legate al metodo agricolo. In effetti, prescindere da tali considerazioni nell'affrontare le sfide del settore pare impraticabile, visto che le siccità, le inondazioni, il degrado del suolo e l'inquinamento incidono direttamente sulla resa agricola e, pertanto, sulla sicurezza alimentare globale.

Parte della dottrina critica gli studi effettuati sulla divisione del lavoro per genere, sostenendo che il fenomeno viene sovente affrontato in modo semplicistico, senza tener conto di diversi fattori. Vi è chi propone di operare maggiori distinzioni tra l'agricoltura su larga scala e aziende di piccole-medie dimensioni, nonché tra le opportunità di lavoro a tempo indeterminato e il lavoro stagionale [26]. Per giunta, si considera doverosa una riflessione sul progressivo calo dell'occupazione agricola globale, riconoscendo che la quota di donne occupate può dipendere dall'abbandono del settore da parte degli agricoltori di genere maschile, senza che il numero di agricoltori di genere femminile subisca necessariamente alcuna variazione.

Quel che è certo è che il settore agricolo dovrà necessariamente evolvere per adattarsi al clima estremo e alle precipitazioni irregolari e imprevedibili. Rispetto ad altri settori economici, l'agricoltura dipende nella maniera più immediata dalle condizioni climatiche, di conseguenza è più vulnerabile a subirne i danni. Nonostante la tendenza all'esodo urbano, il settore resta fondamentale per il benessere delle persone, atteso che fornisce l'origine del sostentamento umano. Seppure la tecnologia sia destinata a sostituire l'apporto dell'uomo in molte mansioni, il ruolo degli agricoltori e delle agricoltrici nella gestione dei processi produttivi resterà determinante. A parere di chi scrive, l'ambito agricolo può essere un banco di prova per sperimentare nuovi metodi di utilizzo dei terreni e delle risorse idriche, capaci sia di affrontare le condizioni climatiche estreme, sia di valorizzare l'apporto femminile in questo campo

---

[25] L. STEINFIELD, D. HOLT, *Structures, Systems and Differences that Matter: Casting an Ecological-Intersectionality Perspective on Female Subsistence Farmers'Experiences of the Climate Crisis*, in *Journal of Macromarketing*, 40(4), 2020, 579.

[26] N. KAWARAZUKA, C.R. DOSS, C. ROZEL FARNWORTH, R. PYBURN, *op. cit.*, 2.

lavorativo. Dal momento che la presenza femminile è cospicua, l'agricoltura può diventare un mezzo per rafforzare il ruolo delle donne nelle comunità. Affinché questa sfida si traduca in un maggiore *empowerment* economico, è fondamentale assicurare alle donne l'accesso alle risorse e un ruolo rilevante nei processi decisionali, ma soprattutto una contribuzione economica equa e proporzionata all'attività lavorativa svolta. Ad oggi, le posizioni retribuite e a tempo indeterminato sono appannaggio degli uomini, laddove le donne vengono assunte prevalentemente come lavoratrici stagionali [27].

Sebbene vi siano iniziative di finanziamento dedicate a progetti di *empowerment* femminile in ambito agricolo, queste non sono sufficienti: solo lo 0,01% della finanza globale investe in progetti incentrati sulla parità di genere e sul cambiamento climatico [28]. In aggiunta, è necessaria una maggiore attenzione al potenziamento della gestione sostenibile delle risorse naturali [29]. Le problematiche di genere e climatiche non possono prescindere l'una dall'altra, dal momento che sono interconnesse e gli investimenti sostenibili possono portare beneficio sia a livello sociale, quanto a livello ambientale ed economico.

È dimostrato che gli investimenti sulle donne sono fruttuosi: nel continente africano, gli investimenti effettuati nell'istruzione primaria sono risultati in un aumento nella resa agricola del 20% e un maggiore accesso al capitale ha incrementato la produzione agricola del 15% [30]. Le politiche mirate all'aumento della produttività attraverso lo sviluppo agricolo sostenibile potrebbero integrare, tra i loro obiettivi, il superamento delle discriminazioni di genere vigenti nel settore, in un'ottica di *climate* e *gender justice*. In tale direzione, iniziative quali la *Affirmative Finance Action for Women in Africa,* un progetto finanziato dal Regno Unito, sostengono l'*empowerment* economico delle donne attraverso programmi di formazione e di *mentoring* per imprenditrici, collaborazioni con le banche per incentivare l'accesso al credito e riforme nelle politiche pubbliche per garantire eque opportunità per le donne nel mondo imprenditoriale [31].

---

[27] *Ibidem*.

[28] UN Climate Change News, 8 marzo 2024. "Closing the Gap, Boosting Ambition: Investing in Women is Key to Climate Action", disponibile all'indirizzo https://bit.ly/45tQDRs.

[29] UN WOMEN HEADQUARTERS OFFICE, *Gender, Climate & Security: Sustaining inclusive peace on the frontlines of climate change*, 2020, 42.

[30] OECD, *Gender and Sustainable Development: Maximising the Economic, Social and Environmental Role of Women*, OECD Publishing, 2008, 18.

[31] "Affirmative Finance Action for Women in Africa", UN Department of Economic and Social Affairs, disponibile all'indirizzo https://bit.ly/4jpGUz4.

Alle problematiche nel lavoro agricolo si affiancano le difficoltà del carico di lavoro domestico: le donne si occupano tra l'85 e il 90% del tempo dedicato alla preparazione degli alimenti in ambiente familiare [32]. È innegabile che i mezzi a disposizione per le mansioni domestiche variano notevolmente in base al contesto socioeconomico e territoriale, tuttavia, l'accesso all'energia e a metodi di cottura sicuri sono di fondamentale importanza per tutelare la salute e per facilitare lo svolgimento del lavoro.

Una recente sentenza della Corte Suprema dell'India ha evidenziato l'importanza di garantire alle donne l'accesso alle energie rinnovabili, a ragione del ruolo e delle responsabilità che occupano all'interno dell'ambiente domestico [33]. La Corte ha osservato che, nei Paesi in via di sviluppo, le donne trascorrono in media 1,4 ore al giorno per raccogliere legna da ardere e 4 ore per cucinare, in aggiunta ad altre mansioni che potrebbero essere supportate e velocizzate dall'approvvigionamento energetico [34]. Il riconoscimento della questione da parte del potere giudiziario dimostra l'importanza dell'accesso energetico a livello sociale e il suo possibile bilanciamento con altri interessi rilevanti, quale, nel caso trattato dalla Corte indiana, la protezione della fauna a rischio di estinzione dalla presenza di linee elettriche aeree per la distribuzione di energia solare.

La questione delle donne negli ambienti domestici e la necessità di garantire fonti di energia sicure è stata ribadita pure a livello politico. Alla fine di gennaio 2025, i leader del continente africano si sono riuniti a Dar es Salaam, in Tanzania, per discutere di un progetto volto a garantire l'accesso all'energia rinnovabile ad almeno 300 milioni di persone. La Banca africana di sviluppo ha finanziato il progetto e il suo presidente, Akinwumi Adesina, ha denunciato l'importanza dell'accesso energetico per le donne: "*You all talk about energy transition*" "*Our women are transitioning life! Right out of life! Because of the lack of power, they are cooking with charcoal inside their houses and they are dying!*" [35]. L'esclamazione non è affatto un'esagerazione: ogni anno 3,2

---

[32] T. RANEY, G. ANRÍQUEZ, A. CROPPENSTEDT, S. GEROSA et al., *op. cit.*, 16.

[33] MK Ranjitsinh et al. v. Union of India et al., Supreme Court of India, 21 marzo, 2024. La Corte Suprema aveva emesso un ordine nel 2021 nel quale limitava la costruzione di linee elettriche aeree in determinate aree del territorio indiano. La Corte ha ribadito l'impegno dell'India ad investire nell'energia rinnovabile e l'importanza dell'accesso energetico per garantire una maggiore equità sociale. "*The lack of reliable electricity supply for many citizens not only hinders economic development but also disproportionately affects communities, including women and low-income households, further perpetuating inequalities*" § 35.

[34] MK Ranjitsinh et al. v. Union of India et al., § 34.

[35] M. BEARAK, *The Climate Fix: Africa's Solar Revolution*, in *The New York Times*, 31

milioni di persone muoiono a causa dell'inquinamento atmosferico domestico dovuto all'utilizzo di combustibili inquinanti nelle cucine e le donne e i bambini sono colpiti in misura maggiore [36].

4. La leadership femminile nelle politiche climatiche

Alla luce di queste considerazioni, è opportuno precisare che l'analisi della questione femminile non intende trattare le donne come un gruppo omogeneo a livello globale. Vi sono comunità dove il genere femminile beneficia di maggiori tutele e di un accesso più ampio all'energia, ad internet, all'istruzione e alla sicurezza alimentare. In un'ottica intersezionale [37], l'analisi delle disparità di genere non può prescindere dall'interazione con altre forme di disuguaglianze, quali il reddito, l'appartenenza etnica, la disabilità, la religione e l'età [38]. Le condizioni sociali, economiche e culturali variano notevolmente e danno origine a difficoltà differenti, persino all'interno della medesima comunità. In tale quadro, le donne portatrici di disabilità devono affrontare maggiori discriminazioni in ambito lavorativo e tendono a presentare livelli d'istruzione inferiori [39].

Questa premessa consente di comprendere come le donne che versano in condizioni economiche svantaggiate risultino maggiormente vulnerabili agli

---

gennaio 2025, disponibile all'indirizzo https://bit.ly/3HtaDde. Su altri progetti di transizione energetica che mirano a garantire l'accesso energetico alle donne e a ridurre le emissioni di CO_2 mediante l'installazione di forni di cottura più efficienti si veda T. GERALDINE, *No Climate Justice without Gender Justice: An Overview of the Issues*, in *Gender and Development*, vol. 17, no. 1, 2009, 11; O.W. JOHNSON, J. YI-CHEN HAN, A.L. KNIGHT, S. MORTENSEN et al., *Intersectionality and energy transitions: A review of gender, social equity and low-carbon energy*, in *Energy Research & Social Science*, Volume 70, 2020 7.

[36] UN ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, *Review of the implementation of the agreed conclusions of the sixty-third session of the Commission on the Status of Women*, E/CN.6/2024/4, 2024, § 25.

[37] K. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine*, Feminist Theory and Antiracist Politics, University of Chicago Legal Forum, 1989.

[38] J. ROY, A. PRAKASH, S. SOME et al., *Synergies and trade-offs between climate change adaptation options and gender equality: a review of the global literature*, in *Humanit Soc Sci Commun*, 9, 251, 2022, 2.

[39] UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (ECOSOC), *Review and appraisal of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly*, § 55.

effetti del cambiamento climatico. Una condizione di povertà può tradursi in una maggiore insicurezza alimentare, nell'assenza di una copertura assicurativa e in un aumento degli episodi di violenza di genere. Invero, la violenza domestica è più frequente nelle famiglie economicamente più fragili e la povertà è spesso una delle cause dei matrimoni precoci, percepiti dalla famiglia d'origine come un modo per allievare la pressione economica [40]. Le discriminazioni di genere in ambito lavorativo e familiare possono essere causa di maggiori difficoltà economiche per le donne e la povertà le rende ulteriormente vulnerabili in caso di disastri: quest'intreccio tra il cambiamento climatico e la disparità di genere è stato definito in dottrina come una doppia ingiustizia che colpisce le donne [41].

Tuttavia, pure nei paesi più sviluppati, le donne continuano ad essere sottorappresentate negli organi decisionali e a subire discriminazioni in ambito lavorativo ed educativo [42]. Di nuovo, si delinea un effetto domino: le donne hanno un accesso limitato all'istruzione e questo determina una maggiore vulnerabilità ai disastri e alla violenza di genere, dal momento che ne limita la capacità di adattamento. Le donne con un basso livello d'istruzione incontrano maggiori difficoltà nel sottrarsi a contesti di violenza domestica, che aumentano in seguito a eventi meteorologici estremi. Inoltre, l'educazione impatta sulla percezione del rischio e sull'accesso alle informazioni diffuse dai sistemi d'allarme [43]. Al contempo, può rappresentare uno strumento per tutelare maggiormente le comunità colpite e per contrastare le disuguaglianze di genere e l'assetto culturale, attraverso programmi educativi volti a promuovere la sicurezza delle donne in caso di disastri [44].

Sul piano politico, le barriere istituzionali che ostacolano un'equa partecipazione femminile nei processi decisionali non riguardano solo il settore agricolo e la gestione dei disastri, ma pure gli organi politici nazionali e

---

[40] N. REZWANA, R. PAIN, *Gender-based violence before, during, and after cyclones: slow violence and layered disasters*, in *Disasters*, 2021, 748, 749.

[41] A. OTZELBERGER, M. MARSHALL, *Tackling the double injustice of climate change and gender inequality*, CARE International, 2024, 7.

[42] "*Despite gains in providing access to education, girls are still more likely than boys to remain excluded from education owing to gendered barriers.*" UN Resolution, A/RES/78/156, 2023.

[43] A. MORIGGI, *Una prospettiva di genere sui cambiamenti climatici. Vulnerabilità e adattamento, discorso internazionale e gender mainstreaming*, in *DEP (Deportate, Esuli, Profughe),* n. 30, 2016, 43.

[44] W. ULLAH, D. HAIJUN, A.A. SHAH, B.A. ALOTAIBI, A. RAUF, *Behind the floodwaters: Violence against women, and disaster management capacities in flood-affected areas of Pakistan*, in *Climate Risk Management*, Volume 46, 2024, 10, 11.

internazionali che adottano le politiche di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Le donne vengono sovente escluse dalle decisioni assunte nell'ambito delle operazioni post-disastro e risultano sottorappresentate a livello governativo e internazionale [45]. Emblematico è il dato relativo alla COP29, tenutasi a Baku nel novembre 2024, in cui le donne hanno costituito il 35% dei delegati dei Paesi e il 24% dei capi delle delegazioni [46]. Inoltre, nel 2024, su trentuno elezioni presidenziali, soltanto cinque hanno portato all'elezione di capi di Stato di genere femminile [47], mentre la rappresentanza femminile in parlamento si è attestata al 27% [48], con l'Italia che ha registrato un dato al di sotto di molti altri Paesi europei [49]. Per di più, nel 2019, solo il 28% delle posizioni manageriali risultava assegnato ad una donna [50].

Considerato che le donne tendono ad attribuire maggiore priorità alla tutela ambientale [51], il loro accesso alle posizioni apicali, istituzionali o aziendali, assume una rilevanza strategica. Parte della dottrina sottolinea che l'aumento quantitativo del numero di donne nelle posizioni di potere non rappresenti di per sé una soluzione sufficiente se non è accompagnata da un cambiamento nelle norme sociali predominanti che sono all'origine della loro esclusione dagli spazi decisionali e formativi [52].

---

[45] I. DANKELMAN, *Climate change: Learning from gender analysis and women's experiences of organising for sustainable development*, in *Gender & Development*, 10(2), 2002, 24.

[46] Gender Climate Tracker, "Women's Participation on Party Delegations", disponibile all'indirizzo https://bit.ly/43M5xQD.

[47] A fine 2022, il 27,9% della popolazione mondiale viveva in un Paese con un capo di Stato donna. WORLD ECONOMIC FORUM, *Global Gender Gap Report 2023*, 2022, 8.

[48] UN Women, 19 dicembre 2024. "Only five women elected in direct presidential elections in 2024", disponibile all'indirizzo https://bit.ly/4jDqRh9.

[49] I dati della Banca Mondiale permettono di confrontare la porzione di seggi in parlamento tenuti da donne nel 2024 nei diversi Paesi: il 32,3% in Italia, il 36% in Francia, il 35,3% in Germania, il 41,3% in Belgio, il 38,7% in Olanda, il 44,3% in Spagna, il 17,5% in Brasile (il dato peggiore dell'America Latina), il 28,7% negli Stati Uniti, il 26,5% in Cina, il 4,8% in Iran. Disponibile su http://bit.ly/3Gphlk7.

[50] UN WOMEN AND UN DESA STATISTICS DIVISION, *Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2021*, 2021, 11.

[51] EU COUNCIL GENERAL SECRETARIAT, *Gender equality and the environment: enhanced decision-making, qualifications and competitiveness in the field of climate change mitigation policy in the EU*, 8876/12, 2012, § 5. Uno studio ha concluso che, nei paesi più sviluppati, le donne in media percepiscono il cambiamento climatico più seriamente degli uomini, S.S. BUSH, A. CLAYTON, *Facing Change: Gender and Climate Change Attitudes Worldwide*, in *American Political Science Review*, 117(2), 2023, 592.

[52] R. JAMES, K. LYONS, P. MCKAY et al., *When solutions to the climate and biodiversity*

Allo stesso tempo, a livello nazionale si sono compiuti progressi nel riconoscimento delle questioni di genere all'interno delle politiche di adattamento al cambiamento climatico [53]. Alla COP16, tenutasi nel 2010 a Cancún, in Messico, sono stati introdotti i Piani Nazionali di Adattamento (NAP) al fine di individuare le sfide di adattamento nel medio e lungo termine, specialmente per i Paesi in via di sviluppo. Nel NAP presentato nel 2018, il governo delle Fiji ha riconosciuto espressamente il ruolo delle donne nell'attuazione delle politiche di adattamento. Il Piano persegue obiettivi quali: l'equa partecipazione femminile nei processi decisionali, le pari opportunità di *leadership*, l'accesso alle risorse economiche e ai servizi finanziari, nonché il coinvolgimento nella progettazione delle misure di adattamento [54]. Il Piano delle Fiji dichiara, inoltre, che gli interessi delle donne e dei giovani debbano essere rappresentati a livello locale e che i gruppi svantaggiati, quali persone con disabilità, anziani, donne, bambini e membri della comunità LGBTQIA+, debbano essere considerati agenti attivi del cambiamento, piuttosto che meri soggetti vulnerabili [55].

Quest'ultimo profilo merita particolare attenzione, visto che in dottrina non mancano voci critiche nei confronti della narrazione che rappresenta le donne esclusivamente come vittime e soggetti vulnerabili passivi [56]. Una tendenza analoga si riscontra anche nel caso dei bambini, i quali vengono spesso raffigurati come vittime passive dei disastri e bisognosi di protezione attraverso immagini che ne enfatizzano le difficoltà, utilizzate a fini comunicativi per ritrarre gli impatti del cambiamento climatico e dell'insicurezza alimentare. Sebbene tale strategia rappresenti una modalità di *marketing* per smuovere le coscienze a sostegno di iniziative umanitarie, rischia di negare il riconoscimento dei diritti e delle potenzialità dei soggetti rappresentati. In effetti, l'attenzione dedicata ai bisogni dei bambini nei piani di risposta ai disastri e nelle operazioni di soccorso rimane insufficiente e spesso non considera gli impatti a lungo termine dei disastri sulla loro salute fisica e mentale e sullo sviluppo scolastico [57].

---

crises ignore gender, they harm society and the planet, in *Biological Conservation*, Volume 287, 2023, 3.

[53] UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, *Overview of linkages between gender and climate change*, 2016, 4.

[54] GOVERNMENT OF FIJI, *Republic of Fiji National Adaptation Plan: A pathway towards climate resilience*, 2018, 14, 15.

[55] *Ivi*, 30, 38.

[56] H. DJOUDI, B. LOCATELLI, C. VAAST et al., *op. cit.*, 251.

[57] J. TODRES, *Children and Disasters: The Essential Role of Children's Rights Law*, in

L'approccio adottato dal governo delle Fiji sembra mirare a superare la vittimizzazione delle categorie più colpite dagli impatti del cambiamento climatico. Nondimeno, permane il rischio che l'obiettivo sia rappresentato in maniera avanzata a livello normativo, ma che non trovi un'effettiva attuazione pratica. Dal momento che le azioni di adattamento non conducono necessariamente a una maggiore parità di genere, ben potendo aggravare le disuguaglianze sociali preesistenti [58], il valore del Piano risiede quantomeno nell'integrazione trasversale della parità di genere nelle politiche di adattamento.

Sul piano internazionale, questi temi hanno trovato riconoscimento già nel 1985 alla Conferenza Internazionale sulle Donne tenutasi a Nairobi, durante la quale si è ravvisato un nesso tra sviluppo sostenibile ed emancipazione femminile [59]. A tal riguardo, pure l'articolo 7 dell'Accordo di Parigi richiede alle Parti di adottare politiche di adattamento *gender-responsive* e di considerare le esigenze dei gruppi vulnerabili, delle comunità e degli ecosistemi. Analogamente, il Sendai Framework per la riduzione del rischio di catastrofi, adottato sempre nel 2015, riconosce l'integrazione di una prospettiva di genere nelle politiche di riduzione del rischio e promuove un ruolo attivo delle donne nelle fasi di recupero, ripristino e ricostruzione [60].

Alla luce di quanto esposto, il panorama politico internazionale appare consapevole della necessità di maggiore partecipazione femminile nei progetti di adattamento e non mancano esempi di *gender mainstreaming* nelle politiche climatiche nazionali e internazionali. Al contempo, le disparità di genere nel contesto dei disastri non risultano ancora pienamente affrontate a livello normativo e, soprattutto, a livello operativo. Le principali criticità

Yearbook of International Disaster Law, vol 2, Georgia State University College of Law, Legal Studies Research Paper No. 2021-15, 2021, 179-195.

[58] A. PRAKASH, C. CONDE, A. AYANLADE et al., *Cross-Chapter Box GENDER: Gender, Climate Justice and Transformative Path ways*, in H.O. PÖRTNER, D.C. ROBERTS, M. TIGNOR et al. (eds), *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability,* Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2022, 104.

[59] OSCE, *Gender and Environment. A guide to the integration of gender aspects in the OSCÈs environmental projects*, 2009, 9.

[60] Già nel 2005, il Hyogo Framework for Action (2005-2015) "Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters" prevedeva "*A gender perspective should be integrated into all disaster risk management policies, plans and decision-making processes, including those related to risk assessment, early warning, information management, and education and training*" 4, disponibile su http://bit.ly/4kjzXQE. Il documento è stato succeduto dal Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, il quale contiene nel testo diversi riferimenti al genere.

riscontrate attengono all'uso neutro del linguaggio, alla mancanza di azioni concrete per una maggiore parità di genere e alla tendenza ad utilizzare il binario maschio-femmina, che non tiene conto della complessità dei fenomeni di marginalizzazione e di oppressione, nonché all'assenza di un approccio intersezionale capace di considerare altri fattori, quali l'età e la condizione sociale [61].

5. L'aumento della violenza di genere nei contesti post-disastro

Quando avviene un disastro, le donne non solo presentano un tasso di mortalità maggiore, quale conseguenza diretta dell'evento [62], bensì ne sono affette in maniera indiretta, poiché esposte a un rischio più elevato di subire violenze sessuali, fisiche e psicologiche [63]. La mortalità femminile risulta accentuata nelle società in cui le donne occupano una posizione socioeconomica svantaggiata [64], a dimostrazione del fatto che la causa del pericolo non risiede nell'evento meteorologico in sé, bensì nelle dinamiche sociali discriminatorie radicate nella società di appartenenza, le quali accentuano la vulnerabilità economica e sociale di una parte della popolazione. Durante una catastrofe naturale, le donne devono affrontare maggiori rischi anche in ragione di fattori strutturali: possono essere meno informate, non essere libere di decidere autonomamente se evacuare oppure trovarsi limitate negli spostamenti a causa di una gravidanza, dell'affidamento di bambini e anziani o dell'incapacità di nuotare [65]. Nella fase successiva all'evento, le donne devono affrontare i pericoli e

---

[61] A. PRAKASH, C. CONDE, A. AYANLADE et al., *op. cit.*, 108. UN WOMEN, *Implementation of gender-responsive climate action in the context of sustainable development*, Report of the expert group meeting, 2015, 13.

[62] Secondo un Report delle Nazioni Unite, i bambini, le donne e gli anziani sono le categorie più a rischio di morte o lesioni a causa di inondazioni, cicloni e frane. UNPD, *Rapporto sullo sviluppo umano 2011. Sostenibilità ed equità: un futuro migliore per tutti*, 2011, 9. Si veda anche IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022, 1051-1053.

[63] OXFAM, *Gender, Disaster Risk Reduction, and Climate Change Adaptation: A Learning Companion*, Oxfam Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Resources, 2010, 4.

[64] E. NEUMAYER, T. PLÜMPER, *The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981-2002*, Annals of the Association of American Geographers, 97, 2007, 561.

[65] INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES, *Unseen, unheard: Gender-based violence in disasters (Global study)*, 2016, 16.

l'insicurezza derivanti dallo sfollamento e dalla permanenza in rifugi di emergenza, contesti nei quali si registra un aumento degli episodi di violenza contro le donne.

I numerosi casi di violenza di genere documentati nei contesti post-disastro sono perpetrati non solo da soggetti estranei alle vittime, ma anche dai loro stessi partner e persino dagli operatori umanitari [66]. Durante e dopo eventi meteorologici estremi, il rischio di violenza domestica e sessuale, molestie e tratta di esseri umani aumenta per donne, bambine e persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+[67]. Le condizioni che fanno innescare questo fenomeno sono riconducibili all'insicurezza abitativa ed economica e all'abuso di sostanze da parte del partner, la cui salute mentale può deteriorarsi in una situazione di perdita di controllo e di incapacità di provvedere al sostentamento familiare [68]. L'aumento del livello di stress nelle famiglie, dovuto alle difficoltà economiche, alla perdita di familiari o all'incertezza della situazione, può tradursi in comportamenti violenti. La tensione può portare ad un senso di perdita di controllo, che può spingere ad abusare della propria autorità in ambito familiare, specialmente a seguito del consumo di sostanze alcoliche quale *negative coping mechanism* [69]. In questo contesto, le difficoltà affrontate dalle donne non sono uniformi, dal momento che coloro che convivono con un partner possono subire maltrattamenti e, qualora non economicamente autosufficienti, incontrano maggiori ostacoli ad abbandonare la relazione violenta. Al contrario, le donne sole, vedove o separate corrono maggiori rischi di subire violenze sessuali da parte di terzi.

L'analisi di casi concreti conferma l'aumento della violenza di genere dopo l'accadimento di una catastrofe naturale. Nel 2013, il tifone Haiyan colpì le Filippine e il Vietnam, due Paesi dove la violenza sulle donne è radicata nella società e vi è la tendenza a colpevolizzare le vittime per gli abusi subiti.

---

[66] Questo dato è in linea con le statistiche sulla violenza di genere in generale, le quali stimano che il 55% dei femminicidi avviene ad opera del partner o di familiari della vittima. UNODC and UN Women, *Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide: Global estimates of female intimate partner/family-related homicides in 2022*, 2023, 6.

[67] IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022, 1088.

[68] A.M. THURSTON, H. STÖCKL, M. RANGANATHAN, *Natural hazards, disasters and violence against women and girls: a global mixed-methods systematic review*, in *BMJ Global Health*, 2021, 16-17.

[69] INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES, *Unseen, unheard: Gender-based violence in disasters (Global study)*, 2016, 20.

Studi condotti dopo il disastro hanno rilevato che, nelle Filippine, il 38% delle donne non ha rivelato a nessuno degli abusi subiti né ha cercato aiuto, mentre in Vietnam nessuna vittima ha denunciato le violenze alle autorità, per paura di non essere creduta o essere incoraggiata a riconciliarsi con il partner violento [70]. Sebbene entrambi i Paesi del Sudest asiatico prevedano delle normative contro la violenza sulle donne, il comportamento adottato dalle autorità risulta spesso condizionato dalla mentalità patriarcale dominante, la quale considera la violenza domestica una conseguenza dell'incapacità della vittima di occuparsi della propria famiglia e di accontentare il marito [71].

Un ulteriore studio ha analizzato gli episodi di violenza di genere verificatisi in Nepal in seguito a due terremoti avvenuti nel 2015, che hanno interessato circa un terzo della popolazione. Il 36% delle donne intervistate ha dichiarato di aver subito violenza dal proprio partner, mentre solo l'8% ha cercato aiuto. L'abuso di alcol fu identificato come la causa primaria dell'aumento della violenza domestica e si è osservato che un livello di istruzione più elevato diminuiva la probabilità di subire maltrattamenti. In effetti, il 34% delle donne non istruite ha dichiarato di aver subito violenza fisica, a fronte dell'8% tra le donne con un livello d'istruzione secondaria o superiore [72].

In questa cornice, dev'essere menzionato anche il Pakistan, Paese particolarmente soggetto alle alluvioni, che impattano in modo sproporzionato le categorie più vulnerabili, quali donne, bambini e comunità rurali. Oltre a dover fronteggiare l'insicurezza alimentare, malattie trasmissibili attraverso l'acqua ed evacuazioni, le donne sono esposte a un aumento della violenza fisica [73].

---

[70] H.T. NGUYEN, H. RYDSTROM, *Climate disaster, gender, and violence: Men's infliction of harm upon women in the Philippines and Vietnam*, in *Women's Studies International Forum*, Volume 71, 2018, 58-59. La letteratura su questi temi è molto vasta: per approfondimenti sul Bangladesh si veda N. REZWANA, R. PAIN, *op. cit.*, 741-761; M.P. MOON, *How does climate change affect the food security and vulnerability of women? A systematic review of gender perspectives,* in *Frontiers in Climate*, 2024, 1-12. Sulla percezione dei disastri in chiave religiosa in Iran si veda S. SOHRABIZADEH, K. JAHANGIRI, R.K. JAZANI, *Religiosity, gender, and natural disasters: A qualitative study of disaster-stricken regions in Iran,* in *Journal of Religion and Health*, 57(3), 2018, 807-820. Sui ruoli di genere nei centri di evacuazione dopo lo tsunami e il terremoto avvenuti in Giappone nel 2011 si veda F. SAITO, *Women and the 2011 East Japan Disaster*, in *Gender and Development*, 20(2), 2012, 265-279.

[71] H.T. NGUYEN, H. RYDSTROM, *op. cit.*, 59.

[72] T. BRADLEY, Z. MARTIN, B.R. UPRETI, B. SUBEDU, S. SHRESTHA, *Gender and Disaster: The Impact of Natural Disasters on Violence Against Women in Nepal,* in *Journal of Asian and African Studies*, 58(3), 2023, 359-363.

[73] W. ULLAH, D. HAIJUN, A.A. SHAH, B.A. ALOTAIBI, A. RAUF, *op. cit.*, 3.

Studi effettuati sul campo, infatti, indicano che i principali fattori relativi a tale incremento sono le difficoltà economiche, le tensioni all'interno delle comunità e le dispute sui terreni. In aggiunta, le donne sono esposte al pericolo di essere vittime di tratta o di matrimoni precoci, forme di sfruttamento utilizzate per far fronte alle avversità economiche [74]. La popolazione femminile con minori risorse economiche e con un basso livello di istruzione affronta ulteriori difficoltà, a causa dell'accesso limitato alle informazioni, non avendo la disponibilità di mezzi di comunicazione, e della scarsa consapevolezza dell'apparato istituzionale di riferimento [75].

I pregiudizi patiti si riflettono parimenti sulla salute mentale, che può peggiorare notevolmente a seguito di condizioni climatiche estreme. In una ricerca condotta in una regione indiana a confine con il Bangladesh, considerata un *hotspot* climatico, si è registrato un peggioramento della salute mentale nelle giovani madri, che manifestavano ansia, depressione e un forte stress emotivo in seguito a calamità ricorrenti, alla perdita di beni e alla distruzione dell'abitazione [76].

Il caso più estremo si registra ad Haiti, un Paese segnato dalla povertà, da continue catastrofi naturali e da una forte instabilità politica. Dopo il terremoto del 2010, nonostante la legge punisca lo stupro come reato, l'accesso alla giustizia per le numerose donne violentate risultava impossibile dato che, a seguito dell'evento, l'apparato istituzionale dello Stato era collassato, anche materialmente [77]. Un'indagine condotta da Amnesty nel 2011 ha documentato centinaia di casi di stupro e altre forme di violenza all'interno degli accampamenti costruiti dopo il terremoto per ospitare gli sfollati. Le violenze venivano perpetrate prevalentemente da soggetti armati e bande giovanili, i quali entravano nelle tende di notte e violentavano le donne, anche ripetutamente [78]. La gestione della crisi umanitaria non è stata in grado di tutelare le donne dagli abusi in un contesto dove non potevano più contare sulla protezione garantita

---

[74] *Ivi*, 7.

[75] H. RAZA, *Using a mixed method approach to discuss the intersectionalities of class, education, and gender in natural disasters for rural vulnerable communities in Pakistan*, in *The Journal of Rural and Community Development*, 12(1), 2017, 131.

[76] A. GHOSH, K. DUTTA, *Health threats of climate change: from intersectional analysis to justice-based radicalism*, in *Ecology and Society*, 29(2), 2024, 5.

[77] E. MCCREERY, *Human Rights Obligations in Post-Disaster Haiti Working Towards Increased Justice for Victims of Gender-Based Violence*, in *Ind. Int'l & Comp. L. Rev.*, 63, Volume 28, No. 1, 2018, 2-4.

[78] AMNESTY, *Aftershocks: Women speak out against sexual violence in Haiti's camps*, 2011, 5-6.

dalle reti familiari e comunitarie di sostegno. Sul piano economico, le disparità di genere preesistenti sono state ulteriormente aggravate dall'arrivo dell'evento, rendendo particolarmente difficile la ripresa economica dei nuclei familiari guidati da donne [79].

Il diffondersi della violenza può essere in parte ricondotto al collasso istituzionale e all'inefficacia delle forze dell'ordine, tuttavia, le risorse destinate alla gestione della crisi dovrebbero includere misure di sicurezza adeguate, quali agenti armati, anche stranieri, per il pattugliamento notturno e per interventi su richiesta. Dopotutto, la soddisfazione dei bisogni primari della popolazione è essenziale quanto la tutela della loro integrità psicofisica. Ad oggi, la situazione ad Haiti non è migliorata e la violenza permane, nondimeno, per quanta attenzione mediatica venga data all'instabilità politica e istituzionale, la violenza di genere permane un fenomeno in larga parte invisibile.

Dal momento che un disastro può comportare evacuazioni forzate, la perdita del focolare domestico e l'aumento generalizzato dello stress contribuiscono ad aumentare i casi di violenza di genere. Per questo motivo, alcuni studi sottolineano l'importanza di predisporre ricoveri che, anche a livello infrastrutturale, tutelino il senso di protezione e conforto psicologico [80]. Sul punto, la Croce Rossa Internazionale raccomanda di integrare misure di prevenzione della violenza in tutte le fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, dalla preparazione alla risposta, fino al ripristino [81]. Alcuni autori osservano che l'aumento nella violenza di genere non è sempre supportato da una misurazione del fenomeno precedente all'accadimento del disastro [82]; in ogni caso, il problema rimane una questione diffusa nella società e vi si deve dare il giusto peso in qualsiasi contesto. Oltretutto, le testimonianze dirette delle vittime confermano la diffusione del fenomeno, specialmente nei rifugi di emergenza.

Al fine di quantificare tali dinamiche, alcune indagini hanno analizzato i dati relativi alle ricerche online e ai contenuti sui social media in diverse isole

---

[79] M. LLORENTE-MARRÓN, M. DÍAZ-FERNÁNDEZ, S. DEMA MORENO, P. MÉNDEZ-RODRÍGUEZ, *Socioeconomic consequences of natural disasters on gender relations: The case of Haiti,* in *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Volume 50, 2020, 6.

[80] T. ARYANTI, A. MUHLIS, *Disaster, gender, and space: Spatial vulnerability in post-disaster shelters*, in *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, 447, 2020, 5-6.

[81] CANADIAN RED CROSS, INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES, *Predictable, preventable: Best Practices for Addressing Interpersonal and Self-Directed Violence During and After Disasters*, 2012, 6, 7.

[82] V. LE MASSON, *op. cit.*, 3, 4.

dell'Oceano Pacifico Meridionale colpite dal Covid-19 e da condizioni meteorologiche estreme, legate al fenomeno de La Niña. I dati analizzati mostrano un aumento significativo delle ricerche effettuate sui motori di ricerca sui termini associati alla violenza di genere, quali "abuso sessuale", "aggressione sessuale", "rapporti sessuali forzati" e "stupro" [83]. Questa tendenza si pone in linea con la riluttanza delle vittime a rivolgersi ai canali istituzionali, ma allo stesso tempo, evidenzia il potenziale dei canali non istituzionali. Nei Paesi colpiti, organizzazioni della società civile e amministrazioni locali hanno infatti creato contenuti sui social network per sensibilizzare la popolazione e offrire sostegno alle vittime [84].

Alla luce di questi dati, appare imprescindibile integrare misure di prevenzione alla violenza nei piani di gestione delle catastrofi naturali, predisponendo altresì risorse adeguate a supportare le vittime nella fase post-disastro attraverso ausili psicologici, canali di segnalazione accessibili ed interventi tempestivi delle forze dell'ordine. Gli studi condotti finora consentono di delineare un nesso chiaro tra eventi meteorologici estremi e l'aumento della violenza di genere, rendendo necessaria l'integrazione, da parte di istituzioni e agenzie internazionali, di meccanismi di supporto e di protezione delle vittime già in via preventiva nei piani di preparazione, piuttosto che limitarsi ad un intervento successivo [85]. Nei centri d'accoglienza la capacità istituzionale di contrasto alla violenza può essere notevolmente menomata, eppure misure strutturali, anche apparentemente semplici, quali l'illuminazione notturna e sistemi di sorveglianza e di intervento da parte delle autorità, possono rafforzare un maggiore senso di sicurezza e di protezione per le donne e le ragazze nei centri di accoglienza. Sul piano educativo, alcuni autori mettono in evidenza la necessità di promuovere la consapevolezza delle donne sulle normative preposte alla loro tutela e sull'importanza della salute riproduttiva, specialmente nei casi di matrimoni precoci [86].

---

[83] UN WOMEN ASIA AND THE PACIFIC, *Disasters, crises and violence against women: Evidence from big data analysis. Lessons from Kiribati, Samoa, Solomon Islands and Tonga*, 2023, 14.

[84] *Ivi*, 21.

[85] R. MAGUIRE, *A feminist critique on gender based violence in a changing climate: Seeing, listening and responding*, in C. ALBERTYN, M. CAMPBELL, H. ALVIAR GARCÍA, S. FREDMAN, M. RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO (eds), *Feminist Frontiers in Climate Justice*, Elgar, 2023, 75.

[86] V.L. MASSON, C. BENOUDJI, S.S. REYES, G. BERNARD, *How violence against women and girls undermines resilience to climate risks in Chad*, in *Disasters*, 43 Suppl. 3, 2019, 251, 264.

6. Conclusioni

L'ultimo Rapporto dell'IPCC del 2022 afferma "*fundamental questions about equity and justice in adaptation include gender and intersectionality*" [87] (questioni fondamentali sull'equità e sulla giustizia nell'adattamento includono il genere e l'intersezionalità). Il documento riconosce che le difficoltà riscontrate dalle donne non sono uniformi: in particolare, le donne giovani con un reddito basso e residenti in zone rurali risultano particolarmente marginalizzate e più vulnerabili agli impatti climatici sul sistema alimentare, poiché subiscono maggiori discriminazioni nell'accesso ai terreni, al credito, all'occupazione, alle istituzioni e ad altre risorse [88]. L'approccio intersezionale consente di analizzare come il genere interagisca con altre caratteristiche identitarie, quali la razza, lo stato socioeconomico, la cultura, l'età e l'etnia, producendo diversi livelli di marginalizzazione e discriminazione [89].

Numerose ricerche sugli effetti del cambiamento climatico adottano tale prospettiva per comprendere come l'età e il genere influenzino la capacità di adattamento. Per esempio, in una provincia del Perù settentrionale, le donne hanno incontrato maggiori ostacoli nella diversificazione del reddito in seguito ai cambiamenti climatici, a causa di un livello di istruzione minore e dell'assenza di formazione professionale in ambiti diversi dall'agricoltura [90]. Questo caso dimostra come le opportunità delle donne siano condizionate da complessi rapporti di potere che ne limitano le scelte a livello economico, sociale e politico.

Per questo motivo, parte della dottrina sottolinea la necessità di analizzare il sistema che crea queste asimmetrie di potere, piuttosto di studiarne i sintomi [91]. Manifestazioni dei rapporti di potere presenti nella società sono, ad esempio, le ingiustizie nelle condizioni materiali e nelle espressioni normative,

---

[87] IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022, 168. Il Report riconosce inoltre che gli effetti del cambiamento climatico aggravano le disuguaglianze già esistenti e la scarsità idrica impatta maggiormente le donne e le ragazze.

[88] *Ivi*, 820.

[89] UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, UN WOMEN, UNDP AND UNDPPA/PBSO, *Gender, Climate & Security: Sustaining inclusive peace on the frontlines of climate change*, 2020, 14.

[90] A. ERWIN, Z. MA, R. POPOVICI et al., *Intersectionality shapes adaptation to social-ecological change*, in *World Development*, Volume 138, 2021, 8.

[91] H. DJOUDI, B. LOCATELLI, C. VAAST et al., *op. cit.*, 249.

rafforzate dalle consuetudini sociali e che costituiscono la base di meccanismi di inclusione o esclusione a diverse opportunità o stili di vita. Gli impatti del cambiamento climatico sull'individuo dipendono proprio da queste categorizzazioni sociali, che vanno analizzate nel contesto specifico e in funzione dei rapporti di potere radicati nella società [92]. L'approccio intersezionale aspira proprio ad osservare l'interazione tra le relazioni di potere fra i generi e altre categorizzazioni sociali [93].

In questo contesto, l'analisi degli impatti del cambiamento climatico non può prescindere dalla differenziazione delle conseguenze patite dai diversi gruppi sociali. Non è l'evento meteorologico in sé a generare le discriminazioni, pur tuttavia il genere rappresenta uno tra gli elementi necessari per comprendere l'estensione e l'intensità del disastro prodotto sulla comunità. Inoltre, l'attenzione rivolta alla crisi umanitaria può costituire un'occasione per portare alla luce discriminazioni preesistenti e per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli impatti, spesso sconosciuti, delle condizioni meteorologiche estreme sulla popolazione femminile, e non solo. Per quanto questi eventi vadano velocemente ad occupare le prime pagine dei giornali, la copertura mediatica tende a concentrarsi esclusivamente, e in maniera superficiale, sui danni a livello strutturale e sul numero delle vittime, senza differenza alcuna tra le diverse categorie all'interno di una comunità e trascurando le violenze derivanti dalla condotta umana e successive alla catastrofe di origine naturale.

Ad una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica deve dunque affiancarsi un'azione politica decisa a riconoscere gli impatti del cambiamento climatico sulle categorie vulnerabili. Per quanto riguarda l'Italia, il percorso appare ancora incompleto e risulta indispensabile predisporre piani di adattamento adeguati e in linea con i dati già emersi in altri paesi, prima che gli eventi meteorologici estremi diventino la normalità anche nel "Bel Paese". La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici [94], adottata nel 2015 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica [95], contiene un solo riferimento alle disuguaglianze di genere, mentre il Piano Nazionale di

---

[92] A. KAIJSER, A. KRONSELL, *Climate change through the lens of intersectionality*, in *Environmental Politics*, 23:3, 2014, 419, 422.

[93] B.E. SINGLETON, N. RASK, G.L. MAGNUSDOTTIR, A. KRONSELL, *Intersectionality and climate policy-making: The inclusion of social difference by three Swedish government agencies*, in *Environment and Planning C: Politics and Space*, 40(1), 2021, 184.

[94] Decreto Direttoriale 16 giugno 2015, n. 86 – Approvazione del documento "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", 4.

[95] Allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Adattamento ai Cambiamenti Climatici [96], varato nel 2023, include un unico riferimento alle donne come categoria particolarmente vulnerabile alla perdita di posti di lavoro.

In conclusione, i dati confermano che le donne, con tutte le differenze esistenti nelle loro esperienze, rientrano tra i soggetti particolarmente colpiti dagli effetti del cambiamento climatico e risultano spesso esposte a un rischio elevato di violenza nei contesti post-disastro. Le condizioni climatiche sfuggono in larga misura dal nostro controllo, seppur conseguenza dell'azione dell'uomo, per converso, la risposta a questa evidente doppia ingiustizia, derivante dagli impatti dei disastri e dal pericolo creato dall'uomo stesso, è una scelta tra l'inerzia e la prevenzione.

[96] Decreto n. 434 del 21 dicembre 2023, 84.

L'uguaglianza di genere nella transizione ecologica: la prospettiva giuslavoristica *

Lilli Casano

Sommario: 1. Nuove chiavi di lettura per un diritto del lavoro sostenibile. – 2. Prime acquisizioni della letteratura internazionale e stato dell'arte del dibattito. – 2.1. Un fenomeno ancora sommerso. – 2.2. Il nesso genere-ambiente nella produzione scientifica che si è occupata di transizione ecologica, lavoro e disuguaglianze sociali. – 3. Dalla economia verde alla economia della cura? La rinnovata centralità dello storico dibattito sulla contrapposizione tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo. – Osservazioni conclusive.

1. Nuove chiavi di lettura per un diritto del lavoro sostenibile

La letteratura giuslavoristica ha registrato, in particolare nell'ultimo decennio, la centralità acquisita dal valore della sostenibilità, sul solco degli sviluppi internazionali legati alla elaborazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite) [1], e delle solide coordinate rintracciabili nella produzione normativa eurounitaria.

Certamente le misure legate alla lotta al cambiamento climatico rappresentano il baricentro del "paradigma" europeo della sostenibilità [2], e tale centralità

---

* *Una versione preliminare del presente contributo è stata pubblicata, in lingua inglese, all'interno del fascicolo n. 4/2023 della rivista* Professionalità Studi*, dedicato ai primi risultati del Progetto* ENTRUST.

[1] Imprescindibile il riferimento a B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, Centre for the Study of European Labour Law*, "MASSIMO D'ANTONA", 2020 (rivisto nel 2023 e ripubblicato con il titolo *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il Manifesto*), ed all'imponente dibattito che ha seguito la pubblicazione del Manifesto, ospitato da molte autorevoli riviste di diritto del lavoro.

[2] T. NOVITZ, *The Paradigm of Sustainability in a European Social Context: Collective Participation in Protection of Future Interests?*, in *The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 2015, 2, 243-262.

si riflette anche sull'attenzione della letteratura giuslavoristica a questa specifica dimensione. Al contempo, il nuovo "attivismo sociale" delle istituzioni europee, accelerato dalle misure di risposta alla crisi pandemica da Covid-19, ma già avviato con il varo del Pilastro dei diritti sociali nel 2017 – vero e proprio "trampolino di lancio" di iniziative regolative che hanno come obiettivo centrale il contrasto alle disuguaglianze ed alla esclusione sociale –hanno stimolato nuove riflessioni. È proprio all'incrocio tra questi più recenti sviluppi della normativa eurounitaria e le importanti evoluzioni del quadro costituzionale domestico (la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.) [3] che si è consolidato, in effetti, un filone di studi riguardante il principio del bilanciamento degli interessi sottostanti alle tre dimensioni della sostenibilità (economica sociale e ambientale) che interferiscono l'una con l'altra [4].

Il rischio che il processo di transizione ecologica funga da detonatore di nuovi rischi e disuguaglianze sociali e amplifichi disuguaglianze già esistenti è stato, tuttavia, ancora poco attenzionato [5], sia nei contributi che hanno riguardato nello specifico la transizione ecologica ed il suo impatto sulla regolazione del lavoro [6], sia nelle analisi di ampio respiro che hanno riguardato

---

[3] Cfr. G.M. BALLISTRERI, *Il lavoro nella transizione ambientale*, in *MGL*, I, 2023, 9-21. Oltre all'evidente rilievo dell'inclusione della tutela dell'eco-sistema nella nostra Carta Fondamentale, l'A. evidenzia nello specifico i riflessi giuslavoristici delle modifiche dell'articolo 41 con riferimento all'ampliamento della nozione di utilità sociale, ed alla conseguente limitazione dell'iniziativa economica al fine di assicurare una tutela generalizzata di *tutti i cittadini* e non solo dei lavoratori dipendenti, a cui garantire libertà e dignità.

[4] B. CARUSO, V. PAPA, *Sostenibilità sociale e diritti del lavoro ai tempi della resilienza europea*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT* – 457/2022; A. PERULLI, *Towards a Green Labour Law*, in A. PERULLI, T. TREU (a cura di), *Labour law and climate change. Towards a Just Transition*, Wolters Kluwer, 2023.

[5] M. BARBERA, *Giusta transizione ecologica e diseguaglianze: il ruolo del diritto*, in *GDLRI*, n. 175/2022, 339-357.

[6] A partire da alcuni studi pionieristici sul rapporto tra lavoro e ambiente (P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, ADAPT University Press, 2018) questi temi hanno visto un fiorente sviluppo nel dibattito scientifico giuslavoristico. Il dibattito si è articolato nel tempo intorno specifiche tematiche: dalle questioni legate all'organizzazione del lavoro (cfr. P. TULLINI, La responsabilità dell'impresa, in *LD*, 2, 2022, 357-373; P. PASCUCCI, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, in *LD*, 2, 2022, 335-355), alla regolazione dei mercati del lavoro, alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale continua (L. CASANO, *Ripensare il "sistema" delle politiche attive: l'opportunità (e i rischi) della transizione ecologica*, in *DRI*, 4, 2021, 997-1026; R. SALOMONE, *Transizione ecologica e politiche del mercato del lavoro*, in *GDLRI*, 177/178, 1/2, 2023, 29-54; F. NARDELLI, *La via tortuosa verso la valorizzazione delle competenze green*, in *DRI*, 4, 2022, 990-1004). Si è altresì indagato l'impatto della transizione ecologica sulle strategie sindacali e il

l'evoluzione del diritto del lavoro nell'orizzonte della sostenibilità. In particolare, si è trascurato il cosiddetto *gender-environment nexus*, il rapporto, cioè, tra questioni ambientali e disuguaglianze di genere [7].

In effetti, sebbene sostenibilità ambientale e parità di genere siano importanti pilastri di una strategia globale volta a promuovere la transizione verso modelli di sviluppo più sostenibili, tali obiettivi non sono (ancora) collocati in una visione di sistema idonea a fare emergere le profonde interconnessioni tra i processi di trasformazione in atto nei due ambiti, ed i necessari collegamenti tra le relative agende di riforma. In tempi più recenti, sebbene nel solco di una consolidata riflessione sulla giustizia ed equità dei processi di transizione ecologica, si è fatta strada la consapevolezza che tanto i problemi connessi a questi processi, quanto le riforme e gli interventi promossi nell'ottica della sostenibilità ambientale, hanno un impatto differenziato su diversi gruppi sociali, con particolare riferimento alle donne, e si è dunque iniziato a prestare attenzione alla intersezione tra questione ambientale e questioni di genere [8].

---

ruolo della contrattazione collettiva (P. TOMASSETTI, *Dal carbone al sole. Diritto del lavoro e identità sindacale nella transizione energetica (1800-2050)*, in *DLM*, 1, 2021, 77-100; *Just Transition and industrial relations: the Italian patterns*, in *EJICLS*, 2021, 1, 52-66).

[7] A partire dal principale punto di riferimento nel dibattito dottrinale sul tema, il già citato *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile* a cura di B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, dove viene suggerita una concezione globale delle funzioni del diritto del lavoro di fronte alla sfida dell'integrazione lavoro-ambiente. Viene sottolineata altresì la necessità di ripensare istituti centrali del diritto del lavoro come la formazione e le politiche attive, le norme sull'organizzazione del lavoro, quelle sulla salute e la sicurezza e la prevenzione dei nuovi rischi sul lavoro legati alle condizioni ambientali. Allo stesso tempo, però, le questioni di genere sembrano rimanere in superficie, al massimo considerate in una prospettiva additiva o di *mainstreaming*, mentre l'attenzione rimane sui settori *hard-to-abate* e sulla "necessaria" espansione della *green economy*, che, come si dirà, rappresentano solo un aspetto della trasformazione in corso. Lo stesso vale se consideriamo l'importante dibattito che ha seguito questa pubblicazione (cfr. *Manifesto for a sustainable labour law – with comments of labour law scholars*, Centre for the Study of European Labour Law, "Massimo D'Antona", March 2020, con commenti di M. WEISS, M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, S. DEAKIN, J. LÓPEZ LÓPEZ; e anche i contributi di A. BOSCATI, M. MAGNANI, R. ROMEI, M. TIRABOSCHI, P. TOSI, A. VALLEBONA, L. ZOPPOLI, presentati in *LDE*, n. 3/2020; ancora, F. CARINCI, *Un invito alla discussione: il manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, in *ADL*, n. 5/2020, 1039-1055). In nessun caso, nell'evoluzione di questo importante dibattito dottrinale sulla sostenibilità, è stato esplorato il nesso genere-ambiente, né il ruolo cruciale del lavoro di cura, domestico e comunitario, prestato principalmente dalle donne, nei processi di transizione in atto (per un commento critico su questa specifica questione si veda M. TIRABOSCHI, *Per un rinnovamento della cultura giuridica del lavoro in Italia*, in *LDE*, 3, 2020, 1-11).

[8] Già nel gennaio del 2018, il Parlamento europeo adottava una risoluzione su "Donne,

Lo testimonia l'impegno profuso negli ultimi anni da numerose istituzioni ed organizzazioni internazionali nella costruzione di una base significativa di dati statistici, rassegne di policies, mappature di buone pratiche, raccomandazioni, volti a portare alla luce la rilevanza e le implicazioni del nesso genere-ambiente. Uno sforzo del resto necessario, al fine di promuovere una visione realmente integrata della sostenibilità (ambientale, economica, sociale) che stenta ad affermarsi anche all'interno delle ricche e sempre più pregnanti agende politiche della sostenibilità a diversi livelli di intervento (internazionale, europeo, nazionale), oltre che nel dibattito scientifico, in particolare giuslavoristico. L'interconnessione tra ambiente, sviluppo (nella sua accezione sostenibile) e discriminazioni di genere è invece un tema molto presente nella riflessione economica, almeno dalla seconda metà del secolo scorso [9]. Non è possibile qui richiamare gli sviluppi teorici di questa ampia riflessione. Ci limitiamo a segnalare come, se per lungo tempo le riflessioni provenienti dall'economia politica femminista (che sottolineava la connessione tra produzione, riproduzione sociale e genere) e quelle provenienti dall'economia ecologica non hanno trovato canali di comunicazione, più di recente l'economia ecologica femminista (FEE) ha iniziato a unire le due prospettive, concentrandosi sui legami teorici e materiali tra riproduzione *ambientale* e *sociale*, sulla centralità di entrambi questi processi per l'economia e sulle relative implicazioni di genere [10].

È proprio questa acquisizione che sembra offrire, come cercheremo di argomentare, una prospettiva promettente per analizzare il nesso tra genere e ambiente, con riferimento specifico alla regolazione del lavoro [11]. Tuttavia, postulando cambiamenti radicali nell'ordine economico mondiale, i contributi della letteratura economica internazionale che trattano questa prospettiva faticano a delineare coordinate precise. Ancorata alla riflessione sul necessario

---

parità di genere e giustizia climatica" (2017/2086(INI)) per integrare la prospettiva di genere nelle strategie di contrasto ai cambiamenti climatici.

[9] E. ZEIN-ELABDIN, *Development, Gender, and the Environment: Theoretical or Contextual Link? Toward an Institutional Analysis of Gender*, in *Journal of Economic Issues*, 30 (4), 1996, 929-947.

[10] B. MARTÍNEZ ÁLVAREZ, S. BARCA, *Gender Justice and Circular Economy*, JUST2CE, 2023, 1-24.

[11] On the employment implications of the transition towards a green economy on women see L. RUSTICO, M. TIRABOSCHI, *Employment prospects in the green economy: myth and reality*, in *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 26, 4, 2010, 369-387. A valuable interpretative framework is offered by A. ZBYSZEWSKA, *Regulating Work with People and "Nature" in Mind: Feminist Reflections*, in *Comparative Labor Law and Policy Journal*, 40 (1), 2018, 9-28.

superamento della visione neoliberale della sostenibilità per la promozione di modelli socialmente sostenibili e per la redenzione della condizione femminile, la questione dell'interdipendenza tra i processi di transizione ecologica e le disuguaglianze di genere non è ancora oggetto di analisi sistematica, in particolare con riferimento alla dimensione (centrale) della regolazione del lavoro.

Non ha contribuito in modo specifico all'approfondimento del *gender-environment nexus* neanche l'importante riflessione sulle implicazioni sociali della transizione ecologica riconducibile al paradigma della *Just Transition* [12]. Come noto, secondo la definizione abbracciata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), promuovere una "transizione giusta" significa rendere l'economia più verde in un modo che sia il più equo e inclusivo possibile per tutti gli interessati, creando opportunità di lavoro dignitose e non lasciando indietro nessuno. Una transizione giusta implica la massimizzazione delle opportunità sociali ed economiche dell'azione per il clima, riducendo al minimo e gestendo con attenzione le eventuali sfide, anche attraverso un dialogo sociale efficace tra tutti i gruppi interessati e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro.

In questa sua declinazione il paradigma della *just transition* è stato in grado di influenzare la normativa eurounitaria [13] e, di riflesso, di molti paesi europei, inclusa l'Italia [14]: non stupisce dunque che le agende di riforma varate sul solco di tale elaborazione ne riflettano i limiti, inclusa la scarsa attenzione ai differenziati rischi di disuguaglianze insiti nei processi di transizione ecologica. Se guardiamo al *Green Deal* europeo [15] ed alla più importante strategia

---

[12] ILO, *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*, 2015. Sulle origini ed il perimetro del concetto di *just transition* si veda D.J. DOOREY, *Just Transitions Law: putting labour law to work on climate change*, in *Journal of Environmental Law and Practice* 201, 2017, 30(2), e per una riflessione aggiornata, D.J. DOOREY, A. EISENBERG, in J.C. CHACARTEGUI (a cura di), *Labour Law and Ecology,* Aranzadi, 2022, disponibile su SSRN, Elsevier, https://ssrn.com/abstract=4181820; TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit.; G. CENTAMORE, *Una just transition per il diritto del lavoro*, in *LD*, 1, 2022, 129-145.

[13] Cfr. S. FREDMAN, *Greening the Workforce: A Feminist Perspective*, in *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 39 (3) 2023, 337-358, e in questo volume E. NALATO, B. POZZO; F. PIRAS.

[14] Si rimanda a S. PROSDOCIMI, P. MANZELLA, *Le parole della sostenibilità. La transizione giusta*, in *Bollettino ADAPT 2 ottobre 2023*, n. 33.

[15] Il Green Deal europeo è un piano che mira a trasformare l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo: nessuna emissione netta di gas serra entro il 2050, crescita economica disaccoppiata dall'uso delle risorse, nessuna

varata dall'Unione Europea per sostenere la ripresa dopo la crisi pandemica (la *Recovery and Resilience Facility* (RRF) *regulation*) [16], non è possibile rintracciare una vera prospettiva di genere. Gli interventi di sostegno per i settori chiave per la transizione verde, ad esempio, non tengono in considerazione la questione della segregazione orizzontale di genere. Lo stesso si può dire per i programmi che introiettano esplicitamente i principi della transizione giusta (si pensi al *Just Transition Mechanism* ed al *Just Transition Fund*) [17], tra cui in particolare l'importanza di considerare le conseguenze dei processi di transizione ecologica sulla società e sui mercati del lavoro [18]. In queste iniziative, infatti, il focus rimane inevitabilmente sul tipo sociologico del lavoratore uomo occupato in impieghi a tempo pieno, stabili, in settori molto sindacalizzati, con scarsa o nulla attenzione agli altri lavoratori coinvolti (o esclusi) da radicali cambiamenti all'interno delle stesse comunità [19]. Restano così nell'ombra gli impatti differenziati che tali processi possono avere su diversi gruppi sociali vulnerabili, incluse le donne [20].

Pare allora del tutto legittimo chiedersi se tali politiche abbiano realmente perseguito "una visione unitaria e coerente del futuro, intervenendo sul modello di sviluppo, sulle modalità dell'intervento pubblico, sulle politiche per ridurre le diseguaglianze, a partire da quelle generazionali, territoriali e di genere" [21].

Più di recente sembra essere emerso un approccio che presta maggiore attenzione alla questione delle disuguaglianze strutturali e delle conseguenze sociali differenziate della transizione ecologica, visione che emerge ad esempio

---

persona e nessun luogo lasciati indietro. (Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Commettee of the Regions, *The European Green Deal*, COM/2019/640 final).

[16] Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility (OJ L 57, 18.2.2021, 17) (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

[17] European Commission, *The Just Transition Mechanism: making sure no one is left behind*, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_en.

[18] J.D. DOOREY, *Just Transitions Law*, cit.; P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit. e ID., *From Justice to Fairness?*, cit.

[19] I. VELICU, S. BARCA, *The Just Transition and its work of inequality*, in *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 2020, 16(1), 263-273.

[20] M. AKGÜÇ, K. ARABADJIEVA, B. GALGÓCZI, *Why the EU's patchy 'just transition' framework is not up to meeting its climate ambitions*, ETUI, 16 May 2022.

[21] Cfr. F. MARTELLONI, *Sviluppo sostenibile e transizione giusta: il diritto del lavoro alla prova del limite*, in *Direito Público*, 20(107), 109-133, 126.

dalla Raccomandazione del Consiglio del giugno 2022 su *Ensuring a fair transition towards climate neutrality (2022/C 243/04)* (si vedano le considerazioni di F. Piras in questo volume) [22]. Questa nuova attenzione fa il paio con un rinnovato approccio alla sostenibilità ambientale in termini più olistici [23], cui si accennava sopra.

Nella ricerca di nuove chiavi di letture idonee a superare i limiti dei framework fin qui richiamati, uno strumento concettuale promettente sembra essere quello di transizione *socio*-ecologica, che richiama subito l'attenzione sulle interconnessioni tra due sistemi complessi (società e natura) e sui cambiamenti nelle loro interazioni, evidenziando come la trasformazione dell'economia in direzione di una maggiore sostenibilità ambientale non possa essere raggiunta attraverso interventi settoriali, ma solo con politiche sistemiche [24]. L'idea di transizione socio-ecologica si basa su una precisa ri-concettualizzazione dello *sviluppo*, della *ricchezza* e del *lavoro* [25], nel tentativo di superare quella che è stata definita "l'intima contraddizione" dell'idea di sviluppo sostenibile: quella cioè relativa alla effettiva possibilità di coniugare benessere sociale, benessere economico, benessere biofisico del pianeta e crescita economica [26].

Ai fini di questo studio, ci concentreremo nello specifico su una apertura che il concetto di transizione socio-ecologica suggerisce con riferimento al rapporto tra lavoro e ambiente: l'assunto per cui, nella ricerca di un nuovo percorso di crescita sostenibile, sia necessario tenere in considerazioni *tutte le diverse* dimensioni del lavoro. Più precisamente, diventa fondamentale esplorare come diverse forme di lavoro possano contribuire alla transizione socio-ecologica: tanto il lavoro retribuito per il mercato nel settore pubblico e privato, quanto il lavoro non retribuito e in particolare il lavoro di cura e informale, in

---

[22] Vedi anche P. TOMASSETTI, *From Justice to Fairness?*, in *ETUI news*, 22 febbraio 2022, https://www.etui.org/news/justice-fairness.

[23] P. TOMASSETTI, A. BUGADA, *From siloed regulation to holistic approach? Labour and environmental sustainability under the EU law*, in *Italian Law Journal*, 8(2), 2022, 683-714.

[24] Una prospettiva di cambiamento radicale cui comprensibilmente alcuni studiosi guardano con scetticismo, si veda R. SEMENZA, *La retorica dei green jobs*, in *GDLRI*, 175, 3, 2022, 359-375, secondo cui "Dal punto di vista normativo una nuova teoria dovrebbe rivedere tutti i rapporti di produzione e di circolazione del capitale in senso ampio. Ma si tratta evidentemente di una ipotesi troppo radicale, che non esiste nella realtà", 367.

[25] A. DIMITROVA E AL., *Literature review on fundamental concepts and definitions, objectives and policy goals as well as instruments relevant for socio-ecological transition*, in *WP n. 40*, WWWFOREUROPE Project.

[26] M. BARBERA, *op. cit.*, 348.

considerazione della sua importanza cruciale per la vita delle persone e del pianeta. Una prospettiva, a ben pensarci, totalmente assente dal dibattito scientifico e istituzionale sugli interventi da promuovere per accompagnare la transizione.

In questa prospettiva, le implicazioni di genere della transizione ecologica sono completamente ribaltate: non si tratta più (solo) di individuare specifici rischi per le donne connessi all'impatto della transizione ecologica in determinati mercati del lavoro e professionali (impattati dai cambiamenti in atto), né di promuovere l'inserimento delle donne in settori trainati da tali processi (la *green economy*) in cui sono sottovalutate e sottorappresentate [27], o di aumentare la partecipazione femminile ai processi decisionali relativi a tali cambiamenti (§ 2). Si tratta di capire come fare emergere, riconoscere e dare valore a tutte le forme di lavoro che possono contribuire direttamente o indirettamente ad uno sviluppo sostenibile, ciascuna con le sue (diverse) implicazioni di genere (§ 3). Non è una suggestione estranea alla riflessione giuslavoristica, che però stenta a riconoscerne la centralità all'incrocio tra le sfide interconnesse della tutela dell'ambiente e della riduzione delle disuguaglianze. Un discorso che resta però ancora *tra le righe*: come quando, nell'individuare le politiche necessarie ad affrontare la transizione, si segnala opportunamente l'importanza della "economia sociale", del lavoro nel "quasi mercato" o "nei lavori di pubblica utilità", ma sempre in una visione ancillare rispetto alle politiche del lavoro rivolte a chi "*può invece lavorare* nel mercato del lavoro *ordinario*" [28].

Ben consapevoli che "seducenti letture *social transformations oriented*, non devono distogliere l'attenzione di chi affronta il tema – meno che mai l'energia dei decisori – da politiche e interventi *worker focused*" [29], non si intende certamente qui alimentare un dibattito teorico fine a sé stesso, arricchendo il già ampio bagaglio di framework e strumenti concettuali difficilmente traducibili in concrete proposte di intervento. Piuttosto, la chiave di lettura offerta dal concetto di transizione socio-ecologica nella lettura del nesso genere-ambiente è preziosa perché mette in luce una fondamentale criticità della riflessione intorno alla transizione ecologica ed alle sue implicazioni sulla regolazione del lavoro: quella cioè di riproporre, anche nella riflessione sugli strumenti più idonei ad affrontare la più epocale delle sfide in campo,

---

[27] Una strategia che è già stata guardata con grande perplessità nei primi studi pionieristici sul tema, cfr. L. RUSTICO, M. TIRABOSCHI, *op. cit*.

[28] R. SALOMONE, *Transizione ecologica e politiche del mercato del lavoro*, cit., 35.

[29] *Ivi*, 34.

schemi interpretativi parziali e anacronistici, che tagliano fuori dal campo di riflessione il lavoro "che serve alla vita" [30]. Rischiando peraltro, per questa via, proprio di non riconoscere che "solo un doppio fuoco, reattivo e proattivo insieme, può consentire di presidiare in concreto le transizioni, tanto su scenari di breve come su orizzonti di medio-lungo termine" [31].

2. Prime acquisizioni della letteratura internazionale e stato dell'arte del dibattito

Il nesso tra genere-ambiente è stato approfondito in modo particolare con riferimento alla situazione dei Paesi in via di sviluppo, dove l'impatto del cambiamento climatico sulle condizioni di vita delle donne è drammaticamente evidente, anche per via del ruolo essenziale che queste ultime svolgono nella gestione delle risorse naturali e nei settori più colpiti dai cambiamenti climatici, e si è registrato un aumento delle disuguaglianze con riferimento all'accesso ineguale alla terra, alle risorse naturali, al cibo, all'energia, ai servizi igienico-sanitari; alla salute e sicurezza, all'aumento delle violenze di genere, anche a causa delle migrazioni climatiche; all'uso del tempo (tempo dedicato alle diverse attività produttive e riproduttive e distribuzione del lavoro domestico/di mercato), alla partecipazione al processo decisionale e alla governance della transizione ecologica.

Meno frequente, e decisamente più recente, è l'esplorazione di tale nesso nel contesto dei paesi del cosiddetto nord del mondo, ascrivibile principalmente alla letteratura grigia ed ai rapporti istituzionali delle istituzioni internazionali, con poche eccezioni nella letteratura scientifica internazionale, che ha non di meno segnalato il rischio di una amplificazione delle disuguaglianze di genere non solo con riferimento agli effetti diretti delle problematiche ambientali sulle donne, ma anche all'impatto differenziato (per genere) delle misure di accompagnamento della transizione.

Da un lato, la diffusione di pratiche di consumo e produzione sostenibili ha un impatto sull'uso del tempo da parte delle donne, aggravandone la penalizzazione sul mercato del lavoro; dall'altro, emergono nuovi rischi professionali (a partire da specifici rischi per la salute la sicurezza nei settori trainati dalla

---

[30] L'espressione è presa in prestito da R. SARTI, *Promesse mancate e attese deluse. Spunti di riflessione su lavoro domestico e diritti in Italia*, in A. VERROCCHIO, E. VEZZOSI (a cura di), *Il lavoro cambia*, EUT, 2013, spec. 77, dove l'A. parla della necessità della affermazione di una *caring democracy* basata sul lavoro che serve alla vita.

[31] *Ibidem*.

transizione verde) e si rafforzano le discriminazioni legate alla distribuzione ineguale dell'occupazione nella cosiddetta economia verde. Anche nei Paesi più sviluppati, inoltre, si registra una debole partecipazione delle donne al processo decisionale e alla governance della transizione ecologica [32].

2.1. Un fenomeno ancora sommerso

L'assenza (nel contesto nazionale) o la limitata presenza (in quello internazionale) di tale prospettiva specifica nel dibattito giuslavoristico deve certamente essere ricondotta, *in primis*, alla scarsità dei dati disponibili relativamente al problema dell'impatto differenziato (per genere) dei processi di transizione ecologica.

Poiché le implicazioni e gli impatti di genere delle politiche ambientali sono ancora raramente considerati, i sistemi statistici nazionali e le agenzie specializzate dei Paesi OCSE raccolgono pochi dati specifici di genere [33]. Alcune evidenze possono essere tratte dall'ampio materiale statistico e documentale sviluppato dallo European Institute for Gender Equality, che, a partire dal 2012 con la pubblicazione del rapporto *Gender Equality and Climate Change*, ha promosso l'elaborazione di indicatori statistici utili per rilevare le disuguaglianze di genere nei processi di transizione ecologica, fino all'inclusione di indicatori specifici nell'elaborazione del noto Indice di uguaglianza di genere nel 2023. Il rapporto *Gender Equality Index 2023 – Towards a green transition in transport and energy*, include un approfondimento sulla transizione socialmente equa nel Green Deal europeo. Oltre ad affrontare il tema delle persistenti disuguaglianze di genere con riferimento alle dimensioni del lavoro, della ricchezza, del tempo, del potere, della salute, il report documenta rischi specifici legati al rapporto genere-ambiente fornendo dati rilevati attraverso l'utilizzo di quattro indicatori: comportamenti e attitudini in materia ambientale; uso delle risorse energetiche e dei trasporti; occupazione nel settore dell'energia e dei trasporti; presenza delle donne nei processi decisionali relativi alla transizione ecologica.

Per quanto riguarda l'Italia, i dati mostrano che non ci sono differenze significative in base al genere negli atteggiamenti e nei comportamenti dei cittadini

---

[32] M. GRIFFIN COHEN (a cura di), *Climate Change and Gender in Rich Countries. Work, public policy and action*, Routledge, 2017.

[33] UN Environment, Gender and environment statistics, *Unlocking information for action and measuring the SDGs*, March 2019; OCSE, *Gender and environmental statistics. Esplorare i dati disponibili e sviluppare nuove prove*, March 2020.

in materia di cambiamenti climatici e mitigazione, e nell'accesso alle risorse energetiche. Non emergono, ad esempio, differenze significative in base al genere nell'uso dei trasporti (trasporto privato/pubblico e scelta di modalità di trasporto a basse emissioni di carbonio). Le donne italiane tuttavia si occupano quotidianamente di figli o nipoti, anziani o persone con disabilità, più degli uomini (34% contro 24%) e svolgono quotidianamente lavori domestici molto più degli uomini (72% contro 34%). Le pratiche sostenibili nella vita quotidiana hanno quindi un effetto molto forte sulla loro disponibilità di tempo, con un impatto sulla cosiddetta *time poverty*, influenzando ulteriormente la quantità di tempo dedicata al lavoro sul mercato. I dati segnalano poi che le donne non sono ancora adeguatamente rappresentate nei processi decisionali in materia di ambiente, sebbene la loro partecipazione sia in aumento.

Venendo alle questioni più specificamente connesse alla dimensione lavorativa, in un contesto segnato da marcate disuguaglianze nella partecipazione al lavoro (in Italia il tasso di occupazione equivalente a tempo pieno è del 31% per le donne e del 51% per gli uomini), le donne sono sottorappresentate tra gli occupati nel settore energetico (26%) e in quello dei trasporti (20%), per cui sono limitatamente avvantaggiate da tutte le misure volte a promuovere lo sviluppo di posti di lavoro verdi o *greening* in questi settori. Essendo sottorappresentate anche tra i laureati in scienze naturali e tecnologie (40%), non beneficeranno di posti di lavoro verdi "qualificati" neanche nel prossimo futuro. Al contempo, le donne sono impiegate in lavori di cura formali (istruzione, salute e attività sociali) molto più degli uomini (27% contro 7%), il che significa che investire nel lavoro di cura formale e informale contribuirebbe a ridurre le disuguaglianze occupazionali di genere molto più che investire nell'economia verde, per come è attualmente concepita.

Nonostante un quadro legislativo sviluppato contro le discriminazioni, le violenze e le disuguaglianze di genere, l'Italia si colloca oggi al 14° posto in Europa per l'uguaglianza di genere, con un indice di *Gender Equality* inferiore alla media europea e ben lontano dai primi tre Paesi in classifica (Svezia, Danimarca e Francia). Non si può ignorare che questo dato è fortemente legato al fatto che in Italia il peso delle attività domestiche e di cura continua a ricadere essenzialmente sulle donne e non è stata adottata alcuna politica in grado di ridistribuire il peso del lavoro di cura informale tra uomini e donne. I servizi pubblici sono ancora fortemente sottodimensionati nella maggior parte delle regioni, la legislazione a sostegno delle responsabilità genitoriali e di cura (permessi, congedi, sostegno economico) è insufficiente [34], con un forte

[34] Si vedano i contributi raccolti in L. CALAFÀ, M.G. MILITELLO, M.L. VALLAURI, C. ALESSI,

impatto sui divari di genere consolidati [35]. La possibilità di esternalizzare il lavoro di cura rivolgendosi al mercato è stata indicata come un fattore potenzialmente adatto a ridurre le disuguaglianze di genere. Tuttavia, in Italia l'economia della cura si sta sviluppando in modo disorganizzato, con un impatto negativo sulla disponibilità e sulla qualità dei servizi. Il lavoro di cura è spesso svolto in modo irregolare, si osservano forti disuguaglianze in riferimento ai trattamenti economici e normativi dei lavoratori, condizioni di lavoro scadenti, scarsa attenzione alla qualificazione. Se lo Stato non sembra considerare il lavoro di cura una priorità, nemmeno la contrattazione collettiva del settore riesce ad assolvere al delicato compito di costruire mercati del lavoro equi e sostenibili in questo settore [36].

Anche a fronte di tale sommaria ricostruzione e di evidenze empiriche finora limitate, potrebbe sembrare sorprendente che la dimensione di genere dei processi di transizione ecologica sia rimasta sotto traccia. Persino il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano, incentrato su tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) con tre priorità trasversali, tra cui quella di promuovere l'uguaglianza di genere, non ha tenuto in considerazione il nesso genere-ambiente [37]. Pur prevedendo investimenti in misure che indirettamente miravano a migliorare la condizione delle donne in una prospettiva di medio-lungo periodo (istruzione, nuovi e rafforzati servizi nell'economia della cura), il Piano ha dato soprattutto un forte impulso agli investimenti in settori come l'energia, i trasporti e l'informatica, con effetti positivi immediati su una popolazione prevalentemente maschile [38].

Tali contraddizioni sono state prontamente evidenziate dalla più autorevole

---

O. BONARDI, M. D'ONGHIA, P. SARACINI, *Prospettive e limiti della trasposizione della direttiva 2019/1158/UE*, Quaderno della Rivista *Diritti Lavori Mercati*, n. 14, 2023.

[35] V. FILÌ, *Le difficili libertà delle donne tra gender wage gap, soffitti di cristallo e bassa fecondità*, in *LDE*, n. 1/2021, 1-18.

[36] I diversi profili legati alla regolamentazione del lavoro di cura formale e informale (riconoscimento e redistribuzione del lavoro di cura informale, condizioni del lavoro di cura prestato attraverso diversi regimi contrattuali, evoluzione dei profili professionali e riconoscimento delle competenze, ruolo della rappresentanza e della contrattazione collettiva) sono indagati in una prospettiva interdisciplinare e internazionale nel volume a cura di L. CASANO, *Verso un mercato del lavoro di cura: questioni giuridiche e nodi istituzionali*, ADAPT University Press, 2022, che include anche ampi riferimenti bibliografici.

[37] Cfr. R. SALOMONE, *Rischi e opportunità nelle riforme del mercato del lavoro al tempo del PNRR*, in *LD*, 37(2), 2023, 193-210.

[38] MEF, *Le diseguaglianze di genere in Italia e il potenziale contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ridurle*, 2021.

dottrina in tema di diritti delle donne e discriminazioni di genere nel mercato del lavoro, laddove non si è mancato di evidenziare che "Scegliere se abbattere o meno le barriere che donne possono incontrare nell'accesso ad un mercato (o nella partecipazione a grandi programmi economici, come nel caso della doppia transizione europea) può incidere in effetti in modo decisivo sulla loro possibilità di approfittare di certe fasi espansive dell'economia, condizionandone la possibilità di cogliere occasioni che raramente di ripetono nella storia" [39].

L'assenza del tema nelle agende politiche e di riforma nazionali è sicuramente riconducibile anche alla mancanza di canali di comunicazione tra diritto ambientale e diritto del lavoro, che è stata a lungo evidenziata dagli studiosi [40], e tra questi ed il diritto antidiscriminatorio.

Se la legislazione ambientale sembra continuare a essere indifferente alla dimensione sociale delle trasformazioni in atto, il diritto del lavoro, in particolare, ha iniziato a integrare una prospettiva ambientale soprattutto sul versante dell'impatto dell'organizzazione del lavoro sulle questioni ambientali, dell'impatto della transizione ecologica sui livelli occupazionali, della salute e della sicurezza, della partecipazione dei lavoratori, della regolamentazione della formazione professionale continua. In tutti questi campi si possono oggi trovare buone pratiche di regolamentazione in Italia, soprattutto se si considera anche il contributo della contrattazione collettiva (sia a livello nazionale che aziendale) [41], ma la prospettiva di genere resta ancora nell'ombra.

Più recenti sono le connessioni con le acquisizioni del diritto antidiscriminatorio [42], principalmente veicolate da timide aperture della più consolidata giurisprudenza in tema di cambiamento climatico e diritti umani [43], che non

---

[39] L. CORAZZA, *Diritto antidiscriminatorio e oltre. Il lavoro delle donne come questione redistributiva*, Relazione al XXI Congresso nazionale Aidlass, "Diritto antidiscriminatorio e trasformazioni del lavoro" – Messina, 23-25 maggio 2024, 47, ma più ampiamente L. CORAZZA, *Il lavoro delle donne? Una questione redistributiva*, Franco Angeli, 2025.

[40] P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit.

[41] S. PROSDOCIMI, *Collective bargaining and the challenge of the socio-ecological transition*, in *Professionalità Studi*, 4, 2023, 77-94, e, a cura della stessa A., *Transizione ecologica e contrattazione collettiva. Una rassegna sui settori metalmeccanico, energia-petrolio e credito*, CNEL, Casi e materiali di discussione: mercato del lavoro e contrattazione collettiva n. 28|2025, febbraio 2025.

[42] E. BUONO, P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo Online*, 64(2), 1397-1413, qui 1397.

[43] Cfr. B. POZZO, *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2, 2021, 271-318, e per, considerazioni aggiornate della stessa A., *Il contenzioso climatico nel prisma del diritto comparato*, in *Diritto pubblico comparato ed*

riguardano tuttavia la questione specifica delle discriminazioni di genere (nel mercato del lavoro), mentre è emerso ad esempio in modo netto il fenomeno delle disuguaglianze per età.

2.2. Il nesso genere-ambiente nella produzione scientifica che si è occupata di transizione ecologica, lavoro e disuguaglianze sociali

La produzione scientifica sul tema riflette la marcata separazione tra questioni ambientali, processi di trasformazione sociale innescati dalla transizione ecologica, e disuguaglianze di genere, anche considerando i sempre più numerosi studi che si interrogano sul rapporto tra transizione ecologica, lavoro e disuguaglianze sociali. Come è stato giustamente sottolineato, sebbene il contrasto alle disuguaglianze sia tema centrale nell'orizzonte della giusta transizione, "*cosa* significhi affrontare le diseguaglianze in termini di giusta transizione non è chiaro" [44]. In particolare, i rischi di un impatto differenziato su uomini e donne del cambiamento climatico e delle azioni intraprese per contrastarlo sono raramente considerati, e comunque con una attenzione fortemente sbilanciata sulla tematica dell'accesso differenziato alle opportunità di lavoro.

Non sorprende, dunque, che il tema emerga laddove l'attenzione si concentri sulle politiche attive del mercato del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale continua [45] nell'ottica della mitigazione delle conseguenze occupazionali (negative) dei processi di transizione ecologica. In questo caso, l'idea è quella di dotare le donne (e altri gruppi vulnerabili) delle competenze verdi necessarie per prendere posto nello sviluppo di nuovi settori e professioni

---

europeo, Rivista trimestrale, 4, 2024, 987-995; S. MARINO, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 57(4), 2021, 898-931. La tutela dei diritti fondamentali e dei diritti umani può essere ormai considerata "una costante" di quasi tutte le controversie climatiche (V. JACOMETTI, *Climate change law e climate change litigation tra diritto globale e locale*, in M. GRAZIADEO, M. TIMOTEO, A. CARPI, *Chi resiste alla globalizzazione? Globalismi, regionalismi, nazionalismi nel diritto del XXI secolo*. Atti del VII Convegno Nazionale SIRD, Bologna University Press, 2023, 225-240).

[44] M. BARBERA, *op. cit*., 346.

[45] Un'area investigata anche da chi scrive, in precedenti lavori, cui si rinvia: L. CASANO, *Skills and Professions for a "Just Transition". Alcune riflessioni per la ricerca giuridica*, in *IJICLS*, 8, 3 September-October 2019, 31-46; *Ripensare il "sistema" delle politiche attive: l'opportunità (ei rischi) della transizione ecologica*, in *DRI*, 4, 2021, 997-1026. Cfr. sullo stesso tema R. SALOMONE, *Transizione ecologica e politiche del mercato del lavoro*, cit.; R. SEMENZA, *op. cit*.

spinti dalla transizione ecologica. È indubbio che si tratti di una dimensione strategica, che tuttavia soffre ancora di una forte indeterminatezza [46], e soprattutto risente della mancanza di chiarezza nella definizione di competenze verdi e di lavori verdi [47], oltre che di economia verde [48]. Il perimetro dei settori economici verso cui promuovere transizioni occupazionali sostenibili rimane troppo ristretto, tagliando fuori i lavoratori più vulnerabili da transizioni possibili e garantite.

Una seconda area di regolazione che è stata considerata strategica in letteratura, al fine di promuovere una giusta transizione sensibile al genere, è quella dell'organizzazione sostenibile del lavoro, ovvero tutte quelle misure promosse dalla legge, dalla contrattazione collettiva, o anche attuate unilateralmente dalle organizzazioni private, che sono considerate potenzialmente idonee a perseguire sia l'obiettivo di affrontare gli obiettivi ambientali sia quello di ridurre le disuguaglianze di genere.

Lo smart-working/lavoro agile rientra certamente in questa categoria [49]. Più precisamente, lavorare da casa con modalità flessibili ridurrebbe le emissioni di anidride carbonica causate dai mezzi di trasporto (e provocherebbe una diminuzione del consumo di cibo da asporto che, a sua volta, ridurrebbe gli sprechi alimentari e consentirebbe scelte alimentari più sostenibili) e allo stesso tempo promuoverebbe l'uguaglianza di genere facilitando l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Ma la questione non è così semplice, tanto per ciò che concerne il presunto impatto positivo sull'ambiente, quanto con riferimento alla capacità di questo strumento, nella sua configurazione attuale, di

---

[46] A. LASSANDARI, *Il lavoro nella crisi ambientale*, in *LD*, 1, 2022, 7-27, 23.

[47] Secondo la definizione più diffusa di green jobs, essi rappresentano "lavori in attività agricole, manifatturiere, di ricerca e sviluppo, amministrative e di servizio che contribuiscono in modo sostanziale a preservare o ripristinare la qualità dell'ambiente" (A. BOWEN, K. KURALBAYEVA, *Looking for Green Jobs: the impact of green growth on employment*, Research Institute on Climate Change and the Environment and Global Green Growth Institute Working Papers, 2015). Tuttavia, è in corso un dibattito scientifico sulla questione della definizione di cosa siano i lavori verdi, innescato da diversi approcci scientifici e di ricerca (cfr. Ł.J. KOZAR, A. SULICH, *Green Jobs: Bibliometric Review*, in *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 20, 2023, 2886).

[48] Secondo M. GRIFFIN COHEN (a cura di), *op. cit.*, i framework più noti sui lavori verdi e sull'economia verde danno per scontata l'attuale organizzazione sociale, compresa la divisione del lavoro in base al genere, mentre l'importanza della riproduzione sociale e le implicazioni di genere del suo ruolo nella creazione di un'economia verde non sono considerate una parte cruciale del cambiamento.

[49] Come sottolinea L. CORAZZA, *Il lavoro senza mobilità: smart working e geografia sociale nel post-pandemia*, in *LD*, 2, 2022, 431-448, il tema del positivo impatto ambientale è stato da sempre uno dei maggiori fattori di attrattività dello smart-working.

promuovere l'uguaglianza di genere, entrambi effetti rispetto ai quali non si è consolidato un corpo robusto di evidenze [50]. Da tempo sotto osservazione proprio per aver prodotto effetti ambivalenti sulla parità di genere (soprattutto durante la pandemia) [51], la regolamentazione dello smart working/lavoro agile è d'altra parte recentemente evoluta nella maggior parte dei Paesi, Italia compresa, in direzione di una maggiore attenzione a questioni quali pari opportunità di accesso per entrambi i genitori, l'introduzione di priorità per i lavoratori fragili e vulnerabili, diritto alla disconnessione. Un quadro tuttavia ancora fatto di luci ed ombre, in cui tanto il legislatore quanto le parti sociali (che attraverso la contrattazione collettiva giocano un ruolo determinante nella regolamentazione dell'istituto nel nostro Paese) hanno abbracciato l'orizzonte della sostenibilità più come dichiarazione di principio che come obiettivo della regolazione.

Anche la riduzione dell'orario di lavoro e/o l'articolazione della settimana lavorativa su un numero ridotto di giornate sono spesso indicate come strategie in grado di contribuire sia all'uguaglianza di genere (ancora, sostenendo la conciliazione vita-lavoro) sia agli obiettivi di sostenibilità ambientale (riducendo i consumi, gli spostamenti o liberando tempo per attività che potrebbero avere un impatto positivo sull'ambiente) [52]. Come suggeriscono studi recenti [53], tuttavia, queste misure rischiano di non avere effetti positivi sull'ambiente e sull'uguaglianza se non sono intrecciate con altri strumenti in grado di promuovere un uso equo e sostenibile del tempo liberato. Da un lato, il tempo liberato può essere utilizzato per attività che avranno un impatto ambientale negativo; dall'altro, e per quanto riguarda specificamente le disuguaglianze di genere, è importante considerare se il tempo liberato si traduca in un riequilibrio del tempo dedicato al lavoro di cura sociale e ambientale tra donne e uomini [54].

---

[50] Cfr. per l'Italia M. PENNA, B. FELICI, R. ROBERTO, M. RAO, A. ZINI, *Il tempo dello smart working. La PA tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell'ambiente*, ENEA, 2020, 32 ss.

[51] M. BROLLO, *Il lavoro agile alla prova dell'emergenza epidemiologica*, in D. GAROFALO, M. TIRABOSCHI, V. FILÌ, F. SEGHEZZI (a cura di), *Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica*, ADAPT Studies, 2021, n. 89, sez. II.

[52] J.B. FITZGERALD, *Working time, inequality and carbon emissions in the United States: a multi-dividend approach to climate change mitigation*, in *Energy Research & Social Science*, 84, 2022, Article 102385.

[53] S. NEUBERT, C. BADER, H. HANBURY, S. MOSER, *Free days for future? Longitudinal effects of working time reductions on individual well-being and environmental behaviour*, in *Journal of Environmental Psychology*, 82, 2022, Article 101849.

[54] C. DENGLER, B. STRUNK, *The monetized economy versus care and the environment:*

L' impressione è che, quando si passa dal livello della elaborazione teorica all'analisi dei diversi strumenti normativi così come sono stati concretamente realizzati in specifici contesti giuridico-istituzionali, si sia lontani da quella prospettiva sistemica che è implicita nel concetto di transizione socio-ecologica. Più in generale, tutte le misure che perseguono un'organizzazione del lavoro sostenibile rischiano di perpetuare le disuguaglianze di genere se sono utilizzate in modo sproporzionato dalle donne e/o non sono associate a misure in grado di compensare l'eventuale impatto negativo sulle donne.

Ma, soprattutto, nessun cambiamento sostanziale avrà luogo se non si persegue, allo stesso tempo, la valorizzazione sociale ed economica del lavoro di cura formale e informale: non emerge ad esempio, ad oggi, un'adeguata riflessione sugli strumenti che potrebbero far emergere e riconoscere il valore del lavoro di conservazione e cura dell'ambiente e della comunità [55], o promuovere il suo riconoscimento per la transizione dal lavoro informale al settore formale.

3. Dalla economia verde alla economia della cura? La rinnovata centralità dello storico dibattito sulla contrapposizione tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo

Spostando l'attenzione dal concetto di transizione ecologica a quello di transizione socio-ecologica, emerge invece la stretta connessione tra riproduzione ambientale e sociale [56], e anche l'importanza di riconsiderare l'equilibrio tra

---

degrowth perspectives on reconciling an antagonism, feminist economics, in *Feminist Economics*, October 2017.

[55] Un esempio è rappresentato dal programma brasiliano "Bolsa Verde". Il programma è stato istituito con la legge n. 12.512 del 14 ottobre 2011 e regolato dal decreto n. 7.572 del 28 settembre 2011 (Decreto que regulamenta o Programa de Apoio à Conservação Ambiental). Bolsa Verde si rivolgeva alle famiglie che vivevano in condizioni di estrema povertà in alcune aree rurali prioritarie, ed aveva la finalità di coinvolgerle nello sviluppo di attività sostenibili per mantenere la vegetazione e conservare le risorse naturali. Le famiglie hanno ricevuto un sussidio economico, formazione, orientamento, assistenza tecnica (H. SCHWARZER, C. PANHUYS, K. DIEKMANN, *Protecting people and the environment. Lessons learnt from Brazil's Bolsa Verde, China, Costa Rica, Ecuador, Mexico, South Africa and 56 other experiences*, ILO Working Papers 995164592002676, 2016). Se questo programma merita sicuramente attenzione per la sua capacità di affrontare le disuguaglianze economiche promuovendo al contempo lo sviluppo di attività di preservazione dell'ambiente, la capacità di sviluppare l'empowerment delle donne coinvolte resta da valutare, trattandosi di misure rivolte a nuclei familiari.

[56] B. MARTÍNEZ ÁLVAREZ, S. BARCA, *"Gender Justice and Circular Economy Report" A*

lavoro produttivo e lavoro di cura/riproduttivo [57]. Un lavoro che oggi, nel mondo, è svolto principalmente dalle donne. Per integrare una prospettiva di genere in un modello di transizione socio-ecologica realmente trasformativo, è necessario identificare e affrontare i processi e le relazioni di potere che determinano le disuguaglianze strutturali e adottare un approccio sistemico.

Alcune prospettive radicali, influenzate dalla teoria ecofemminista [58], suggeriscono al proposito la necessità di superare l'attuale concezione di *green economy*, per abbracciare quella di *care economy*, ovvero un'economia che collega l'ambientalismo e la sostenibilità alla giustizia sociale, sottolineando come l'ambiente si intersechi con altre questioni sociali come la disuguaglianza, il sessismo e il razzismo [59].

Un contributo stimolante viene dall'appello all'azione per la creazione di un'economia della cura [60] promosso dal Women's Budget Group nel Regno Unito. Secondo la loro elaborazione, investire nelle infrastrutture fisiche necessarie per un'economia a basse emissioni di carbonio (come le reti di energia rinnovabile e i trasporti pubblici) è fondamentale, ma è ancora più urgente riequilibrare l'attività economica allontanandola da una produzione ad alta intensità energetica e dispendiosa e orientandola verso un lavoro ad alta intensità di manodopera che si prenda cura delle persone e del pianeta, al fine di costruire infrastrutture sociali di cui tutti abbiamo bisogno per vivere [61].

Just Transition to the Circular Economy Project (Just2ce), Ref. Ares (2021)101003491-15.9.2021.

[57] M. GRIFFIN COHEN, *Introduction. Why gender matters when dealing with climate change*, in M. GRIFFIN COHEN (a cura di), *op. cit*.

[58] S. BARCA et al., *Caring Communities for radical change: what can feminist political ecology bring to degrowth?*, in HARCOURT et al. (a cura di), *Contours of feminist political ecology, gender, development and social change*, Springer, 2023, 177-201; S. BARCA, *An alternative worth fighting for. Degrowth and the Liberation of Work*, in E. CHERTKOVSKAYA, A. PAULSON, S. BARCA (a cura di), *Towards a political economy of degrowth*, Rowman & Littlefield Intl, 175-92.

[59] D. HOLEMANS, M.M. FRANSSEN, P. OSMAN, *Dare to Care. Ecofeminism as a source of inspiration*, Skribis, Gent, 2022, basato su una ricerca promossa da OIKOS e dalla Green European Foundation (GEF).

[60] WOMEN'S BUDGET GROUP, *Creating a care economy. A call to action*, October 2020.

[61] R. DISKI, *A green and caring economy*, Final Report, UK Feminist Green New Deal Report, The Women's Budget Group, November 2022.

Figura 1. *Un'economia di cura che comprende l'uguaglianza di genere, il benessere e la sostenibilità*

Fonte: Women's Budget Group, UK, 2020.

In un recente rapporto [62] l'Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UN Women) ha dato un impulso significativo a questa prospettiva, riconoscendo che, da un lato, i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e il degrado ambientale aumentano il lavoro di cura, domestico e comunitario non retribuito delle donne [63]; dall'altro, il lavoro di cura assicura la rete complessa e vitale da cui dipende la nostra stessa esistenza e rappresenta un bene pubblico fondamentale per il benessere ed essenziale per un'economia sostenibile con una forza lavoro produttiva. In quest'ottica, riconoscere e valorizzare il lavoro di cura non retribuito e retribuito attraverso la fornitura di servizi pubblici, la protezione sociale e la promozione della responsabilità condivisa all'interno della famiglia, è fondamentale per sostenere la transizione ecologica, promuovendo allo stesso tempo l'uguaglianza di genere.

Può sembrare sorprendente che così poche di queste importanti riflessioni siano assorbite dal discorso istituzionale sulla transizione ecologica e sulle sue conseguenze sulla società e sui mercati del lavoro.

---

[62] UN WOMEN, *The climate-care nexus: addressing the linkages between climate change and women's and girls' care, domestic and communal work*, Economic Empowerment Section, November 2023.

[63] Il lavoro di cura viene qui definito come "qualsiasi lavoro che implichi la cura degli altri, la cura del pianeta e la cura di sé stessi, tutti lavori che si basano sull'esistenza di condizioni di base e sulla disponibilità di tempo, beni, risorse e servizi", *ivi*, 4.

Non è invece rimasta totalmente estranea a questi appelli la riflessione giuslavoristica [64], in particolare quella internazionale. In un recente contributo di Fredman, ad esempio, adottando una prospettiva di uguaglianza sostanziale, vengono individuati sia i rischi di genere insiti nella transizione ecologica in corso, sia l'importanza del lavoro di cura non retribuito nel plasmare le opportunità delle donne nella transizione [65]. L'A. suggerisce che l'uguaglianza di genere richiede un allontanamento definitivo dalla definizione ristretta di lavoro del diritto del lavoro, che esclude tutte le diverse forme di lavoro di cura non retribuito. Allo stesso tempo, una uguaglianza di genere sostanziale richiede che le politiche di transizione giusta diano il giusto valore al lavoro di cura retribuito, per il suo contributo fondamentale al tessuto sociale e perché è molto più ecologico di altri settori. Tutte le misure che cercano di affrontare il problema delle disuguaglianze di genere nella transizione ecologica rischiano di fallire se si trascura questa dimensione "trasformativa". Le strategie utilizzate per proteggere i lavoratori dall'impatto negativo della transizione ecologica, infatti, non sono in grado di avere lo stesso impatto su donne e uomini, o possono trascurare rischi specifici di genere. Per questo motivo, nel definire strategie equilibrate per accompagnare questi processi, l'A. suggerisce di adottare una concezione a quattro dimensioni del diritto all'uguaglianza sostanziale: rimediare allo svantaggio di genere (la dimensione redistributiva); affrontare lo stigma, gli stereotipi, i pregiudizi e la violenza (la dimensione del riconoscimento); facilitare la voce e la partecipazione delle donne (la dimensione partecipativa); accogliere la differenza e realizzare il cambiamento strutturale (la dimensione trasformativa, sopra richiamata) [66].

Abbracciare questa prospettiva significa innanzitutto accettare un ampliamento del perimetro di indagine, anche con riferimento misure e dispositivi, di fatto non introdotti e regolamentati con lo specifico obiettivo di favorire una transizione ecologica giusta e *gender-sensitive*, ma che sembrano avere almeno il potenziale per servire allo scopo. Nelle nostre osservazioni conclusive proporremo alcuni temi che potrebbero essere analizzati in quest'ottica, e che emergono dalle ricerche fin qui condotte, utilizzando come chiave interpretativa la cornice della transizione socio-ecologica, e adottando l'approccio analitico multidimensionale all'uguaglianza sostanziale suggerito da Fredman.

---

[64] Cfr. M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, AUP, 2019.

[65] S. FREDMAN, *op. cit.*, 341.

[66] *Ivi*, 345.

Osservazioni conclusive

Le riflessioni fin qui proposte avevano il limitato scopo di presentare i risultati di un percorso di ricerca esplorativo sulla dimensione di genere della transizione ecologica e sull'impatto di tale questione sulla regolazione del lavoro.

Percorso che aveva l'obiettivo da un lato, di contribuire al ricco e promettente dialogo interdisciplinare che ha trovato sede nella cornice del progetto di ricerca ENTRUST, di cui il presente volume raccoglie i risultati, offrendo la specifica prospettiva del diritto del lavoro sul tema.

Dall'altro, di intercettare il promettente filone di studi sulla sostenibilità interno alla materia del diritto del lavoro, nella consapevolezza che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile richiede "un affinamento e, in certa misura, un ripensamento anche radicale delle categorie interpretative, degli strumenti e persino delle priorità del tessuto normativo che regola il rapporto tra lavoro e ambiente", sebbene ciò ponga il giurista "in una condizione scomoda" [67].

Attualmente, la principale preoccupazione per quanto riguarda la dimensione sociale della transizione ecologica sembra essere la protezione dei lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione dei settori *hard-to-abate* e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche attraverso la promozione di "lavori verdi". Purtroppo, però, nell'attuale configurazione della cosiddetta "economia verde", le disuguaglianze sociali e di genere si riproducono sia nell'accesso ai settori in espansione, sia nelle condizioni di lavoro.

Per la regolamentazione del lavoro, concentrarsi sul concetto di transizione socio-ecologica – in opposizione a quelli di transizione ecologica, transizione energetica, o anche transizione giusta o equa – significa adottare cambiamenti radicali nel modo di concepire il lavoro e le tutele ad asso connesse.

Da un lato, significa prendere in considerazione, in una visione sistemica, il possibile impatto delle misure sui diversi gruppi sociali, adottando un approccio intersezionale alle vulnerabilità e prendendo sul serio i rischi di disuguaglianze e discriminazioni. Le stesse misure adottate per mitigare le conseguenze sociali della transizione ecologica rischiano di esacerbare le discriminazioni e le disuguaglianze di genere tra i lavoratori, se non sono collegate a strategie globali volte a ridurre le disuguaglianze strutturali, ad affrontare il problema dell'iniqua distribuzione del lavoro di cura informale, a ridurre la segregazione e a spingere l'occupazione nei settori a prevalenza femminile.

Se queste priorità non vengono assunte contemporaneamente e in modo

---

[67] F. MARTELLONI, *op. cit.*, 128.

sinergico con le politiche attualmente volte a guidare la transizione ecologica, il rischio è quello di aumentare il divario nelle disuguaglianze di genere.

Dall'altro lato, il concetto di transizione socio-ecologica ci aiuta a focalizzare l'attenzione su questioni che non vengono solitamente affrontate tenendo conto della loro rilevanza con riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. Sembra possibile fare emergere, nella specifica prospettiva qui tracciata, almeno tre questioni.

La prima è come sostenere l'occupazione nella cosiddetta economia sociale [68] "al di là" della retorica dei lavori verdi, investendo in particolare nel lavoro di cura, al fine di spezzare il circolo vizioso che penalizza la condizione delle donne nella società e nel mercato del lavoro, promuovendo al contempo occupazione di qualità in settori essenziali per la vita delle persone e la sostenibilità ambientale. Ciò sia attraverso politiche economiche ricentrate nella prospettiva della costruzione di una società della cura, sia attraverso politiche del mercato del lavoro mirate, che sappiano coniugare obiettivi occupazionali e di inclusione sociale, sia attraverso un impegno effettivo nella regolazione dei mercati del lavoro dei settori interessati.

Tali prospettive di riforma non dovrebbero trascurare il nesso imprescindibile con un fenomeno cruciale e che non è stato qui possibile approfondire [69], quello delle migrazioni climatiche, che è strettamente connesso non solo alla condizione delle donne nei paesi di provenienza (femminilizzazione delle migrazioni "forzate"), ma anche alla sostenibilità del lavoro di cura nelle zone di provenienza e nei paesi di arrivo. Se spesso le migrazioni forzate delle donne da paesi interessati dalle conseguenze più dirompenti del cambiamento climatico sono determinate da un peggioramento delle condizioni di vita che è strettamente correlato con l'impossibilità di assolvere a compiti essenziali di cura delle comunità svolti dalle donne, occorre prestare attenzione alla interazione tra i flussi migratori innescati da questi fenomeni e le catene migratorie della cura, che alimentano il welfare invisibile dei paesi più sviluppati, con conseguenze negative sia sulla condizione delle donne con background

---

[68] L'economia sociale costituisce quella sfera dell'economia in cui operano imprese, tra cui imprese sociali, cooperative, società di mutua assistenza, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, il cui fulcro sono gli obiettivi sociali. Si stima che nell'Unione siano presenti 2,8 milioni di enti attivi nell'ambito dell'economia sociale, che impiegano 13,6 milioni di persone e offrono soluzioni ad alcune delle principali sfide sociali e ambientali. Con le loro attività operano nell'ambito della sanità e dell'assistenza sociale, delle attività culturali, sportive e di intrattenimento, dell'istruzione, nei servizi alle imprese, nel settore dei trasporti, dell'ambiente e della solidarietà internazionale (Eur.Lex, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, consultato il 30 agosto 2025).

[69] Si rinvia al contributo di S. FANETTI e G FURLANETTO, in questo volume.

migratori (che si trovano intrappolate in sotto-mercati spesso connotati da irregolarità e sfruttamento), sia sul funzionamento dei mercati del lavoro di cura e sulla qualità dei servizi.

La seconda questione riguarda l'organizzazione del tempo di lavoro e la promozione di misure volte a riequilibrare tempo di lavoro e tempo dedicato ad attività con impatti ambientali e sociali positivi. Non si tratta necessariamente (o solamente) di ridurre l'orario di lavoro (sia che si tratti di riduzioni generalizzate, sia di schemi regolativi a geometria variabile, secondo i più svariati modelli che vanno configurandosi nei diversi paesi europei) ma di promuovere una redistribuzione equa dei tempi di lavoro e di cura. Ciò può essere fatto, ad esempio, attraverso schemi di riduzione dell'orario di lavoro associati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro informale di cura ambientale e sociale, sul modello del Fondo Nuove Competenze italiano, che funzionalizza però la riduzione dell'orario di lavoro contrattata allo sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Una terza area strategica di intervento riguarda, infine, il sostegno a forme di organizzazione e regolamentazione del lavoro che aumentino la partecipazione dei lavoratori e consentano l'espressione di interessi collettivi e generali che abbracciano le esigenze di giustizia ed equità che devono accompagnare la transizione ecologica.

A ben vedere, si tratta di temi rispetto ai quali anche l'evoluzione del quadro normativo interno offre molti interessanti spunti di riflessione, che meritano di essere portati al centro del dibattito sulla transizione ecologica e sul suo impatto sulla regolazione del lavoro, al fine di far emergere una nuova prospettiva da cui selezionare (e poi analizzare criticamente) specifici obiettivi e specifiche soluzioni normative.

Conclusioni

Il presente volume ha inteso offrire un contributo alla sempre più vasta e articolata riflessione sulle ricadute sociali dei processi di transizione ecologica in atto, e sugli strumenti che il diritto, nelle sue diverse declinazioni, può mettere in campo per una gestione di tali processi che sia conforme ai principi di giustizia ed equità che si vogliono porre alla base di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

La transizione ecologica, se non sarà governata mantenendo alta l'attenzione sui principi di equità e non discriminazione, rischia di accentuare le disuguaglianze di genere, aggravando la posizione già vulnerabile delle donne, specialmente nel mercato del lavoro.

Il nesso tra sostenibilità ambientale e uguaglianza di genere rappresenta però una sfida complessa e ancora sottovalutata. Le politiche ambientali a livello globale e le iniziative intraprese per contrastare le ricadute sociali negative dei processi di transizione ecologica – pur iniziando a riconoscere il ruolo delle donne e l'impatto differenziato del cambiamento climatico sui gruppi più fragili – restano ancora frammentarie e prive di un approccio sistemico. La raccolta limitata di dati disaggregati per genere, l'assenza di un *mainstreaming* efficace e la limitata considerazione del peso delle strutture socio-normative pre-esistenti rappresentano ostacoli significativi ad una transizione realmente giusta.

Nonostante la recente attenzione rivolta al tema a livello internazionale e l'avvio delle prime iniziative di monitoraggio della dimensione di genere nella transizione ecologica, permangono lacune nella letteratura scientifica nei diversi ambiti disciplinari interessati, così come nelle strategie politiche, ed emerge, più in generale, come segnalato nel contributo di Pozzo e Nalato, la necessità di nuovi modelli teorici e strumenti interpretativi che superino le visioni tradizionali di sviluppo e progresso, per abbracciare una idea di trasformazione sociale capace di integrare giustizia climatica e parità di genere.

Come ci ricorda Barbara Pozzo nel suo contributo, la transizione ecologica, insieme a quella digitale, rappresenta una delle sfide più rilevanti per il

futuro dell'Unione Europea. Tuttavia, essa non è né neutra né universale: ha implicazioni dirette e indirette sulle disuguaglianze sociali, di genere e intersezionali. La Strategia per la parità di genere 2020-2025 evidenzia come solo un pieno utilizzo di tutti i talenti e le diversità potrà garantire il successo delle transizioni in corso. Eppure, a oggi, l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche ambientali e climatiche europee si presenta priva di un approccio realmente trasformativo.

Il contributo di Piras mette in evidenza come la strategia del gender mainstreaming, sebbene formalmente richiamata, non trovi sempre piena applicazione nelle politiche climatiche europee. La dimensione di genere è affrontata inoltre in modo binario e quasi esclusivamente riferita alle donne, con scarsi riferimenti a identità non binarie, disabilità, età o background migratorio. L'intersezionalità, pur riconosciuta come principio trasversale, è raramente applicata concretamente. Le politiche risultano quindi ancora monocategoriali, incapaci di cogliere le molteplici sovrapposizioni di vulnerabilità che caratterizzano le soggettività contemporanee.

L'analisi comparata condotta da Valentina Jacometti su Francia, Germania, Regno Unito e Canada mostra una tendenza crescente all'integrazione della parità di genere nelle politiche ambientali e climatiche in diversi Paesi, seppur con modalità e intensità diverse, che dipendono da fattori sia istituzionali e strutturarli che culturali, e suggerisce l'utilità di adottare strumenti sistemici (tra cui la valutazione dell'impatto di genere delle politiche adottate per accompagnare la *green transition*), sebbene la sfida comune rimanga la traduzione dei principi del *gender mainstreaming* in strumenti vincolanti e operativi.

Stefano Fanetti e Giacomo Furlanetto portano la riflessione su un ambito di intervento strettamente connesso al nesso genere-ambiente, quello delle migrazioni climatiche. Le donne, e in particolare quelle con minori risorse economiche o provenienti da contesti rurali, risultano tra i soggetti più colpiti da questo fenomeno e meno tutelati. L'assenza di una definizione giuridica vincolante per lo status di rifugiato climatico rende ancora più urgente un approccio integrato, capace di combinare diritti umani, giustizia climatica e riconoscimento delle intersezioni tra genere, classe, etnia e status migratorio.

Allo stesso modo, come ci ricorda Ainger, i disastri climatici colpiscono in modo diverso uomini e donne. Le disuguaglianze non sono causate direttamente dagli eventi estremi, ma dai rapporti di potere e dalle categorizzazioni sociali che ne influenzano gli impatti. L'approccio intersezionale è quindi non solo auspicabile, ma necessario, per una lettura corretta della realtà e per l'elaborazione di risposte efficaci.

Anche spostando l'attenzione sulla dimensione economica e della partecipazione al mercato del lavoro, emerge chiaramente come l'attuale configurazione dei processi di transizione ecologica rischi di riprodurre le disuguaglianze di genere esistenti. L'accesso ai "lavori verdi" è limitato per molte donne, mentre i settori a prevalenza femminile, come il lavoro di cura, restano spesso invisibili o sottovalutati nelle strategie di transizione. Una vera transizione socio-ecologica richiederebbe invece uno spostamento del focus delle politiche (e degli investimenti) dalla "economia verde" alla cosiddetta "economia della cura", a partire dal riconoscimento del lavoro informale di cura delle persone e dell'ambiente, passando per una redistribuzione equa dei tempi di lavoro e di cura tra uomini e donne, fino alla promozione di strumenti di partecipazione attiva dei lavoratori e delle lavoratrici alla governance delle trasformazioni economiche e sociali in atto.

Gli Autori

Francesca Ainger, Dottoranda in Sustainable Development and Climate Change, Università dell'Insubria e Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

Stefania Barca, Professoressa associata in Storia contemporanea all'Università di Santiago de Compostela; Principal Investigator al Centro Interuniversitario di Ricerca in Paesaggi e Culture Atlantiche (CISPAC)

Lilli Casano, Professoressa associata di Diritto del lavoro, Dipartimento di Diritto Economia e Culture, Università degli Studi dell'Insubria

Stefano Fanetti, Ricercatore in Diritto privato comparato, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, Università degli Studi dell'Insubria

Giacomo Furlanetto, Assegnista di ricerca, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, Università degli Studi dell'Insubria

Valentina Jacometti, Professoressa ordinaria di Diritto privato comparato, Dipartimento di Diritto Economia e Culture, Università degli Studi dell'Insubria

Elena Nalato, Dottoressa in Sustainable Development and Climate Change, Università degli Studi dell'Insubria e Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

Federica Piras, Dottoranda in Diritto e Scienze Umane, Università degli Studi dell'Insubria

Barbara Pozzo, Professoressa ordinaria di Diritto privato comparato, Dipartimento di Diritto Economia e Culture, Università degli Studi dell'Insubria

Finito di stampare nel mese di marzo 2026
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220